SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

626ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del presidente SPADOLINI
e del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)» **(2931)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PIERALLI *(Com.-PDS)* ..... 8 e *passim*
ACONE *(PSI), relatore* ..... 8 e *passim*
ROMITA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie* 8 e *passim*
GUZZETTI *(DC)* 15

Discussione congiunta:

«Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica» **(1776-*bis*)**, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori (*Approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati*) (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*);

«Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, appro-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

vato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» **(3010)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*);

«Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali» **(3021)** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Rizzo ed altri*)

(*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*):

MURMURA (*DC*) ..... *Pag.* 33
GALEOTTI (*Com.-PDS*) 36
CABRAS (*DC*), *relatore* 37
GUZZETTI (*DC*), *relatore* 40
D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 41
SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno* . 41

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 46
* LIBERTINI (*Rifond. Com.*) 45
* SPOSETTI (*Com.-PDS*) 45
* BOATO (*Fed. Eur. Ecol.*) 46

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1776-*bis*, 3010, 3021:

PRESIDENTE ..... 61 e *passim*
PONTONE (*MSI-DN*) 48
TOSSI BRUTTI (*Com.-PDS*) 57, 64, 79
GALEOTTI (*Com.-PDS*) 57, 90
CASOLI (*PSI*) 57, 87
GUZZETTI (*DC*), *relatore* 58, 69
MAFFIOLETTI (*Com.-PDS*) 59, 75, 84
PASQUINO (*Sin. Ind.*) 62, 77, 86
* STRIK LIEVERS (*Fed. Eur. Ecol.*) 65, 85
MANCINO (*DC*) ..... 66 e *passim*
BOGGIO (*DC*) 68
FILETTI (*MSI-DN*) 69
DIANA (*DC*) 69
SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno* 72, 94
LIPARI (*DC*) 72
FABBRI (*PSI*) 73, 81, 83
* BOATO (*Fed. Eur. Ecol.*) 79, 86
* ELIA (*DC*) 80, 87
COVI (*Repubb.*) 81
SANTINI (*PSI*) 83, 92
RIVA (*Sind. Ind.*) 84
CABRAS (*DC*), *relatore* 94
MURMURA (*DC*) 94

Votazione finale e approvazione:

«Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina» **(1163-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*):

PRESIDENTE ..... *Pag.* 97

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 97

VOTAZIONE FINALE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1776-*bis*:

PRESIDENTE 99

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 99

VOTAZIONE FINALE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3010:

PRESIDENTE 100

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 100

VOTAZIONE FINALE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3021:

PRESIDENTE 102

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 102

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 103

DIMISSIONI DEI SENATORI CORLEONE E GALLO

Deliberazione:

PRESIDENTE 104
MAZZOLA (*DC*) 104
CORLEONE (*Fed. Eur. Ecol.*) 104
ACONE (*PSI*) 105, 109
TEDESCO TATÒ (*Com.-PDS*) 106
MANCINO (*DC*) 107
COVI (*Repubb.*) 107
* BOATO (*Fed. Eur. Ecol.*) 108
FILETTI (*MSI-DN*) 108
PAGANI Maurizio (*PSDI*) 109
POLLICE (*Misto-Fed. Verdi*) 109
* ONORATO (*Sin. Ind.*) 109
RIZ (*Misto-SVP*) 110

Votazioni a scrutinio segreto 105, 110

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 111

SULL'ATTENTATO ALLA VITA DEL SENATORE FRANCESCO GRECO

PRESIDENTE ..... *Pag.* 111

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deliberazione sul *Doc.* IV, n. 98:

PRESIDENTE 111
ACONE *(PSI)* 112
DI LEMBO *(DC), relatore* 113

Votazione a scrutinio segreto 113

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991 113

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione ..... *Pag.* 115

Annunzio di presentazione e assegnazione . 115

Annunzio di presentazione 115

Assegnazione 115

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 116

Interrogazioni da svolgere in Commissione 128

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DIONISI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bernardi, Bo, Bompiani, Busseti, Butini, Cascia, Cattanei, Dujany, Evangelisti, Fontana Walter, Giacchè, Leone, Mariotti, Modugno, Pisanò, Ranalli, Sirtori, Vecchietti, Vitalone, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Zecchino, a Bruxelles, nell'ambito dei periodici contatti fra Parlamento nazionale e Parlamento europeo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna dovranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di 20 minuti dal prescritto preavviso, previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)» *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2931, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono stati discussi ed approvati gli articoli fino al 42 compreso.

Passiamo all'esame dell'articolo 43:

Art. 43.

(Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;

b) fissare gli obblighi generali e le responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione e tutela dei lavoratori;

c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale;

d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresì la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilità del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:

1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unità sanitarie locali, anche al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;

2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e

prevenzionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione in detta materia;

3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attività lavorativa;

4) che per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, l'attività di vigilanza possa essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro;

5) che le interruzioni periodiche di cui all'articolo 7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonchè le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente definite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione.

2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie per l'attuazione delle direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione più favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione italiana vigente.

3. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera g), numero 4), *sostituire le parole:* «su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità» *con le altre:* «su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del lavoro».

43.1 IMBRÌACO, BERLINGUER, FERRAGUTI, ZUFFA, RANALLI, TORLONTANO, GALEOTTI

Sopprimere il comma 2.

43.2 GALEOTTI, VETERE, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, FRANCHI

Stante l'assenza dei proponenti, li dichiaro decaduti.

Metto ai voti l'articolo 43.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 44:

Art. 44.

(Sostanze e preparati pericolosi: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/677/CEE e 89/678/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare efficaci misure di vigilanza e controllo per la vendita delle sostanze e dei preparati oggetto di divieti e limitazioni;

b) prevedere i termini strettamente necessari per lo smaltimento delle scorte;

c) prevedere che l'attuazione delle direttive della Commissione CEE adottate in base alla direttiva del Consiglio 89/678/CEE sia disposta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: «e 89/678 CEE» *con le seguenti*: «, 89/678 CEE, 90/492 CEE e 90/517 CEE».

Alla lettera a) *dopo la parola*: «vendita» *aggiungere*: «e l'uso»; *di conseguenza trasferire le direttive 90/492 e 90/517 dall'Allegato D (articolo 4, comma 1) all'Allegato B (articolo 1, comma 3).*

44.1 TORNATI, GALEOTTI, GIUSTINELLI, ANDREINI, NESPOLO, PETRARA, SCARDAONI, VETERE

Stante l'assenza dei presentatori, dovrei dichiararlo decaduto.

PIERALLI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ACONE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

ROMITA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il parere del Governo è contrario perchè la proposta equivarrebbe a passare sotto regime di delega due direttive che, a giudizio del Governo, possono essere approvate in via regolamentare, perchè concernono semplicemente modifiche tecniche a «direttive madri» piuttosto vecchie. Pertanto il Governo non ritiene che vi sia ragione di abbandonare la via regolamentare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.1, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori e fatto proprio dal senatore Pieralli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 44.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 45.

(Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/313/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle banche dati presso le autorità pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente nonchè quelle destinate a proteggerlo;

b) specificare che sono autorità pubbliche tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano responsabilità nazionali, regionali e locali nonchè le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative;

c) prevedere che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare il proprio interesse;

d) prevedere periodiche verifiche della corretta attuazione delle norme, con la presentazione di una relazione annuale al Parlamento a cura del Ministro dell'ambiente;

e) prevedere che tutte le autorità pubbliche si dotino di strutture idonee che garantiscano l'effettiva possibilità di accesso alle informazioni sull'ambiente;

f) disciplinare le esclusioni e le limitazioni consentite dalla direttiva al libero accesso alle informazioni;

g) garantire la tutela giurisdizionale del diritto all'informazione ambientale;

h) assicurare il coordinamento con la vigente normativa a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare con la legge 7 agosto 1990, n. 241.

Lo metto ai voti.

È approvato.

CAPO VI
SANITÀ VETERINARIA

Art. 46.

(Medicinali veterinari per uso immunologico e mangimi medicati: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/44/CEE, 90/167/CEE e 90/677/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare il controllo sulla idoneità delle strutture di produzione dei medicinali e dei mangimi;

b) disporre procedure e prove idonee a dimostrarne l'efficacia e l'innocuità;

c) stabilire controlli sull'importazione, produzione e commercializzazione del materiale biologico e delle materie prime impiegate nella loro preparazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 47.

(Controlli veterinari: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/667/CEE e 90/675/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire modalità idonee a tutelare la salute umana, la sanità animale e la salubrità delle relative produzioni;

b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;

c) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, anche modalità di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di organicità, razionalità ed economicità, prevedendo, ove necessario, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento alle regioni e la possibilità di delegare l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti ai fini del riconoscimento dell'idoneità degli stabilimenti alla commercializzazione delle carni negli scambi intracomunitari.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 48.

(Disposizioni in tema di controlli veterinari)

1. All'articolo 26, comma 2, della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono aggiunte, in fine, le parole: «, qualora si tratti di importazioni di animali provenienti da Paesi terzi».

2. Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, è abrogato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

CAPO VII

PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 49.

(Solventi da estrazione per la preparazione dei prodotti alimentari: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/344/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;

b) assicurare un'adeguata informazione del consumatore.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 50.

(Produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne e degli ovoprodotti: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/658/CEE, 89/227/CEE e 89/437/CEE dovrà avvenire in modo da assicurare:

a) idonee garanzie a tutela della salute umana;

b) l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;

c) una dettagliata informazione del consumatore ricavabile dall'etichettatura contenente l'elenco completo degli ingredienti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 51.

(Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/496/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'informazione del consumatore sia semplice e facilmente comprensibile e che l'introduzione di ulteriori requisiti intesi a rendere l'informazione più completa ed equilibrata avvenga nel più breve tempo possibile;

b) stabilire che le informazioni relative ai prodotti commercializzati siano fornite anche in lingua italiana;

c) raccordare e armonizzare la disciplina di recepimento a quella già dettata per il recepimento delle direttive del Consiglio 79/112/CEE e 89/395/CEE.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 52.

(Controlli sugli alimenti: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/397/CEE sarà informata ai seguenti criteri direttivi: l'organizzazione dei controlli ufficiali dei prodotti alimentari dovrà assumere una distribuzione nazionale territoriale omogenea e adottare gli stessi metodi di controllo sia per i prodotti destinati ad essere commercializzati nel territorio nazionale che per quelli destinati in altro Stato membro o fuori della Comunità.

2. Per assicurare il controllo della conformità degli alimenti alla legislazione alimentare in conformità alla direttiva del Consiglio 89/397/CEE, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono appositi programmi che definiscono la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere effettuati regolarmente durante un periodo determinato, secondo criteri uniformi emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi di cui al comma 2 vengono inviati entro il 30 marzo di ogni anno.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 31 maggio dell'anno successivo al Ministero della sanità una relazione consuntiva dell'attività di vigilanza, con indicazioni dei relativi risultati ed eventuali note osservative.

5. Nei casi in cui le regioni e le province autonome non provvedano si applica il disposto di cui all'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 53:

Art. 53.

(Formaggi)

1. Non è prescritto un contenuto minimo di materia grassa per i formaggi diversi da quelli a denominazione d'origine ed a denominazione tipica di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, che restano regolati dalle disposizioni emanate ai sensi di tale legge.

2. L'etichettatura dei formaggi per i quali non è previsto un contenuto minimo di materia grassa – qualora detto contenuto, riferito alla sostanza secca, sia inferiore al 20 per cento o compreso tra il 20 ed il 35 per cento – deve recare una denominazione di vendita completata rispettivamente con il termine «magro» e «leggero».

3. Il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396, è abrogato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

53.1 IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole da: «deve recare» *fino alla fine del comma con le altre*: «deve indicare una informazione per il consumatore circa la quantità di materia grassa e la conseguente qualità "magra" o "leggera" del formaggio».

53.2 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROMITA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Ritiro l'emendamento 53.1

ACONE, *relatore*. L'emendamento 53.2 si illustra da sè. Esso prevede l'obbligo di dare indicazioni al consumatore circa la quantità di materia grassa e la conseguente dizione di qualità «magra» o «leggera» del formaggio. È dunque una norma a tutela del consumatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ROMITA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 53.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 53, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 54:

Art. 54.

(Burro)

1. L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *1.* Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento.

2. È consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione "burro leggero" del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonchè dalla miscela dei due indicati prodotti, avente un contenuto di materia grassa non inferiore al 40 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.

3. Si applicano al "burro leggero" le disposizioni previste all'articolo 2».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 54.– L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente "Art. 3. – *1.*Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento.

2. È consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione 'burro leggero a ridotto tenore di grasso' del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonchè dalla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.

3. È consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione 'burro leggero a basso tenore di grasso' del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonchè dalla miscela dei due prodotti indicati, aventi un contenuto di materie grasse compreso tra il 39 ed il 41 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta."».

54.1 GUZZETTI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «burro leggero» *con le altre:* «burro leggero a basso tenore di grasso» *e le parole:* «non inferiore al 40 per cento» *con le altre:* «compreso fra il 40 ed il 42 per cento».

54.3 GALEOTTI, FRANCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione 'burro a ridotto contenuto di grasso' del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonchè dalla miscela dei due indicati prodotti, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata sull'etichetta».

54.2 GALEOTTI, FRANCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUZZETTI. L'emendamento 54.1 si illustra da sè, signor Presidente.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dovrei dichiarare decaduti gli emendamenti 54.3 e 54.2.

PIERALLI. Signor Presidente, li faccio miei e li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ACONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 54.1 e parere contrario sugli emendamenti 54.3 e 54.2

ROMITA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.1, interamente sostitutivo dell'articolo 54, presentato dal senatore Guzzetti.

È approvato.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 54.3 e 54.2.
Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 55.

(Margarine)

1. L'articolo 6 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – *1.* Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti più del 2 per cento di umidità ed un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento hanno denominazione generica ed obbligatoria di "margarina".

2. È consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a ridotto tenore di grassi", delle miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 e il 62 per cento.

3. È consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a basso tenore di grassi", dei prodotti di cui al comma 2 aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 40 e il 42 per cento.

4. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni previste per la margarina dalla presente legge.

5. I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di "grasso idrogenato"».

2. È abrogata la disposizione di cui al primo comma, n. 1), dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, che fissa all'84 per cento il tenore minimo di materia grassa nella margarina.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 56.

(Rivelatori)

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1977, n. 321, è abrogato.

2. Sono altresì abrogate le norme che prevedono l'aggiunta di rivelatori sia alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, sia agli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva.

3. La commercializzazione dei grassi e degli oli già prodotti in conformità alle disposizioni abrogate con i commi 1 e 2, è consentita rispettivamente fino a sei mesi e fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti

È approvato.

Art. 57.

(Dolcificanti artificiali)

1. Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 297, sono abrogati.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1° luglio 1992, è soppressa la lettera *f)* dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n.283.

3. Al primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse» sono sostituite dalle seguenti: «nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari».

4. La produzione, il commercio e la detenzione di coloranti per alimenti sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità.

5. Chiunque produca, commercializzi e detenga coloranti per alimenti è autorizzato a proseguire nella propria attività e deve chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione di cui al comma 4.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 58:

Art. 58.

(Miele)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

2. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le confezioni predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalla raccolta 1990-1991 non oltre il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al numero 3), del secondo comma, dell'articolo 2, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, dopo le parole: "miele di acacia, di lavanda", sono inserite le seguenti: "di sulla".

2-*ter*. Al numero 5) del secondo comma, dell'articolo 2, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, le parole da: "in miscela con miele di nettare," sino alla fine del numero, sono sostituite dalle seguenti: "in miscela con miele di nettare, miele uniflorale di castagno o multiflorale a prevalenza di castagno, non più dell'1,5 per cento".

2-*quater*. Al numero 6), del secondo comma, dell'articolo 2, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, dopo le parole: "non più di 40 milliequivalenti per kg;", sono aggiunte le seguenti: "miele di timo, corbezzolo,

erica, trifoglio e miele di melata di metcalfa pruinosa, solo o in miscela con miele di nettare, possono presentare valori di acidità non superiore a 60 milliequivalenti per kg".

2-*quinquies*. Alla lettera *a*"), del numero 7), del secondo comma, dell'articolo 2, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, dopo le parole: "(ad esempio miele di agrumi)", sono inserite le seguenti: "acacia, erica, tarassaco e corbezzolo)"».

58.1 DIANA

Stante l'assenza del suo presentatore, lo dichiaro decaduto.

Metto ai voti l'articolo 58.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 59.

(Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali)

1. All'articolo 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242,» e ai commi 2, 3 e 5, dopo le parole: «decreto ministeriale di cui al comma 1,» sono inserite le parole: « e successive modificazioni ed integrazioni,».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 60.

(Adeguamento alla normativa comunitaria - Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità di taluni prodotti agro-alimentari)

1. L'articolo 1 della legge 13 febbraio 1990, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Denominazione del prodotto*). - *1*. La denominazione di origine "Prosciutto di Parma" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge,

prodotto secondo le prescrizioni della presente legge e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti».

2. L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La denominazione di origine di "Prosciutto di San Daniele" ovvero "Prosciutto di San Daniele del Friuli", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione:

a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, e preparato secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti;

b) stagionato nella zona tipica di produzione geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura».

3. L'articolo 1 della legge 12 gennaio 1990, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Denominazione d'origine e zona di produzione*). - *1.* La denominazione "Prosciutto di Modena", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prodotto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione, che corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino oro-idrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i novecento metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monteveglio, Savigno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castello di Serravalle, Castel d'Aiano, Bazzano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Ciano d'Enza, Viano, Castelnuovo Monti».

4. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1990, n. 11, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il "Prosciutto di Modena" si ottiene dalla coscia fresca di suini di razza bianca, esclusi verri e scrofe, allevati in stabulazione nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, tempestivamente sanati, alimentati nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al dieci per cento, riposati, digiuni, macellati in condizioni sanitarie perfette, e sottoposti al dissanguamento secondo le migliori

tecniche di produzione. La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche».

5. L'articolo 1 della legge 4 novembre 1981, n. 628, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La denominazione "Prosciutto veneto berico-euganeo", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salatura alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel territorio della regione Veneto comprendente i comuni di Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Grancona, Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Asigliano, Pressana, Roveredo di Guà, Pojana Maggiore, Albettone, Barbarano Vicentino, Villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica di produzione».

6. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1981, n. 628, è sostituito dal seguente:

«Il prosciutto veneto berico-euganeo deve essere ricavato dalla coscia fresca posteriore dei suini adulti di razza pregiata, esclusi verri e scrofe, allevati nelle zone indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge, alimentati nell'ultimo periodo con sostanze ad alto contenuto proteico, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 61.

(Adeguamento alla normativa comunitaria - Denominazione di origine del Salame di Varzi)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 maggio 1989, n. 224, è sostituito dal seguente:

«*1.* La denominazione "Salame di Varzi", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata al salame le cui fasi di produzione, dalla scelta delle carni alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nell'insieme degli attuali confini comprendenti i seguenti comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita

Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi e Zavattarello, tutti facenti parte della comunità montana n. 1 (Oltrepò Pavese) con l'esclusione dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montalto Pavese e Ruino».

2. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1989, n. 224, è sostituita dalla seguente:

«*a)* in ottimo stato sanitario, allevati nella zona di cui al comma 1 dell'articolo 1 o comunque provenienti da allevamenti di zona a caratteristica tradizionale suinicola della provincia di Pavia e da allevamenti situati nei comuni della provincia di Alessandria e di Piacenza confinanti con la zona di produzione del "Salame di Varzi", o da altre zone a tipica vocazione per allevamento di suini identificate dal regolamento di esecuzione della presente legge».

Lo metto ai voti.

È approvato.

CAPO VIII

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Art. 62.

(Marchi di impresa: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/104/CEE deve riguardare tutte le prescrizioni obbligatorie della direttiva stessa, quelle facoltative appresso indicate e deve comunque avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire le facoltà costituenti il diritto all'uso esclusivo del marchio, distinguendo fra la tutela del marchio ordinario e la tutela del marchio che gode di rinomanza, e precisando ciò che può essere vietato ai terzi e ciò che, invece, al titolare del marchio non è consentito vietare ai terzi;

b) disciplinare la registrazione e l'uso dei marchi collettivi e dei segni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi;

c) fissare in dieci anni la durata del diritto derivante dalla registrazione e disciplinare la rinnovazione per uguale durata, precisando come debba avvenire nel caso in cui si sia verificata una cessione parziale del marchio;

d) vietare l'uso ingannevole del marchio e l'uso del marchio lesivo di un altrui diritto d'autore o di proprietà industriale; vietare l'adozione come altro segno distintivo del marchio altrui;

e) disciplinare il trasferimento e la licenza del marchio abolendo il vincolo con l'azienda, precisando che il trasferimento può avvenire per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi, che la licenza può essere non esclusiva purchè tale da garantire l'uniformità dei prodotti o servizi contraddistinti, e precisando in ogni caso che dal trasferimento e dalla licenza non deve derivare inganno per il pubblico;

f) definire i segni suscettibili di registrazione come marchio e farne un elenco esemplificativo;

g) definire le ipotesi di nullità del marchio per difetto di novità, distinguendo il marchio anteriore ordinario da quello che ha acquisito rinomanza, e vietando l'appropriazione come marchio di un diverso segno distintivo altrui quando possa determinare un rischio di confusione;

h) risolvere il conflitto fra registrazioni incompatibili, precisando che marchi anteriori scaduti o decaduti non tolgono la novità;

i) definire le ipotesi di nullità del marchio per illiceità, difetto di capacità distintiva, ingannevolezza del segno, funzionalità della forma, inappropriabilità di stemmi, simboli ed emblemi considerati nelle convenzioni internazionali o che rivestono interesse pubblico; precisare che il segno che abbia acquisito un significato secondario è registrabile come marchio e non può essere dichiarato nullo;

l) disciplinare la registrazione e l'uso come marchio dei nomi di persona e dei segni aventi notorietà artistica, letteraria, scientifica, politica e sportiva;

m) disciplinare l'esercizio del diritto ad ottenere la registrazione prevedendo la possibilità di un'utilizzazione indiretta del marchio e l'invalidità della registrazione fatta in malafede;

n) disciplinare la decadenza del marchio per volgarizzazione, per sopravvenuta ingannevolezza, per mancato uso per cinque anni e per inosservanza delle disposizioni destinate a regolarne l'uso nel caso del marchio collettivo;

o) prevedere che la nullità e la decadenza possono essere parziali;

p) disciplinare la convalidazione del marchio precisando che opera anche fra marchi entrambi registrati e precisando altresì che la convalidazione comporta coesistenza dei due marchi in conflitto;

q) introdurre il principio di esaurimento del diritto di marchio;

r) disporre la pubblicità delle domande e delle registrazioni;

s) disciplinare la rappresentanza a mezzo di mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio centrale brevetti.

2. Ai fini dell'attuazione della direttiva di cui al comma 1, saranno apportate le necessarie modifiche alle norme del codice civile, alle disposizioni di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, alle disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, nonchè ad ogni altra disposizione incompatibile.

3. Le disposizioni transitorie dovranno tener conto, oltrechè dei criteri fissati nella direttiva, di quelli derivanti dagli articoli 81 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto applicabili.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 63.

(Transito di energia elettrica sulle grandi reti)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce,

con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per l'Ente nazionale per l'energia elettrica atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria, previsti dalla direttiva del Consiglio 90/547/CEE.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 64.

(Trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale)

1. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva del Consiglio 90/377/CEE secondo le modalità applicative che saranno stabilite, in conformità alla direttiva medesima, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 65.

(Risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/536/CEE e della direttiva della Commissione 87/441/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che siano consentite la produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato alla direttiva del Consiglio 85/536/CEE, come integrato dalla direttiva della Commissione 87/441/CEE, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna A, dell'allegato stesso;

b) prevedere che le miscele ammesse debbano fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle Tabelle CUNA approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in commercio e ciò senza che si renda necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione;

c) prevedere che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, della sanità e dell'ambiente, possano essere autorizzati, nelle miscele di benzina,

tenori di composti ossigenati organici più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A, dell'allegato ed essere recepite eventuali successive modifiche dell'allegato medesimo, conseguenti a modificazioni delle direttive comunitarie in materia;

d) prevedere che nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici, nelle miscele di benzina, più elevati di quelli indicati al punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui alla lettera *c*) dovranno essere precisate le modalità con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tener conto delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di potere calorifico;

e) prevedere che ai fini dei controlli, la Stazione sperimentale per i combustibili sia incaricata del controllo della qualità delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo; che per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possano essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato; che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, determini, con proprio decreto, il metodo od i metodi di misura da adottare;

f) prevedere che l'immissione in consumo di miscele di benzina con composti ossigenati organici non rispondenti a quanto stabilito sia punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire cento milioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

CAPO IX

TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI

Art. 66.

(Spessore minimo degli intagli dei battistrada: attuazione della direttiva del Consiglio 89/459/CEE)

1. Il secondo comma dell'articolo 50 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui predetti veicoli dovranno essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano comprometterne la sicurezza. Il battistrada dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà

essere di almeno 1,60 millimetri per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 millimetri per i motoveicoli e di almeno 0,50 millimetri per i ciclomotori».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 50 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, è inserito il seguente:

«Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 67.

(Trasporti in conto proprio: attuazione della direttiva del Consiglio 90/398/CEE)

1. La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, già sostituita dall'articolo 2 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, è sostituita dalla seguente:

«*a*) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 68.

(Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto terzi)

1. Con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno apportate le modifiche al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20

aprile 1988, per renderlo conforme alla direttiva del Consiglio 90/398/CEE ed alle disposizioni sul contingentamento delle capacità di trasporto su strada.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 69.

(Fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/387/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire i princìpi fondamentali di obiettività, trasparenza e garanzia di accesso senza discriminazioni alle reti pubbliche ed ai servizi pubblici di telecomunicazioni;

b) assicurare che il rispetto delle norme tecniche da parte dei soggetti interessati sia condizione sufficiente per la fornitura della rete aperta;

c) prevedere che le condizioni di fornitura della rete aperta non limitino l'accesso e l'impiego delle reti pubbliche e dei servizi pubblici di telecomunicazioni se non per ragioni basate sui requisiti essenziali e sulle restrizioni derivanti dall'esercizio di diritti esclusivi o speciali.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 70.

(Compatibilità elettromagnetica: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/336/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) consentire l'immissione sul mercato e la messa in servizio soltanto degli apparecchi elettrici ed elettronici che soddisfano determinati requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica;

b) disciplinare l'apposizione sugli apparecchi elettrici ed elettronici, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio «CE» attestante che l'apparecchio soddisfa i requisiti di cui alla lettera *a*);

c) definire le modalità per l'individuazione degli organismi che possono rilasciare un attestato di certificazione CE nei casi in cui esso sia richiesto dalla direttiva;

d) prendere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione degli apparecchi elettrici ed elettronici sul mercato CEE;

e) stabilire efficaci misure per la vigilanza ed il controllo nella fase di commercializzazione degli apparecchi;

f) stabilire modalità per l'emanazione delle normative tecniche applicabili.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 71.

(Servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre)

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno adottate, in attuazione della direttiva del Consiglio 90/544/CEE, le modifiche al decreto del Ministro medesimo 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983, recante l'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, necessarie alla individuazione delle frequenze da destinare al servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 72.

(Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'adozione di misure atte a garantire ad ogni operatore economico il diritto di fornire al pubblico servizi di telecomunicazione ad eccezione dei servizi di telefonia vocale, del telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite;

b) stabilire in favore degli operatori economici, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, procedure di autorizzazione, concernenti il rispetto delle esigenze fondamentali, per la fornitura al pubblico di servizi di telecomunicazione;

c) disporre, per quanto riguarda la fornitura al pubblico del servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, in favore degli operatori economici, una procedura di autorizzazione intesa al rispetto delle esigenze fondamentali delle regolamentazioni commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio, nonchè delle misure per la salvaguardia della funzione di interesse economico generale affidata al gestore del servizio pubblico di telecomunicazioni; le condizioni di autorizzazione debbono

rispondere a requisiti oggettivi, non discriminatori e di trasparenza; gli eventuali dinieghi devono essere debitamente motivati e deve essere prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi;

d) stabilire misure per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni in vigore per l'accesso alle reti nonchè per consentire la disponibilità, a domanda degli operatori, di circuiti;

e) disporre l'abrogazione delle restrizioni esistenti relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica e dopo la loro ricezione, fatto salvo il rispetto dell'ordine pubblico o delle esigenze fondamentali;

f) mantenere, relativamente al servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, il divieto per gli operatori economici di offrire al pubblico la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati; il divieto deve essere abolito entro il 1° gennaio 1996 e, comunque, non anteriormente al 31 dicembre 1992.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esamo dell'articolo 73:

CAPO X

RELAZIONI FINANZIARIE
CON LE COMUNITÀ EUROPEE

Art. 73.

(Acquisizione indebita di erogazioni FEOGA)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è sostituito dal seguente:

«*1*. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-*bis* del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 73.

1.Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è sostituito dal seguente: "*1*. Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito secondo quanto disposto dall'articolo 640-*bis* del codice penale"».

73.1 TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Stante l'assenza dei presentatori, dovrei dichiararlo decaduto.

PIERALLI. Faccio mio l'emendamento, che do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ACONE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

ROMITA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 73.1, presentato dai senatori Tossi Brutti e Galeotti e fatto proprio dal senatore Pieralli.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 74:

Art. 74.

(Fondo di rotazione)

1. Il conto corrente infruttifero di Tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, assume la seguente denominazione: «Ministero del tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali».

2. Il Fondo di rotazione si avvale di altro conto corrente infruttifero, anch'esso aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato «Ministero del tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE», al quale affluiscono per la successiva erogazione agli interessati:

a) il controvalore in lire delle somme versate in ECU dalle istituzioni delle Comunità europee a favore dell'Italia, per il tramite della Banca d'Italia e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro;

b) le restituzioni delle somme non utilizzate dagli assegnatari;

c) i finanziamenti in lire disposti dalle istituzioni delle Comunità europee a favore dell'Italia.

3. Il Fondo di rotazione per i pagamenti può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dei servizi di istituti di credito di diritto pubblico.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 75:

Art. 75.

(Impegni a carico del Fondo di rotazione)

1. Sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con l'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere assunti impegni a carico degli esercizi futuri in misura non superiore, per ciascun esercizio finanziario, allo stanziamento autorizzato, quale dotazione del Fondo, dalla legge di bilancio nell'esercizio di assunzione degli impegni stessi.

2. Gli esercizi a carico dei quali possono essere assunti gli impegni di cui al comma 1 sono determinati dalle annualità in cui dovrà realizzarsi l'intervento cofinanziato dalle Comunità europee, sulla base dei programmi definiti in sede comunitaria e sottoscritti dallo Stato o dalle regioni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli esercizi a carico dei quali possono essere assunti gli impegni di cui al comma 1 sono determinati dalle annualità in cui dovrà realizzarsi l'intervento cofinanziato dalle Comunità europee».

75.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

ROMITA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, il Governo intende modificare l'emendamento aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «in base a programmi coordinati in sede nazionale e definiti in sede comunitaria».

Il testo originario va quindi inteso con questa aggiunta, perchè attualmente non c'è più il contratto di programma, ma un coordinamento nazionale ed una definizione in sede comunitaria che riproduce esattamente la procedura.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo dell'emendamento 75.1.

DIONISI, *segretario*:

All'articolo 75, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Gli esercizi a carico dei quali possono essere assunti gli impegni di cui al comma 1 sono determinati dalle annualità in cui dovrà realizzarsi l'intervento cofinanziato dalle Comunità Europee in base a programmi coordinati in sede nazionale e definiti in sede comunitaria».

75.1 IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ACONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 75.1, presentato dal Governo, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 75, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 76:

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76.

(Organismi di coordinamento operanti presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie)

1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie può istituire, in aggiunta alle sottocommissioni per l'attuazione delle direttive comunitarie, anche sottocommissioni per specifici problemi comunque attinenti all'adempimento di obblighi comunitari, nonchè per predisporre la relazione di cui all'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie è istituito il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed è formato da funzionari designati dalle amministrazioni interessate alla lotta contro le frodi comunitarie con particolare riferimento alle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari.

3. Il compenso previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è erogato anche ai componenti del Comitato consultivo di cui all'articolo 4 della medesima legge, nonchè a quelli del Comitato istituito ai sensi del comma 2 del presente articolo e del Comitato tecnico-consultivo previsto dall'articolo 12, comma 2, della presente legge.

4. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 100 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione congiunta dei disegni di legge:

«Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 sulla elezione del Senato della Repubblica» (1776-*bis*), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori (*Approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati*) (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

«Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» (3010) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

«Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali» (3021) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo ed altri*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29,

sulla elezione del Senato della Repubblica», rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, in prima lettura dinanzi al Senato in sede di riesame; «Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361», già approvato dalla Camera dei deputati; «Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali», d'iniziativa dei deputati Rizzo, Balbo, Bassanini, De Julio, Folena, Guerzoni, Mannino Antonino, Rodotà e Tiezzi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che per tali disegni di legge è prevista, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la votazione finale qualificata.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Murmura. Ne ha facoltà.

MURMURA. Signor Presidente, il trittico normativo in materia di leggi elettorali, in parte rilevanti, ma non certo idonee a modificare il sistema complessivo di scelta, pur richiesto da molte forze politiche, tra cui la Democrazia cristiana, è unito dalle risposte a tre esigenze che si sono manifestate, a parte delle quali era stata data una risposta con precedenti disegni di legge, ora divenuti legge dello Stato e che hanno dato buona prova di sè in occasione delle elezioni amministrative e regionali dello scorso anno.

Queste esigenze possono sintetizzarsi in uno sforzo di armonizzazione tecnica e di razionalizzazione del sistema, come il disegno di legge che modifica il criterio di ripartizione dei seggi per il Senato della Repubblica e il disegno di legge n. 3010.

Una seconda esigenza è quella di evitare brogli, nel senso della trasparenza e della correttezza di quel momento particolarmente rilevante nella vita politica democratica che è la elezione. La terza, di cui il Governo e il ministro Scotti si sono fatti sostenitori e portavoce negli ultimi tempi, è l'esigenza di evitare infiltrazioni criminali nel tessuto amministrativo locale.

L'armonizzazione tecnica e la razionalizzazione del sistema vogliono garantire la massima regolarità delle e nelle operazioni elettorali, riordinando la disciplina della capacità elettorale attiva, le cancellazioni, le reiscrizioni, nonchè una serie di norme per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, per l'anagrafe degli italiani all'estero, superando incongruenze che si erano verificate nel passato, pur se il problema di fondo relativo a questi ultimi, quello cioè di rendere effettiva la partecipazione al voto dei nostri connazionali residenti all'estero, non è stato ancora concretamente affrontato e quindi se ne vede un po' lontana nel tempo la soluzione.

A questo stesso criterio di razionalizzazione del sistema e di omogeneizzazione risponde il disegno di legge presentato dal Gruppo senatoriale della Democrazia cristiana, già approvato da entrambi i rami del Parlamento e su cui si è «esercitato» il diritto di messaggio presidenziale. Questo disegno di legge, che la 1a Commissione ha riesaminato ed ha valutato positivamente, armonizza il sistema per l'attribuzione dei quozienti a quello per la graduatoria degli eletti all'interno di ciascun Gruppo, oltre che a tutte le altre elezioni uninominali. Credo questa una scelta seria, obiettiva, serena, in un certo senso applicativa dello stesso articolo 58 della Costituzione, laddove è scritto che il Senato è eletto a suffragio universale e diretto. Il suffragio diretto comprende certo il voto e non il «ponziopilatismo» delle schede bianche o nulle. Ma, tra l'altro, è un sistema – quello vigente, che noi ci siamo premurati di modificare – che conferma l'esigenza di correttezza nella battaglia e nelle scelte elettorali, prestandosi la vigente normativa a sleali e scorrette battaglie interne e contro il sistema dei partiti, la cui emarginazione – da taluni o da molti invocata – deve essere tenacemente combattuta, pur auspicando che il loro comportamento – quello dei partiti – sia sempre più conforme al dettato dell'articolo 49 della Costituzione, ossia ad una funzione di indirizzo, di formazione, di controllo e di tramite effettivo tra le esigenze vere della società civile e i problemi delle istituzioni, quindi non ad una occupazione degli spazi.

È per questi motivi che noi abbiamo recepito la ragione di fondo – a mio avviso – del messaggio del Capo dello Stato, nel senso di una riflessione più attenta per porre in rilievo come questo nostro disegno di legge (questa legge, possiamo dire, già approvata dal Parlamento) risponda ad esigenze effettive e sia soprattutto omogeneo rispetto al resto della normativa in materia elettorale.

L'altro disegno di legge, il 3021, vuole determinare nel mondo delle autonomie una nuova e migliore cultura della trasparenza, fatto imprenscindibile ed esigenza da tutti assai avvertita, non essendosi considerata, nè potendosi considerare soddisfatta questa esigenza dalle norme fino ad ora vigenti, pur avendo queste dato taluni positivi risultati. Con questo provvedimento, che riteniamo urgente ed indilazionabile, vogliamo stabilire la inibizione di candidature macchiate da condanne sia per reati di criminalità comune che per altri reati più gravi, quelli della criminalità organizzata, la cui commissione denota certamente carenza di titoli, o mancanza di capacità, per consentire la partecipazione alla cosa pubblica.

Io voglio qui ricordarle, onorevole Presidente, e ricordare anche ai colleghi (così eviterò l'illustrazione dell'emendamento che ho presentato) che ritengo la norma limitata alla persona eccessivamente permissiva e quasi pericolosa, nel senso che non consente appieno il perseguimento di determinati obiettivi. Se il Parlamento ha votato – ed ha votato giustamente, opportunamente, saggiamente – una norma che consente al Governo di sciogliere consigli comunali non solo per responsabilità individuali, quanto per un clima generale di plagio nei confronti dell'autorità amministrativa, dei consigli comunali e provinciali da parte della criminalità organizzata, non vedo perchè la responsabilità e la ineleggibilità, o la decadenza, o la sospensione debbano

essere limitate alla persona, al consigliere comunale soltanto, o al candidato al consiglio comunale, e non anche a chi si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 1 del disegno di legge e non estendersi altresì ai parenti ed affini sino al quarto grado. Se, come tutti sappiamo, non è consentito partecipare ad atti amministrativi che riguardino parenti od affini fino al quarto grado, non vedo perchè questa normativa di ineleggibilità non debba essere estesa anche a costoro, anche perchè non dico la storia, ma certo la cronaca recente dimostrano come queste infiltrazioni siano in tal modo favorite attraverso il coniuge o il figlio, il fratello maggiore o quello minore, formalmente «candido» rispetto al «macchiato» condannato dall'autorità giudiziaria. Non può porsi, dinanzi a questo problema, il dato di illegittimità costituzionale, che pur qualcuno ha paventato (quasi una violazione, si è detto, dell'articolo 51 della Costituzione), non solo perchè il diritto al mandato elettivo va garantito secondo i requisiti stabiliti dalla legge, ma anche perchè quel diritto soggettivo perfetto che è il diritto all'elettorato passivo non può portare all'esasperazione della norma costituzionale con il pericolo, se non addirittura la certezza, di porre in essere un'attività amministrativa non coerente con il rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, laddove si parla di buon andamento e di correttezza della pubblica amministrazione. E del resto, questo principio, sancito nel disegno di legge, significa un'applicazione concreta e una specificazione precisa di una norma contenuta nell'articolo 40 della legge n. 142 del 1990, che così viene chiarita ad ogni effetto con l'indicazione anche del *nomen iuris*.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ciò richiede una più decisa ed intransigente lotta contro la criminalità organizzata. Chi, come me, vive in una zona cosiddetta a rischio, non può non richiedere la valutazione concorde delle forze politiche e del Parlamento della Repubblica italiana, perchè ci si è troppo trastullati con il garantismo e si è perduto fin troppo tempo in una politica di eccessiva comprensione nei confronti di chi delinque, di chi estorce, di chi rapina e di chi sequestra, salvo poi commuoversi, lamentarsi e piangere allorquando dai fatti delittuosi derivino eventi di grave periodo, se non di morte, per i cittadini.

Non voglio qui fare considerazioni di carattere personale che alcuni colleghi della 1ª Commissione permanente già conoscono (mi riferisco ad un mio presunto chiodo fisso contro il nuovo codice di procedura penale), ma occorre che le forze politiche si ravvedano e che il Governo prosegua in questa attività, senza attendere ulteriormente e fornire ulteriori ritardi e spazi di movimento. Infatti, la situazione è di una tale gravità di fronte alla quale non giovano le dame di San Vincenzo de' Paoli, ma occorre un'attività repressiva e soprattutto che coloro che vengono condannati possano espiare la pena in termini di civiltà, ma senza fughe e senza eccessive licenze.

Riteniamo che questo disegno di legge, così come gli altri licenziati dalla Commissione e ora al nostro esame, risponda a tali obiettivi. Assicuriamo quindi ad essi il nostro consenso e il nostro voto favorevole, ma, ciò che più conta, come partito politico, l'attuazione concreta nel nostro atteggiarci nella vita quotidiana del paese. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galeotti. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, svolgerò alcune brevissime considerazioni sui provvedimenti al nostro esame, che riguardano alcune interessanti modifiche all'ordinamento elettorale. Tali considerazioni vogliono sottolineare il nostro consenso a queste modifiche, perchè l'obiettivo che si pongono è quello di moralizzare il procedimento elettorale. Credo che siamo tutti convinti della necessità di trovare delle soluzioni, sia pure parziali come quelle al nostro esame, per quanto concerne i procedimenti elettorali nel nostro paese.

Riteniamo che la strada maestra sarebbe stata quella di una riforma elettorale complessiva cha avesse consentito ai cittadini elettori di riappropriarsi del voto nella sua pienezza, nel senso che attraverso il voto essi avessero effettivamente la possibilità di convenire con le scelte programmatiche delle forze politiche e nello stesso tempo di determinare gli schieramenti politici che queste scelte programmatiche dovrebbero portare poi avanti nel corso della legislatura. Ma di questa riforma più complessiva noi conosciamo l'opposizione che c'è stata allo sforzo non solo nostro, ma anche di altre forze politiche, tanto al Senato che alla Camera, che tendeva all'introduzione di queste norme. È vero che sono all'attenzione delle Commissioni competenti (prima alla Camera e, oggi, al Senato) alcune proposte legislative che tendono a modificare il sistema elettorale nel nostro paese, per quanto riguarda sia il Senato e la Camera che le istituzioni locali; però, sappiamo anche – non ce lo dobbiamo nascondere – che si va ormai verso la fine della legislatura e che con ogni probabilità sarà estremamente difficile, per non dire impossibile, che queste normative possano essere definite.

Pertanto, al nostro esame abbiamo soltanto queste disposizioni, che non sottovalutiamo, come abbiamo già detto in Commissione, perchè tendono a introdurre degli elementi di moralizzazione indubbiamente utili; le esperienze, anche relativamente recenti, che sono state fatte non solo per le elezioni politiche ma anche per quelle amministrative e regionali hanno spinto e hanno stimolato il Governo e anche noi stessi abbiamo sollecitato l'introduzione di queste modifiche.

Sono queste, in linea di principio, le ragioni che ci spingono onorevole Presidente e colleghi, a cercare di dare un'accelerazione, affinchè tali norme possano essere rapidamente introdotte nel nostro ordinamento e già vigenti e produttive di effetti per le prossime scadenze elettorali.

In Commissione (e avremo modo di illustrare più avanti le proposte emendative che abbiamo presentato al disegno di legge n. 3010, che è uno dei tre provvedimenti al nostro esame), abbiamo presentato degli emendamenti che riproponiamo qui in Aula. In effetti, anche alla luce dei più recenti avvenimenti politici generali, noi riteniamo, signor Presidente, che queste proposte possano essere più adeguatamente contenute in provvedimenti specifici, come ad esempio quello di riforma della legge sul finanziamento dei partiti, piuttosto che tentare di introdurli nel disegno di legge n. 3010, perchè ciò comporterebbe indubbiamente un ritardo ulteriore in una situazione del tutto partico-

lare e probabilmente l'impossibilità di approvare la legge in tempi utili, cioè prima della fine della legislatura.

Sono queste le ragioni che ci spingono (ma lo vedremo in modo più specifico quando si passerà all'esame delle nostre proposte emendative, sia di quelle che ho presentato io, sia delle altre, presentate, come prima firmataria, dalla collega Tossi Brutti) ad annunciare che noi ritireremo i nostri emendamenti.

Per quanto riguarda gli altri due disegni di legge, interverremo eventualmente signor Presidente, in sede di dichiarazione di voto per esprimere, anche su di essi il nostro consenso, perchè crediamo che la linea di fondo che li informa (sebbene su taluni, come avremo modo di sottolineare meglio, vi siano delle perplessità) sia tesa a moralizzare questo settore importante della vita pubblica. Quindi, anche per essi preannuncio un consenso generale da parte del nostro Gruppo.

Sono queste, quindi, le ragioni che ci hanno spinto, sia in Commissione che in Aula, ad esprimere, signor Presidente e colleghi, il nostro consenso generale su questi provvedimenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il relatore sui disegni di legge 1776-*bis* e 3021.

CABRAS, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, sul disegno di legge 1766-*bis*, che è stato rinviato alle Camere con un messaggio presidenziale, condivido le considerazioni svolte dal collega senatore Murmura. Si tratta sicuramente di un contributo alla razionalizzazione del sistema perchè tende ad omogeneizzare i criteri di calcolo ai fini della determinazione del quoziente individuale per l'attribuzione dei seggi, criteri propri di tutte le elezioni con metodo uninominale, a partire da quelle per i consigli provinciali, definite nel nostro ordinamento fin dalla legge del 1951.

Rispetto ad un rilievo che veniva mosso nel messaggio presidenziale in ordine alle perplessità che potrebbe suscitare la mancata incidenza delle schede bianche, voglio ricordare che a tale soluzione il legislatore è arrivato per la convinzione che l'uso delle schede bianche e di quelle nulle consenta, nel confronto tra candidati ed anche all'interno di uno stesso partito, manipolazioni e tentativi di influenzare il voto per predeterminare un risultato favorevole all'attribuzione del seggio in una determinata circoscrizione anzichè in un'altra.

Il provvedimento è quindi un contributo alla trasparenza nella convinzione che la battaglia per la trasparenza riguarda certamente – e lo vedremo a proposito del disegno di legge 3021 di cui sono relatore – il complesso della vita pubblica istituzionale e il problema della riforma o dell'autoriforma dei partiti, ma anche i metodi di confronto politico all'interno dei partiti stessi. Il calcolo delle schede bianche e nulle nell'attribuzione del quoziente individuale per l'elezione del Senato con il sistema uninominale dà via libera a manipolazioni che fanno parte del malcostume interno ai partiti.

Questa è la principale motivazione che ha determinato i firmatari a presentare il disegno di legge e i due rami del Parlamento ad approvarlo.

Vorrei svolgere un'ultima considerazione a proposito di una riflessione di carattere più generale contenuta nel messaggio del Presidente della Repubblica. È una riflessione relativa alla limitatezza della materia di questo disegno di legge rispetto al complesso della riforma più generale del sistema elettorale che pure è fra le incombenze del Parlamento. Non si può non condividere tale rammarico; purtroppo ho paura che questo Parlamento concluderà la legislatura ripercorrendo il sentiero dei rimpianti e delle occasioni perdute a proposito di riforme di carattere generale. Non credo che di ciò si possa far carico la nostra attenzione nel legiferare in materia di determinazione dei quozienti per l'attribuzione dei seggi per l'elezione del Senato; nè ci si può far carico del fatto che, per gli aspetti particolari, pure importanti e necessari anche ai fini della trasparenza e della razionalità del nostro sistema elettorale, ci siamo adoperati nel corso di questa legislatura, nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, legiferando in maniera parziale, settoriale.

Sappiamo benissimo che la riforma elettorale generale presuppone un consenso vasto sugli elementi e i criteri di un nuovo sistema elettorale, e che essa incide sul rapporto dei partiti con l'elettorato, sul nesso fra il consenso popolare e la formazione di maggioranze di Governo, sulla determinazione di maggioranze e di programmi, e quindi attiene ai temi più generali della governabilità del nostro paese, di una governabilità che si basa sul mandato diretto dei cittadini, del popolo. Sono temi questi su cui più volte ci siamo confrontati, anche in occasione della riflessione su un altro messaggio del Presidente della Repubblica, attinente proprio alle riforme istituzionali ed elettorali.

In questo scorcio di legislatura – lo ricordava il senatore Galeotti – la Commissione affari costituzionali del Senato ha all'ordine del giorno proposte di legge in materia elettorale presentate praticamente da tutti i nostri Gruppi parlamentari. Credo però che per tale lavoro sia ipotizzabile un cammino difficile. Non si intravede infatti una maggioranza solidale su un modello di riforma elettorale che consenta al Senato, e al Parlamento in definitiva, di approntare un sistema compiuto che si faccia carico delle trasformazioni intervenute nel sistema politico e della domanda di un nuovo tipo di rapporto tra i cittadini, i partiti politici ed il sistema istituzionale di cui è testimonianza costante l'adesione dei cittadini ai *referendum*.

Ho il timore che, nonostante tanta animosità e talora tanta diffidenza nei confronti dell'istituto referendario che serpeggiano tra i partiti politici, la domanda di cambiamento del sistema elettorale resti affidata al *referendum* abrogativo, a soluzioni parziali, mai esaustive, che propongono con più forza e più urgenza che mai, di legiferare compiutamente in materia elettorale. Purtroppo, ho paura che ancora una volta l'inerzia, l'incapacità del sistema politico di coagulare maggioranze riformatrici intorno ad una proposta di riforma del sistema elettorale faranno sì che l'unica strada aperta ai cittadini rimanga quella del *referendum*, con tutti gli svantaggi che questo comporta. A mio avviso, il fatto che rimanga a disposizione dei cittadini per esprimere un'indicazione, una voglia di cambiamento e di trasformazione solo il *referendum*, costituisce infatti una limitazione che rimette in causa critica-

mente l'attendibilità, la compatibilità dei partiti politici rispetto agli umori e agli orientamenti popolari. È questo un grave elemento di crisi e di debolezza del sistema politico.

Pertanto, pur condividendo il rimpianto contenuto nel messaggio presidenziale per le mancate e più vaste riforme di indirizzo generale, bisogna concludere che, ahimè, questo passa il convento della disponibilità delle forze politiche che è molto al di sotto delle esigenze. Questo però, ad avviso del relatore, non può esimerci dal legiferare anche su aspetti secondari, seppure non irrilevanti, come quelli affrontati dal disegno di legge n. 1767.

Il disegno di legge n. 3021 sul quale i colleghi Murmura e Galeotti hanno espresso consenso, costituisce a mio avviso una misura legislativa di completamento di quella griglia di provvedimenti che nel corso di questa legislatura si sono sforzati di adeguare l'ordinamento ad una esigenza di moralizzazione della vita pubblica e della vita amministrativa. Non soltanto la legge di riforma delle autonomie locali, con l'articolo 40 in modo particolare, ha previsto le condizioni per la decadenza e la sospensione degli amministratori, ma abbiamo legiferato anche in materia di scioglimento di interi consigli comunali indiziati di aver subìto l'influenza di gruppi di criminalità organizzata nella vita amministrativa. In tal modo abbiamo introdotto un criterio per certi aspetti straordinario di valutazione del rapporto tra istituzioni locali e malavita organizzata.

Con questo disegno di legge completiamo la griglia dei provvedimenti di moralizzazione, di garanzia e di trasparenza. Questo provvedimento riguarda l'elettorato passivo e quindi più direttamente il problema della selezione della classe dirigente al livello degli enti locali e regionali, perchè riguarda le elezioni dirette e le nomine di secondo grado che avvengono nell'ambito delle assemblee elettive degli enti locali e che si riferiscono alla gestione amministrativa di competenza dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consigli regionali. È questa un'esigenza diffusa ed avvertita. La Commissione parlamentare antimafia ha approvato un codice di autoregolamentazione per la scelta dei candidati e, potendo infondere in un codice di autoregolamentazione ciò che in una legge sarebbe passibile di eccezione di costituzionalità, ha indicato misure estremamente rigorose, radicali per quanto riguarda l'accesso alle liste da parte dei candidati. I partiti politici hanno accolto l'indicazione della Commissione antimafia, ma siamo già in grado di stendere un elenco delle deroghe che ci sono state nelle elezioni regionali siciliane e nelle ultime elezioni amministrative al codice di autoregolamentazione circa la scelta dei candidati operata dai partiti, che pure a livello nazionale - tutti senza eccezione - avevano fatto proprio quel codice di autoregolamentazione. Addirittura taluni partiti hanno inserito questo codice nei loro statuti interni.

Di fronte a questo parziale fallimento è necessario anche ricorrere alla forza della norma per imporre un maggior rigore, introducendo il principio della non candidabilità anche di quelle persone che abbiano riportato condanne non definitive, o che siano sottoposte a misure di prevenzione sia per appartenenza ad associazioni di tipo mafioso - quindi per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale - sia per

reati amministrativi particolarmente gravi come i reati di corruzione, di concussione o quelli che attengono alla trasparenza della gestione delle responsabilità amministrative, che richiamano il principio della legge di riforma delle autonomie locali, cioè la distinzione netta che deve intercorrere tra chi è detentore dell'indirizzo politico e chi invece – come funzionario, come tecnico responsabile o come dipendente di un'amministrazione pubblica – ha compiti e professionalità gestionali.

Si tratta sicuramente di norme estremamente rigorose. In Commissione c'è stato un dibattito anche appassionato: alcuni colleghi temevano che un eccesso di rigore fosse ai limiti della compatibilità costituzionale, ai limiti dei diritti soggettivi per l'elettorato passivo, diritti sanciti nella nostra Costituzione ma con riferimento all'ordinamento che deve poi disciplinarli. Questa legge rientra nei criteri normativi per regolamentare il diritto all'elettorato passivo; lo fa sotto l'urto d'una minaccia grave registrata non solo nelle regioni a rischio, ma in tante città e in tante zone del nostro paese. Diciamo che l'archivio di questa legislatura che sta declinando, l'archivio della Commissione antimafia è pieno di fatti non di ordinaria, ma anche di straordinaria corruzione che riguardano infiltrazioni, presenze, influenza determinante nei consigli comunali, provinciali e regionali di persone collegate in qualche modo alla criminalità organizzata.

Questa è la realtà. Ad essa non si può far fronte solo con appelli, con palliativi e neanche con la volontà, più volte ribadita, di autoriforma dei partiti politici, che pure rimane una condizione indispensabile.

Non sono fra coloro che sono convinti che solo la durezza della repressione o il rigore delle norme possano garantire moralità, trasparenza, efficacia e ridare tensione morale e dignità al sistema politico-istituzionale. Credo che questo attenga sempre a una riforma e a una revisione di natura culturale e ideale. Ciò è vero, ma è anche necessario che le norme aiutino lo sforzo di autoriforma e di rinnovamento dei partiti per fare pulizia in casa propria.

In questo senso, anche quel che appare spietato ed eccessivo può essere compreso di fronte alla gravità di una criminalità organizzata che non è solo una minaccia di violenza all'esterno delle istituzioni, ma una minaccia di inserimento, di occupazione, minaccia che può travisare i fini delle istituzioni, che sono anche quelli della politica, di assolvere al mandato del popolo e di rappresentare bisogni, esigenze e speranze dei cittadini. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 3010.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda il disegno di legge n. 3010 i colleghi, nei loro interventi, non hanno aggiunto nulla e hanno sostanzialmente concordato con i contenuti del provvedimento che stiamo esaminando, salvo le considerazioni espresse dal senatore Galeotti. Sono stati presentati emendamenti insieme ad altri colleghi, che discuteremo in sede di approvazione dell'articolato, per cui la mia replica è estremamente concisa.

Vi è un ampio consenso per approvare questo provvedimento che innova positivamente sia in materia di elettorato attivo, che in materia di revisione delle liste elettorali e di possibilità di voto in Italia per i cittadini iscritti nei cosiddetti comuni AIRE, quelli nei quali risiedono emigranti. Questa normativa aggiornata consente di avere una legislazione più moderna ed adeguata alle esigenze di elettorato attivo dei cittadini che compiono gli anni nella immediatezza del voto, consentendo loro di poter votare. Il relatore ribadisce pertanto le conclusioni della relazione scritta, e raccomanda l'approvazione del provvedimento come licenziato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Hanno facoltà di parlare i rappresentanti del Governo.

D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Signor Presidente, onorevoli senatori, replico in riferimento al disegno di legge n. 1776-*bis*, recante modificazioni alla legge sulla elezione del Senato della Repubblica. Il rinvio operato dal Presidente della Repubblica conteneva indicazioni sulle quali il Parlamento era invitato a riflettere sia in ordine alla contemporaneità di riforme più ampie sia in ordine alla riflessione sulle ragioni che potrebbero indurre a considerare le schede bianche e nulle in modo diverso.

L'andamento del dibattito in Commissione e la relazione del senatore Cabras in Aula convincono il Governo che le ragioni per le quali si propone di conservare il testo originario siano fondate, per cui il Governo concorda con le indicazioni del relatore.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, onorevoli senatori, questa legislatura – lo ha notato il senatore Cabras – non ha dato luogo alle auspicate, grandi riforme di carattere istituzionale o elettorale. Tuttavia, credo si darà atto al Ministero dell'interno, e in questo caso particolare al servizio elettorale, di aver svolto una serie numerosa di interventi a tutela della regolarità del voto e contro le infiltrazioni malavitose nelle liste elettorali.

Certamente gli onorevoli senatori ricorderanno le leggi che hanno già approvato: la legge n. 53 del 21 marzo 1990, in materia di misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (in quel caso le elezioni regionali amministrative), nonchè la legge 11 agosto 1991, n. 271, recante modifiche a procedimenti elettorali, legge chiamata più sinteticamente «antibrogli per le politiche» e che fu approvata – diciamolo francamente in quest'Aula – dopo il *referendum* sulla preferenza unica (l'elemento nominativo); credo che oggi molti parlamentari rimpiangano di non averla approvata prima, di averla «tenuta in frigorifero» per molti mesi. A tale proposito voglio rivendicare a me stesso, nella Commissione affari costituzionali del Senato, e ad un senatore che oggi è passato ad altro più prestigioso incarico, il senatore Guizzi, di essere stati gli unici che in quella sede palesammo l'esigenza di affrontare anche il problema del massimo delle due preferenze, che invece si preferì rinviare a dopo il *referendum*.

Oggi presentiamo qui altre due proposte di legge, che vanno a completare le altre già approvate, per cui si è parlato di «quadrifoglio» di proposte di legge per la difesa della regolarità del voto e per la tutela dalle infiltrazioni malavitose, e tengo a sottolineare che siamo in seconda lettura, di fronte a provvedimenti già approvati dalla Camera.

Fra queste proposte di legge, in particolare, mi soffermerò sul disegno di legge n. 3021, recante: «Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali».

A tale riguardo, signor Presidente, onorevoli senatori, tempo fa la 1ª Commissione affari costituzionali della Camera sviluppò una prima indagine sul numero degli amministratori ed eletti nei consigli comunali e regionali sottoposti a procedimento penale, nel cui ambito ascoltò l'allora direttore dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, il prefetto La Commare. La 1ª Commissione della Camera rimase estremamente scandalizzata nel constatare quale fosse in quel momento la situazione pendente e chiese esplicitamente al Governo di predisporre filtri più efficaci nei confronti della presenza nei consigli comunali, provinciali e regionali di consiglieri in qualche modo sottoposti a certi procedimenti giudiziari o sui quali potevano esistere sospetti di connessione con la criminalità organizzata.

Il Governo ha predisposto questo filtro. Sappiamo che esso è stato anche frutto di un dibattito piuttosto serrato, alla Camera, anche in sede di Commissione; in particolare si è parlato dei presupposti di costituzionalità di questo disegno di legge. In questo senso mi sono permesso di attirare l'attenzione sul fatto che l'articolo 51 della Costituzione stabilisce che per accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive i requisiti siano stabiliti dalla legge e che, per converso, questo dettato è molto diverso, per esempio, da quello dell'articolo 48, che parla di diritto di voto che non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile.

Ho voluto sottolineare questo punto per far capire che si tratta di un provvedimento che intende appunto avvalersi di questa disposizione dell'articolo 51 della Costituzione.

Ho sollevato poi anche alcuni problemi che potrei definire di sostanza. Se il Parlamento ha ritenuto di dare al Governo il potere di scioglimento di interi consigli comunali, tanto più credo vorrà dare, con leggi adeguate, dei filtri che consentano di dare a questo istituto (indubbiamente non è una vittoria della democrazia lo scioglimento di un intero consiglio comunale) il carattere veramente di ultimo strumento possibile per impedire l'affermazione di una situazione di malavita o di criminalità organizzata.

Certo, questo è – come dicevo prima – un disegno di legge coraggioso; ciò va anche sottolineato perchè troppo spesso, da parte dell'opinione pubblica, si dice o si intende in qualche modo ingenerare il dubbio che le istituzioni, il Parlamento, i partiti siano incapaci di corrispondere alle attese di trasparenza e di moralizzazione dell'opinione pubblica. Con questo disegno di legge noi dimostriamo il contrario, cioè che è proprio con l'iniziativa legislativa e poi con l'approvazione parlamentare che noi siamo in grado di dare un esempio preciso e concreto di trasparenza e di moralizzazione, quello che l'opinione pubblica si attende e si aspetta.

Il disegno di legge originario del Governo, il n. 5428, era per la verità più semplice lo voglio ricordare nella sua simmetria; nel senso che, oltre ad introdurre la situazione necessaria per i procedimenti per associazione mafiosa, prendeva le attuali norme esistenti in tema di sospensione degli amministratori, che come è noto sono contenute nelle leggi 1° giugno 1977, n. 286, e 11 novembre 1986, n. 765, e le estendeva anche alle figure dei consiglieri comunali, provinciali e regionali, attuando una perfetta simmetria e alla loro candidabilità. Il Parlamento ha inteso modificare tali norme e quindi di fronte a voi c'è un disegno di legge che riporta una sorta di situazione a stadi, a fasce, di questa vicenda; nel senso che vi sono dei reati che sono individuati come più gravi per un amministratore, e sono quelli appunto che possono dar luogo ad una non candidabilità, finchè dura la situazione, per condanna anche non definitiva: una categoria di reati che sono stati ritenuti meno gravi, per cui l'incandidabilità è legata ad una sentenza di primo grado in appello; vi è poi un'altra ulteriore categoria che riguarda in genere i reati comuni, purchè essi abbiano avuto in via definitiva una condanna a due anni di reclusione. Vi è poi appunto un trattamento nei confronti delle misure di prevenzione, per indiziati di associazione mafiosa anche con provvedimento non definitivo, o per coloro che siano sottoposti a procedimento penale per i delitti di associazione mafiosa che abbiano riportato anche condanna non definitiva, fattispecie che la Camera ha esteso anche al traffico illecito di droga, al traffico ed uso di armi, quindi a delitti che sono particolarmente gravi.

Dicevo prima che si tratta evidentemente di un atto di grosso coraggio e di responsabilità da parte della classe politica, un atto che credo l'opinione pubblica non potrà mancare di apprezzare. Esso taglia corto con grande nettezza e con grande chiarezza a tutta una serie di polemiche che si sono verificate, anche, ad esempio, in rapporto al codice di autoregolamentazione predisposto dalla Commissione antimafia. Ricordate le polemiche riguardanti il fatto se i partiti potessero o meno essere completamente informati della situazione dei loro appartenenti. Questo progetto di legge – lo vorrei sottolineare – invece pone a carico del candidato un onere di autocertificazione di non trovarsi in determinate condizioni, colpendolo penalmente qualora abbia prodotto una falsa, fraudolenta dichiarazione. E anche questo credo che elimini in modo netto tutta una serie di problemi che si erano presentati. Così pure, e lo si è visto in rapporto appunto ai problemi del codice di autoregolamentazione, è apparso spesso che comportandosi seriamente i grandi partiti, cioè escludendo dalle loro liste soggetti che si trovavano in determinate situazioni, si apriva la strada ad un proliferare di liste locali su cui questi pacchetti di voti venivano in qualche modo trasferiti. Ecco allora perchè ritengo che il Governo abbia fatto il suo dovere.

Sappiamo che qualcuno in passato si è chiesto se, in mancanza di queste grandi riforme di carattere istituzionale ed elettorale, valesse la pena di muovere lo stesso dei passi in avanti. Sì, vale la pena muovere dei passi in avanti, perchè non è chi non veda come, particolarmente in

certe regioni del paese, siamo di fronte a fenomeni di sfiducia nei confronti dei partiti tradizionali e delle istituzioni. Spetta quindi a noi rispondere con i fatti e sottolinearne la portata. Ho già fatto riferimento al fatto che se avessimo affrontato determinati provvedimenti prima del *referendum*, probabilmente il quadro offerto all'opinione pubblica sarebbe stato più chiaro. Ebbene, credo che con si debbano evidentemente ripetere questi ritardi, ma ritengo anche che con provvedimenti di questo genere si possa dare una risposta di grande autorevolezza ed anche di elevato significato morale all'inquietudine dell'opinione pubblica del paese. Credo sia questo il significato più profondo del disegno di legge n. 3021.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 3010, già illustrato dal senatore Guzzetti, vorrei semplicemente sottolineare tre punti: che si impedisce un'iscrizione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (è un buco aperto nella legislazione), obbligando così lo stesso comune di iscrizione per l'uno e per l'altro; si cancellano coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione, non solo in occasione delle revisioni semestrali, ma anche durante le revisioni dinamiche e si dà ai questori il compito di segnalare ai comuni chi si trova in queste condizioni; e poi, in rapporto ad alcune polemiche che erano state sollevate per le ultime elezioni di Napoli e di Caserta, si precisa opportunamente che il trasferimento degli atti relativi alle elezioni politiche dal seggio agli uffici competenti deve avvenire senza ostacoli, senza ritardi e senza trafugamenti, sanzionando penalmente con molta chiarezza chi dovesse procedere a questi ritardi, ostacoli e trafugamenti.

Ringrazio quindi i senatori per la loro attenzione e i relatori Cabras e Guzzetti per la loro valida illustrazione. Credo che tali disposizioni potranno completare quelle difese che vogliamo predisporre nei confronti di un fenomeno – a ragione i senatori Murmura e Galeotti ne hanno fatto cenno – che si va sempre più aggravando.

Credo che il fenomeno malavitoso lo si combatta da tre lati, anche se non è questa la sede per parlarne: dando un'efficace deterrenza alle misure di repressione nei confronti dei reati, rendendo difficile la profittabilità del crimine, cioè colpendone gli aspetti economici, e appunto, rendendo difficile, complicata e complessa l'infiltrazione nelle istituzioni e nella politica. Votando questi provvedimenti legislativi renderemo sempre più difficile e sempre più complessa questa infiltrazione e combatteremo di conseguenza su uno dei terreni principali di battaglia contro la criminalità organizzata che certamente è il problema numero uno che il nostro paese deve oggi affrontare. (*Applausi del senatore Cabras*).

Sui lavori del Senato

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, pochi minuti fa la Commissione bilancio, su richiesta del Gruppo di maggioranza relativa, ha sospeso i suoi lavori aggiornandoli a domani.

Noi non abbiamo nulla da eccepire, perchè se la maggioranza ha bisogno di consultarsi ciò mi pare legittimo. Però, signor Presidente, volevo significarle, come il nostro Gruppo insieme ad altri, ha dichiarato in Commissione bilancio che evidentemente gli impegni che erano stati già assunti relativamente al calendario per la giornata di domani vengono meno: bisognerà per lo meno ridefinirli, posto che in sostanza la giornata di oggi è andata persa.

Volevo solo che tale comunicazione rimanesse agli atti e che soprattutto la Presidenza di quest'Aula ne fosse esplicitamente informata.

SPOSETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPOSETTI. Signor Presidente, a quanto già detto dal collega Libertini desidero aggiungere che nell'Ufficio di Presidenza della 5ª Commissione non più tardi di due ore fa era stato concordato fra tutti i Gruppi, e quindi anche con il consenso di quello democristiano, un calendario di lavori che avrebbe consentito di licenziare il disegno di legge n. 3004-B per portarlo all'esame dell'Aula nella tarda mattinata o nelle prime ore del pomeriggio di domani, quindi in tempo utile per consentire a tutti i colleghi di informarsi sul lavoro della Commissione bilancio ed eventualmente dare la possibilità ad ognuno di noi e a quei colleghi che non hanno la possibilità di partecipare ai lavori della Commissione bilancio di presentare eventuali emendamenti al testo licenziato da quest'ultima.

Nonostante si fosse iniziato su questa linea e nonostante che lo stesso relatore avesse avviato la relazione, ci è stato chiesto di sospendere i lavori della Commissione stessa.

Signor Presidente, la pregherei di far partecipe di questa nostra esposizione anche il presidente Spadolini, perchè non più tardi di quattro ore fa quest'Aula in qualche modo, anche con riserve espresse dal nostro Capogruppo, ha consentito ad un calendario che prevede per venerdì mattina l'inizio della discussione del disegno di legge n. 3004-B.

Signor Presidente, in tali condizioni abbiamo già detto e riconfermiamo in questa sede che non vi sono le condizioni affinchè la 5ª Commissione possa completare il lavoro per venerdì mattina. Quindi, preghiamo la Presidenza di tener conto di ciò per eventuali modifiche al calendario dei lavori dell'Aula, perchè così come ci vengono richiesti rinvii dei lavori della Commissione, dal Gruppo della Democrazia cristiana (e, mi pare di capire, a nome della maggioranza), il calendario d'Aula non può essere rispettato.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo brevissimamente sulla stessa questione soltanto per dire che nel dibattito di questa mattina io avevo sciaguratamente previsto che ci sarebbe stato uno «sfilacciamento» di questo genere. Debbo dare atto al presidente Spadolini di aver tolto per questo il termine delle 19,30 di domani per la presentazione degli emendamenti, ponendosi il problema che il collega del Gruppo del PDS ha appena evidenziato.

Nella sede della Conferenza dei Capigruppo prevista per venerdì alle ore 12 esamineremo tutte le questioni: però è evidente che (per quello che stiamo facendo oggi pomeriggio, *nulla quaestio*, per il dibattito, se ci sarà la possibilità, sulle «superprocure», di domani, *nulla quaestio*) tutta la questione che riguarda i provvedimenti collegati e tutto ciò che verrà dopo deve rimanere totalmente aperto, per cui a questo punto non vi è altra possibilità che prendere decisioni conseguenti in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Ho preso la parola semplicemente per far notare alla Presidenza e ai colleghi il rischio che stiamo correndo; infatti, quello che è accaduto oggi si ripeterà moltiplicato nei prossimi giorni. Da questo «sfilacciamento» consegue un discredito generalizzato che credo non ci meritiamo dal punto di vista del lavoro che stiamo svolgendo e che abbiamo già fatto nella prima parte della sessione di bilancio. Il mio intervento è solo teso a sollecitare una riflessione politica da parte di tutti a questo riguardo, perchè poi il discredito sarà generalizzato.

PRESIDENTE. La Presidenza desidera assicurare ai senatori Libertini, Sposetti e Boato che si farà carico delle osservazioni che sono state avanzate in merito alla decisione adottata dalla 5ª Commissione.

La Presidenza, non ha, come è noto, alcuna possibilità di intervenire nei confronti delle decisioni che la Commissione ha assunto. Desidero solamente dire, al di là delle decisioni che la Commissione ha assunto, che il fatto che in Aula sono in corso delle votazioni avrebbe comunque, ad un determinato orario, costretto la sospensione dei lavori della 5ª Commissione, come era stato già annunziato dal presidente Spadolini quando ha comunicato l'*iter* delle varie attività.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1776-*bis*. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1.Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il

maggior numero dei voti validi espressi nel collegio, comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art.2.

1.Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente: «La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art.3.

1.I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purchè siano elettori del collegio.

2.I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati che siano stati designati presso gli stessi uffici elettorali di sezione anche rappresentanti dei candidati per le elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori del collegio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale. Ricordo che tale votazione dovrà essere effettuata a scrutinio simultaneo palese con il procedimento elettronico.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del presidente SPADOLINI

PONTONE. Signor Presidente, signori Sottosegretari, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1766-*bis*, che concerne modificazioni della legge elettorale 6 febbraio 1948, n. 29, sulle elezioni del Senato della Repubblica, ha visto un notevole e reiterato impegno sia in Commissione sia in Aula.

Quando il disegno di legge venne in Aula, noi, come Movimento sociale italiano, esprimemmo il nostro dissenso e il nostro voto contrario, ritenendo che le schede bianche e le schede nulle, proprio nelle elezioni del Senato, dove si trattava e si tratta di candidature uninominali, avessero una loro rilevanza in quanto potevano e volevano esprimere il dissenso di coloro che, pur facendo parte di quel partito, pur volendo votare quel partito a cui apparteneva il determinato candidato, non avevano altra arma, altra possibilità, per bocciare o per esprimere la loro sfiducia nei riguardi del candidato, che quella di votare scheda bianca oppure di annullare la scheda, proprio come segno di disapprovazione e di voto contrario. In quell'occasione noi sostenemmo che le schede bianche e nulle avevano un'importanza rilevante. Questa nostra posizione contraria ha trovato conforto nel messaggio che il Presidente della Repubblica ha inviato alle Camere. Ci riconosciamo in quanto ha detto il Presidente della Repubblica non perchè facciamo nostre le sue posizioni ma perchè esse riflettono quanto già avevamo affermato nelle nostre dichiarazioni di voto e in sede di discussione del disegno di legge. Il Presidente della Repubblica, rinviando il disegno di legge alle Camere, ha dato sostegno alle nostra tesi.

In effetti, così come afferma il Presidente della Repubblica, le schede bianche e nulle hanno un'importanza determinante nell'elezione del Senato in quanto si tratta di candidature uninominali. Inoltre il Presidente della Repubblica ha aggiunto – così come noi avevamo sostenuto – che è necessaria una riforma generale del sistema elettorale. La riforma del bicameralismo, invece, è stata in discussione qui in Senato per essere successivamente inviata alla Camera dei deputati dove è stata completamente modificata; in tale riforma doveva trovare uno sbocco anche il problema delle candidature per l'elezione del Senato e della Camera.

Il Presidente della Repubblica ha affermato che togliere una tale rilevanza ad un'espressione di volontà dell'elettore qual è quella manifestata attraverso la scheda bianca può non essere opportuno. «In ogni caso ritengo» – ha detto il Presidente della Repubblica – «che debba essere supportato da adeguate riflessioni sull'incidenza che una scelta siffatta potrebbe avere sul complesso di strumenti di consultazione popolare».

Noi abbiamo espresso il nostro voto contrario a questo disegno di legge e lo ribadiamo ancora una volta perchè le riforme elettorali attendono. Bisognava approvarle ma ciò non lo si è voluto o potuto fare. Si dice che forse saranno approvate nella prossima legislatura: un altro rinvio che non avremmo voluto e che non vogliamo.

Per questi motivi esprimiamo il nostro voto contrario sul disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. La votazione finale del disegno di legge n. 1776-*bis* è accantonata.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 3010.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), sugli emendamenti al disegno di legge n. 3010.

VENTURI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, dichiara il proprio nulla osta, ad eccezione dell'emendamento 13.0.2, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, per assenza della copertura finanziaria».

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1*. Non sono elettori:

a) coloro che sono dichiarati falliti finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2

1. All'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: «nel registro della popolazione stabile del comune» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)».

2. All'articolo 4 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 7 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 15 della legge 8 marzo 1975, n. 39, le parole: «hanno compiuto o» sono soppresse.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 8 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 16 della legge 8 marzo 1975, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «dell'anagrafe» sono sostituite dalle seguenti: «delle anagrafi di cui all'articolo 4»;

b) alla lettera *a)*, le parole: «nel registro della popolazione stabile del comune» sono sostituite dalle seguenti: «nelle anagrafi di cui all'articolo 4» e le parole: «o che lo avessero già compiuto ed abbiano,

a qualsiasi titolo, diritto di essere iscritti nelle liste elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4»;

c) alla lettera *b)*, le parole: «nel registro della popolazione stabile del comune» sono sostituite dalle seguenti: «nelle anagrafi di cui all'articolo 4» e le parole: «o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4».

2. Al secondo comma dell'articolo 8 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: «del registro di popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle anagrafi».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. L'articolo 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 17 della legge 8 marzo 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – *1*. L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e che compiano il diciottesimo anno di età entro il semestre successivo».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. L'articolo 11 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – *1*. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.

2. La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorità consolare e

deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore è iscritto.

3. Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.

4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalità di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.

6. Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7

1. Il quarto comma dell'articolo 16 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 è sostituito dal seguente:

«Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'articolo 4 per irreperibilità».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

1. Il terzo comma dell'articolo 27 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244, è sostituito dal seguente:

«Le funzioni di segretario della Commissione elettorale circondariale e delle relative Sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle Sottocommissioni istituite

presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne è sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9

Art. 9.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 è sostituito dal seguente:

«3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), nonchè il cancelliere o il funzionario competenti alla formazione delle schede e dei fogli complementari per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso;».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 32-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, aggiunto dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è inserito il seguente:

«Art. 32-*ter*. - *1*. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se già consegnato.

2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio, il quale ne prende nota nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

1. Il secondo comma dell'articolo 36 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 è sostituito dal seguente:

«Gli elettori residenti all'estero, ivi compresi quelli di cui al secondo comma dell'articolo 4, restano o sono assegnati ad una sezione nella cui circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima della emigrazione o, in mancanza, nella cui circoscrizione eleggono il proprio domicilio».

2. All'articolo 36 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli elettori per i quali non possono applicarsi i criteri di cui al secondo comma, nel caso in cui il territorio comunale sia diviso in più collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, dei consigli provinciali o dei consigli circoscrizionali, sono distribuiti presso le singole sezioni in eguale numero per ogni collegio. A tal fine gli elettori e le corrispondenti sezioni di assegnazione sono individuati rispettivamente secondo ordine alfabetico e progressione numerica».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11 e dei relativi subemendamenti:

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-...

1. Al secondo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, scelgono per la propria identificazione elettorale il cognome proprio o quello del coniuge o entrambi"».

11.0.1 TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-...

1. Il numero 4) dell'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

"4) trasmette immediatamente alla prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, da riprodurre, questi ultimi, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5)"».

11.0.2 GALEOTTI, FRANCHI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-...

1. L'articolo 60 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 200, è sostituito dal seguente:

"*1.* Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

3. La preferenza nominativa espressa per un candidato compreso in liste di altri Collegi è inefficace.

4. È, altresì, inefficace la preferenza nominativa espressa per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ed abbia scritto la preferenza nominativa per un candidato, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito.

6. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto la preferenza nominativa per un candidato, appartenente ad una di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

7. Le preferenze nominative espresse in eccedenza sono nulle. Resta valida la prima"».

11.0.3 CASOLI, VISCA, GEROSA, SANTINI, CUTRERA

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-...

1. Dopo l'articolo 60 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

"Art. 60-*bis*. – *1.* L'indicazione della preferenza può essere fatta segnando, invece, negli appositi riquadri riportati nella parte centrale della scheda, il numero col quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito.

2. Nel caso sia stata espressa preferenza con l'indicazione del cognome e con l'indicazione del numero, prevale l'indicazione nominativa.

3. È nulla la scheda che reca una preferenza espressa mediante numero quando non sia stato indicato alcun contrassegno di lista.

4. Le preferenze espresse segnando più di un numero sono tutte nulle"».

11.0.4 CASOLI, VISCA, GEROSA, SANTINI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-...

1. Al comma 2 dell'articolo 68 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1991, n. 271, dopo le parole: "ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza", sono inserite le parole: "ovvero il numero col quale il candidato stesso è contrassegnato nella rispettiva lista".

2. Allo stesso articolo 68, del citato testo unico n. 361 del 1957, al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando la scheda non contiene voto di preferenza, sul retro della scheda stessa e fuori dello spazio della lista votata viene subito impresso il timbro della sezione"».

11.0.5 CASOLI, VISCA, GEROSA, SANTINI

All'emendamento 11.0.4, al comma 1, nel capoverso 1, sostituire la parola: «segnando» *con l'altra*: «sbarrando» *e aggiungere in fine il seguente periodo*: «I riquadri devono contenere, progressivamente e prestampati, i numeri da 1 fino a quello corrispondente al numero massimo dei candidati della circoscrizione».

11.0.4/1 IL RELATORE

All'emendamento 11.0.5, al comma 2, sostituire le parole: «della sezione» *con le altre*: «contenente la dicitura "senza voto di preferenza"».

11.0.5/1 IL RELATORE

Invito i presenatori ad illustrarli.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, come ha già avuto modo di dire il senatore Galeotti nella discussione generale sui tre disegni di legge, noi intendiamo ritirare l'emendamento 11.0.1 e vorrei spendere due parole per spiegarne il motivo.

Lo ritiriamo perchè pensiamo che questa legge non sia la sede per introdurre argomenti che non attengono alla disciplina dell'elettorato attivo e alla tenuta e alla revisione delle liste elettorali, che è la materia sua propria. Inoltre, siccome è all'esame della 1ª Commissione della Camera dei deputati un disegno di legge, il cui primo firmatario è l'onorevole Labriola, che concerne la materia elettorale e il controllo delle spese elettorali dei partiti e dei candidati, e poichè sappiamo che in quella sede sono stati presentati emendamenti di questo genere, ritiriamo l'emendamento 11.0.1. Infatti l'argomento che esso affronta va più opportunamente collocato nell'ambito della discussione del disegno di legge che è all'esame della 1ª Commissione della Camera dei deputati.

GALEOTTI. Signor Presidente, confermando quello che avevo già detto in discussione generale, ritiro l'emendamento 11.0.2 che ho presentato insieme al senatore Franchi.

CASOLI. Signor Presidente, data l'omogeneità dei tre emendamenti che ho presentato insieme ad altri colleghi desidero illustrarli congiuntamente.

I presentatori del *referendum* – che si proponeva l'abrogazione delle norme concernenti la possibilità di esprimere più di una preferenza nell'ambito di una lista votata e la possibilità di assegnare le preferenze anche con indicazioni diverse da quella rappresentata dallo scrivere il nominativo dei candidati preferiti a fianco del contrassegno della lista votata – intendevano perseguire l'obiettivo di lasciare posto ad una sola preferenza chiaramente espressa, nell'intento, esplicitato dagli stessi promotori, di evitare per quanto possibile brogli ed altre pratiche non conformi ad un corretto rapporto tra elettori ed eligendi, che variamente si possono realizzare attraverso la gestione delle preferenze.

Questo obiettivo poteva essere raggiunto con la riduzione delle preferenze consentite da quattro o tre ad una; ma la sopravvivenza eventuale di altre norme del sistema elettorale avrebbe potuto non ridurre nel modo auspicato le possibilità di brogli e di pratiche elettorali non corrette, collegate al dosaggio dei voti di preferenza.

Orbene, proprio per favorire la realizzazione di tale intento e scongiurare i rischi provocati dalla non esplicita abrogazione di altre norme collegate, nel segno della massima coerenza, i promotori inte-

sero perseguire anche l'abrogazione di tutto ciò che sopravvivendo nel contesto della normativa avrebbe comportato il rischio di ingenerare equivoci rispetto alla sola preferenza che, in caso di esito favorevole del *referendum*, sarebbe stata consentita. Di qui nascono sia la proposta di abrogare l'indicazione delle preferenze tramite il solo numero d'ordine del candidato, sia la proposta di abrogare la possibilità di esprimere le preferenze seguendo anche più di un contrassegno di lista, sia la proposta di abrogare la possibilità di esprimere la preferenza senza neppure indicare il contrassegno di lista, tutte finalizzate, in forma meramente complementare, alla realizzazione dell'obiettivo della preferenza unica espressa nel modo più chiaro ed inequivoco possibile.

Una volta assicurato però l'obiettivo primario della cosiddetta preferenza unica ed eliminato dal vigente ordinamento elettorale ogni rischio di brogli e di non corretti rapporti tra elettori ed eligendi, nulla vieta la riscrittura delle parti di norme abrogate che, rispettando le esigenze di chiarezza e di correttezza auspicate dai promotori dei *referendum*, aiutino gli elettori a manifestare con la massima libertà, e senza ostacoli discriminanti anche per gli eligendi, la loro precisa e consapevole volontà. Ed infatti la possibilità di esprimere la preferenza soltanto mediante l'indicazione del nome e del cognome penalizza gli eligendi che hanno un nome difficile, creando un'odiosa discriminazione di posizione, offre l'occasione per interminabili dispute sulla validità del voto e della preferenza graficamente espressa in forma non corretta e penalizza gli elettori che per varie motivazioni non siano in grado di adoperare con dimestichezza la penna.

BOATO. La ringrazio a nome del senatore Strik Lievers.

CASOLI. In sostanza, proponendo questi emendamenti, riteniamo di non vulnerare il proposito e lo spirito che avevano mosso gli organizzatori dei *referendum*. Una volta però fissato l'obiettivo della preferenza unica, bisogna rimuovere gli ostacoli ulteriori alla libera esposizione del voto.

Gli emendamenti allora tendono a garantire una libera, responsabile e chiara possibilità di scelta per gli elettori ed a eliminare ogni rischio per quanti, avendo un nome difficile, rischiano di non essere graficamente trascritti in modo corretto sulla scheda dall'elettore che esprime il voto. (*Applausi dalla sinistra*).

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, ad avviso del relatore gli emendamenti 11.0.4 e 11.0.5 richiedono alcune specificazioni che consentono di rendere più esplicite le modalità di predisposizioni della scheda e ciò al fine di evitare confusioni. Si ipotizza, infatti, di stampare sulla scheda oltre che i simboli anche un riquadro contenente, progressivamente numeri pari al numero massimo dei deputati da eleggere per ciascuna circoscrizione. Al riguardo, ritengo opportuno specificare, come faccio, che con il subemendamento 11.0.4/1: «I riquadri devono contenere, progressivamente e prestampati, i numeri» riferiti ai candidati.

Il subemendamento 11.0.5/1, in rapporto alle nuove modalità di spoglio delle schede, tende a far sì che il Presidente, nell'effettuare lo

spoglio delle schede al momento in cui annuncia una scheda bianca, cioè non votata, oltre a timbrarla per evitare che possa essere compilata successivamente, come è avvenuto in molte occasioni di brogli, manualmente o con una stampigliatura, faccia constatare che la scheda non è stata votata, così da escludere il riutilizzo della scheda stessa per indicare un voto di lista o voti di preferenza.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, gli emendamenti in esame si inseriscono in un provvedimento che ha lo scopo di disciplinare l'elettorato attivo e concerne la tenuta e la revisione delle liste elettorali, i residenti all'estero, stabilisce la perdita del diritto elettorale per i falliti, i sottoposti a misure di prevenzione, a misure di sicurezza detentive, a pena che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici e così via. Si tratta di una normativa una volta tanto compatta, che disciplina un settore specifico.

Il provvedimento al nostro esame è importante dal punto di vista del regolare e disciplinato svolgimento delle consultazioni elettorali; ci perviene ora dalla Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, nella concitazione di questo fine legislatura, pur preso dalle questioni relative alle leggi collegate e al loro intreccio con la legge finanziaria, che, a quanto pare, è in arrivo, trova giustamente il tempo di occuparsi di queste misure importanti.

Sarebbe tuttavia gravissimo se il Senato, sottoponendosi a questo *tour de force*, facesse un'opera negativa e distruttiva rispetto a questo provvedimento, che, modificato, tornerebbe nuovamente alla Camera dei deputati. Una prima osservazione va fatta in questo senso: vi è stato un *referendum*, come è stato qui ricordato, ma gli elettori si aspettavano ben altro che una «leggina». I milioni e milioni di italiani che sono andati alle urne e che hanno sconfitto i calcoli opportunistici, votando per la trasparenza e per un diritto di voto non usurpato dalle cosche e dai maneggi partitici locali, avevano la speranza forse di vedere una riforma elettorale che fosse davvero conseguente al *referendum*.

Il Parlamento non produce questa legge elettorale, certo per i contrasti, esistenti, soprattutto per il fatto che vi è stato un ostruzionismo di maggioranza nel discutere di questioni elettorali, che risale fino al tempo della riforma delle autonomie locali.

Una legge regolatrice di aspetti prevalentemente tecnici dell'elettorato attivo, con un valore anche moralizzatore per quanto riguarda alcune misure di carattere penalistico di ordine pubblico, arriva al Senato, ma noi non diamo neppure questa agli elettori; la modifichiamo e la rinviamo alla Camera rendendo così incerto il suo *iter*.

Di qui, signor Presidente, il primo allarme che debbo farle presente, rivolgendomi direttamente a lei quale garante di questa Assemblea, perchè il Senato, approvando delle modificazioni, si assumerebbe una grande responsabilità.

La seconda questione, signor Presidente, che riguarda direttamente il magistero che lei ha egregiamente assolto in quest'Aula di garante

delle leggi e del corretto svolgimento dei nostri lavori, concerne l'ammissibilità di questa serie di emendamenti. Abbiamo ritirato i nostri emendamenti; poniamo una questione che si somma alla prima, che è di opportunità politica e di credibilità del lavoro del Parlamento, perchè non si legiferi in modo del tutto disordinato. L'altra questione attiene la sede propria in cui gli emendamenti sono collegati.

Signor Presidente, le pongo la seguente questione: le sembra che in base ai princìpi del Regolamento, che stabiliscono che gli emendamenti debbono concernere la materia, sia congeniale un emendamento che disciplini questioni che sono tipiche di leggi elettorali, in una legge che regola soltanto l'elettorato attivo e disciplina solo i meccanismi di revisione delle leggi elettorali in base alle qualità dei cittadini?

Ora, la questione dei voti di preferenza e della disciplina del modo di votazione è tipica materia da legge elettorale che riguarda tutt'altra cosa rispetto al meccanismo disciplinato da questa legge; quindi, si tratta di una questione che riguarda l'ammissibilità.

Intervengo tuttavia sotto questo profilo per richiamare un motivo fondamentale che riguarda l'inammissibilità di questi emendamenti e cioè il fatto che lei non deve consentire che passi inosservata una questione giustamente sollevata – sotto un altro lato del problema – dal senatore Casoli. Egli, infatti, ha sollevato il problema del *referendum*, che credo però che sia collegato a questi emendamenti ma in modo esattamente contrario a quello ritenuto dal senatore Casoli. Infatti noi non possiamo ignorare che la questione del *referendum*, signor Presidente, non può essere intesa in modo tecnico perchè il popolo sovrano (amatissimo dal Presidente della Repubblica, sbandierato come sovrano quasi assoluto da molti parlamentari che appartengono a questa Assemblea) non potrebbe certo ritenersi tale ove venisse viziato il significato del voto referendario.

Qui si vuole in qualche modo intaccare la motivazione del *referendum*, che è stato rivolto non solo ad abrogare le preferenze multiple, ma anche – questo era il fine del *referendum* perchè l'abrogazione in sè è un fatto tecnico-legislativo – a rendere irriconoscibile il voto, ad impedire la catena dei candidati e ad impedire i brogli elettorali per quanto una legge può fare. Questo era lo scopo del *referendum*.

L'emendamento, signor Presidente, potrebbe anche essere considerato innocuo nelle parti iniziali. Senatore Casoli mi rendo conto che alcune norme potrebbero essere considerate utili, pur se presentate in altra sede, tuttavia esse riguardano in qualche modo la reintroduzione del numero. In più oltre ad una normativa che appare razionalizzatrice, vi è una parte finale dell'emendamento 11.0.3 che tende ad introdurre norme che potrebbero benissimo essere superate da disposizioni regolamentari (quella del timbro, per esempio; non capisco perchè debba essere una legge a regolare tale questione). Inoltre non mi sembra che il Senato possa in maniera dignitosa modificare una legge a fine anno, alla fine della legislatura, rinviandola alla Camera con esito incerto per una questione di tipo regolamentare. Vi è, poi, un'ultima norma che spiega meglio l'emendamento e mi allarma vivamente.

Mi rivolgo allora al senatore Casoli chiedendo se è possibile accettare una norma – richiamandosi al *referendum* – che afferma: «Le preferenze nominative espresse in eccedenza sono nulle. Resta valida la

prima». Sicchè, se dicessi al mio affezionato elettore di votare (in deroga al *referendum* e alle leggi che, per effetto abrogativo, sono quelle vigenti che riguardano la preferenza unica) quattro preferenze e lui le votasse, rimarrebbe ferma la prima e io potrei riconoscere il voto che mi ha dato... (*applausi dall'estrema sinistra*)... grazie alle preferenze nulle che vengono indicate.

Allora, se volete questo, lo dovete dire, ma non ci dovete parlare del *referendum*. Dite che non vi è piaciuto, che lo avete subìto, che siete rimasti sconfitti e che tentate con una norma surrettizia di reintrodurre una normativa che è stata bocciata dal popolo sovrano; questo ci dovete dire.

Signor Presidente, lei non può rimanere neutrale di fronte a tale questione perchè noi abbiamo nel Regolamento una norma che vieta che il Senato decida in difformità da votazioni già assunte entro sei mesi. Se ciò vale per le norme che riguardano il legislatore, figuriamoci se questo rapporto analogicamente non possa stabilirsi col *referendum*, in cui la formazione della legge è affidata al popolo! Noi non ci possiamo prendere in giro su questo.

Allora l'inammissibilità è il mezzo per risolvere la questione, che tuttavia sarebbe risolta meglio politicamente, in maniera più corretta e senza drammi, dal ritiro dell'emendamento. Ecco perchè mi rivolgo al collega Casoli. Gli rivolgo auguri affettuosi, per essere stato nominato di recente ad un alto incarico di partito che riguarda la moralizzazione della vita pubblica, e quella del Partito socialista in particolare, cosa che interessa tutta l'opinione pubblica. Quindi della sua correttezza io non solo non ho motivo di dubitare, ma do pienamente atto della sua figura di parlamentare e di magistrato.

A questo punto mi rivolgo a lui: conviene fare una questione di inammissibilità attorno al valore del *referendum*? Conviene analizzare se questo è rispettoso della volontà del popolo? Conviene analizzare se questa è la sede della materia che voi volete introdurre? Meglio dire: la Camera ci ha dato, come ha detto il sottosegretario Spini, una normativa di livello tecnico elettorale con valore morale e moralizzatore; possiamo farla diventare legge dello Stato in un momento in cui non si riesce a mettere capo ai conti pubblici, in un momento confusionale e difficile per la vita pubblica; mettiamo almeno un punto fermo su questa legge, facciamola diventare legge della Repubblica e trasferiamo la trattazione di questa materia in quel disegno di legge che è all'esame della Camera dei deputati e che tratta la materia elettorale.

Signor Presidente, per queste considerazioni io mi rivolgo a lei perchè interponga i suoi buoni uffici per valorizzare tale questione che riguarda l'inammissibilità sostanziale e formale di questi emendamenti, ma in primo luogo mi rivolgo ai presentatori perchè evitino all'Aula un dibattito ed una controversia su queste tematiche e ritirino i loro emendamenti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, vorrei rispondere in modo analitico alle varie questioni che lei ha sollevato. Circa la prima obiezione (che sia grave che questa legge così importante debba tornare alla Camera per modifiche del Senato) devo rilevare che si tratta di questione politica che sarebbe arbitrario se fosse assunta dal Presidente

per dichiarare inammissibili emendamenti solo perchè, se approvati, comporterebbero il rinvio alla Camera. Questo è il primo punto.

Circa la seconda obiezione, riferita ad una presunta estraneità alla materia, devo rilevare che gli emendamenti in questione non sono estranei al disegno di legge in oggetto, che contiene già due articoli che modificano proprio il testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.

Circa il terzo punto, certamente il più delicato ed il più importante da lei sollevato, riconosco che si tratta di questione molto delicata. Proprio tale delicatezza non rende possibile da parte della Presidenza il ricorso all'articolo 97 del Regolamento (e del resto mi pare che lei stesso non lo abbia chiesto quando ha parlato di «buoni uffici»), che, in materia di improponibilità e di inammissibilità di testi, fa riferimento ad emendamenti e proposte che siano estranee all'oggetto della discussione, o in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato. Noi non siamo nè nell'uno nè nell'altro caso, evidentemente e quindi la Presidenza non può in alcun modo pronunciarsi sulla proponibilità o ammissibilità di questi testi.

Sulla più generale questione della possibilità di intervenire su norme oggetto di *referendum* abrogativo, lei sa che la dottrina è al suo interno divisa e che, al riguardo non si è ancora formata una posizione chiara ed unitaria. La Presidenza ritiene pertanto, proprio in relazione ai buoni uffici che lei invocava, che la decisione su tale punto spetti all'Assemblea, con una pronuncia sul merito (è la sola possibilità che abbiamo). Unico obbligo del Presidente del Senato è quello di garantire a tutti di pronunciarsi con chiarezza, avendo a conoscenza gli esatti termini della questione e della sua delicatezza. È quanto sta avvenendo in quest'Aula.

Competeranno ad altre sedi istituzionali, secondo le proprie competenze e nelle sedi proprie, eventuali ulteriori verifiche e decisioni.

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, sono d'accordo con lei che abbiamo non soltanto la possibilità, ma talvolta anche la necessità, di emendare provvedimenti approvati nell'altro ramo del Parlamento. Non mi pare il caso di questo disegno di legge, nel senso che si tratta di una normativa ben redatta, precisa e compatta. Mi permetto di dissentire dalla sua valutazione, e cioè che gli emendamenti presentati dai colleghi socialisti riguardino davvero l'argomento contenuto nel testo al nostro esame. Credo abbia invece ragione il senatore Maffioletti, e cioè che tali proposte modificative siano estranee o, come ho imparato a dire in queste Aule, ultronee. Signor Presidente, se me lo consente, debbo dire che questa valutazione è opinabile, così come lo è la mia; lei li dichiara ammissibili; io rimango insoddisfatto, ma accetto la tesi dell'ammissibilità.

Ora però si aprono due problemi sui quali penso che l'Assemblea dovrebbe riflettere un attimo. Il primo riguarda puramente e semplicemente un fatto tecnico: sia l'emendamento del relatore che quello

presentato dal senatore Casoli suggeriscono che le schede siano stampate in maniera diversa, e cioè che contengano al loro interno dei riquadri recanti i numeri. Qualcuno dovrebbe sapere – non mi rivolgo ai deputati di Perugia ma a quelli di Roma e di Milano – che a Roma bisognerebbe avere all'interno della scheda un riquadro con 54 numeri e a Milano con 52. Questa mi sembra un'operazione tecnicamente non molto fattibile, perchè produrremmo delle «lenzuola» per gli elettori di Roma e di Milano. Inoltre, se i colleghi del Partito democratico della sinistra me lo consentono, produrremo anche delle lenzuola in *technicolor!*

Sono contrario per una ragione di fattibilità a schede di tal genere, ma anche questo è naturalmente opinabile.

Sul secondo punto credo però che vi sia poco da opinare. È gravissimo il fatto che, dopo che l'elettorato italiano si è espresso con una maggioranza di enorme consistenza su un punto specifico riguardante l'eliminazione dei numeri per scrivervi soltanto il nome del candidato, quest'Assemblea intenda pronunciarsi reinserendo i numeri, cioè in netta opposizione con l'unica espressione popolare di sostegno ad una specifica riforma che riguardava non soltanto i numeri come strumento da evitare perchè fonte di brogli, ma esattamente quello che molti di noi vanno sostenendo in giro. Mi rivolgo a coloro che, soprattutto in questi giorni, hanno detto che bisogna ristabilire un contatto tra il candidato e i suoi elettori. Forse pensiamo che tale contatto si stabilisca su un numero, cioè che il candidato non sia riuscito a farsi conoscere in maniera tale da far scrivere in modo accurato all'elettore il suo nome sulla scheda?

Signor Presidente, credo che ciò sia assolutamente impensabile, ma se ciò avvenisse, tanto peggio per il candidato che non è riuscito a comunicare il suo nome in maniera comprensibile.

BOATO. Il senatore Strik Lievers, ad esempio, avrebbe qualche difficoltà!

PASQUINO. Mi pare che il collega Strik Lievers non abbia problemi di questo genere finchè rimane senatore; se poi decidesse di concorrere sciaguratamente per un seggio alla Camera dei deputati sono affari suoi.

Il punto cruciale è che non dobbiamo capovolgere l'esito del *referendum*, perchè sarebbe gravissimo; altro che picconata, ciò si tradurrebbe in un'operazione assolutamente devastante. Per di più, nel momento in cui buona parte dei senatori e deputati democristiani oltre che alcuni dei componenti di altri Gruppi affermano che bisogna stabilire un vero contatto tra l'eletto e i suoi elettori, rovesciamo totalmente il responso popolare.

Signor Presidente, questi emendamenti dovrebbero essere dichiarati inammissibili, ma credo che se i senatori socialisti ci penseranno un attimo li ritireranno con beneficio per tutti, compresi loro stessi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non voglio ripetere le argomentazioni già portate dai senatori Maffioletti e Pasquino anche per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo 11.0.4, pur con le modifiche chieste dal relatore con un subemendamento.

Faccio rilevare una questione che a me sembra assai importante e cioè che l'abolizione della preferenza plurima aveva come obiettivo dichiarato, e comunicato in ogni modo al popolo italiano, di evitare ogni possibile chiave combinatoria che in una misura o nell'altra potesse consentire il controllo del voto.

Le norme che abbiamo dinanzi reintroducono invece dei meccanismi che possono consentire, un tale controllo. Faccio specifico riferimento, oltre al comma 7 dell'emendamento 11.0.3, su cui si è già soffermato il senatore Maffioletti, al comma 2 dell'emendamento 11.0.4, dove si dice: «Nel caso sia stata espressa preferenza con l'indicazione del cognome e con l'indicazione del numero, prevale l'indicazione nominativa». Ecco un modo con cui, attraverso la selezione di un numero di controllo da dare a un determinato gruppo o categoria o complesso di elettori, si può poi verificare se gli elettori hanno effettivamente scelto quel nome. Mi sembra, questo, chiarissimo.

Quindi qui stiamo in una situazione di conflitto aperto con quello che è stato lo spirito del *referendum*, e in nessun caso può essere consentito, attraverso l'introduzione di una norma siffatta, l'elusione del risultato referendario.

Quello che non si vuol comprendere è che si può sfuggire alle obiettive difficoltà che quel *referendum* ha introdotto solo attraverso una riforma del sistema elettorale, dove, con l'adozione di un sistema di collegi uninominali, questo problema verrà risolto perchè gli elettori non dovranno scrivere alcunchè ma scegliere: questo è il punto. Siccome si rifiuta questa logica conseguenza di quel *referendum*, si intende aggirarne il senso, il significato e il risultato attraverso la reintroduzione di forme di votazione che possono consentire il controllo del voto: questa è la verità e io credo che gli elettori lo devono sapere.

Poichè io credo che forse non si è pensato, nella stesura di questi emendamenti, a tutte queste implicazioni e conseguenze, si è ancora in tempo per ritirare gli emendamenti, ed è quello che io mi auguro venga fatto, eventualmente aprendo in altra sede, rispetto a un disegno di legge apposito o comunque più coerente con queste problematiche, una discussione *ex novo* e non cercando di fermare, nel momento in cui sta per essere approvato definitivamente, un provvedimento che dovrebbe invece portare a una maggiore trasparenza, quale il disegno di legge che abbiamo al nostro esame il n.3010.

Quindi io mi auguro davvero che i proponenti ritirino questi emendamenti e che non introducano in quest'Aula, ma anche nel paese, la lacerazione gravissima che invece la loro approvazione porterebbe, perchè certamente non potrebbe restare inosservata.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, devo dire che ho ascoltato con molta attenzione questi interventi e mi sembra che davvero, per quel che riguarda l'emendamento 11.0.3, al di là delle questioni di ammissibilità o non ammissibilità rivolte alla Presidenza, i colleghi Maffioletti, Pasquino e Tossi Brutti abbiano ragione. L'emendamento 11.0.3, nella sostanza, rovescia il voto referendario, quindi io credo che noi non dovremmo avere esitazioni nel respingerlo e rivolgo anch'io un appello ai colleghi del Partito socialista perchè ritirino questo emendamento e non ci mettano nell'imbarazzo anche di doverci pronunciare su una materia su cui davvero in questi termini non dovremmo pronunciarci.

Mi sembra che la questione possa essere diversa, invece, per quel che riguarda i due emendamenti successivi, come integrati dal relatore. (*Interruzione della senatrice Tossi Brutti*). Ho udito con attenzione anche la riflessione sul comma 2, che non è certamente infondata.

Ricapitoliamo: che cosa ha detto il *referendum*? Il *referendum* ha stabilito che non ci devono essere le preferenze plurime, e su questo non c'è discussione; che non ci deve essere l'espressione del voto numerico, perchè, nella formula in cui era prevista nella precedente normativa elettorale, questo consentiva i brogli.

Se noi accettassimo l'emendamento socialista con le integrazioni del relatore, non vi sarebbe più alcuno spazio possibile per brogli perchè, ovviamente, con il timbro apposto immediatamente in caso di mancata espressione di preferenza, non vi sarebbe spazio per giocare con le schede attraverso l'indicazione numerica unica, cioè sbarrando un quadratino, e ovviamente non c'è possibilità di correzione del numero.

Certamente esiste il rischio evidenziato dalla collega Tossi Brutti qualora il comma 2 restasse nella sua attuale formulazione. Se ammettiamo la validità della preferenza quando essa sia espressa attraverso l'indicazione del cognome ma con un numero non corrispondente, vi è la possibilità di rendere riconoscibile la scheda. È un'osservazione molto seria che ci renderebbe impossibile approvare l'emendamento. Tuttavia se i proponenti accettassero di modificare l'emendamento o se il relatore prendesse l'iniziativa di presentare un subemendamento attraverso il quale si esplicitasse che, qualora non ci sia concordanza tra l'indicazione del cognome e quella del numero, la preferenza sarebbe nulla, a quel punto verrebbe a cadere ogni pericolo perchè la preferenza verrebbe annullata e quindi non ci sarebbe il problema della riconoscibilità della scheda. Se si modificasse in questo senso il comma 2, noi non contraddiremmo in nulla l'indicazione referendaria.

A questo proposito vorrei segnalare l'esistenza di un Club dei nomi difficili presieduto da un signore dal cognome così difficile che non saprei assolutamente scriverlo. Esso chiede che a tutti i cittadini con il cognome difficile venga assicurato il diritto di essere candidati e che venga assicurato il diritto degli elettori di votare anche persone aventi un cognome difficile. Il collega Pasquino ha obiettato che un candidato deve essere capace di far conoscere il proprio nome. Vorrei però segnalare al collega Pasquino che alcuni dei miei migliori amici non sanno scrivere correttamente il mio cognome. Il problema quindi esiste, è serio e pone una questione di costituzionalità della legge elettorale.

Se fosse possibile correggere l'emendamento nel senso indicato, il Senato potrebbe tranquillamente esprimersi a favore senza rischiare di violare l'indicazione venuta dal *referendum. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).*

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, intervengo nel dibattito precisando che non aderirò per intero alle proposte emendative presentate dal collega Casoli perchè mi sembrano eccessive.

Voglio quindi precisare il senso di una mia preferenza, ed uso questo termine perchè non voglio coinvolgere in questa discussione l'intero Gruppo della Democrazia cristiana. Svolgerò un ragionamento tentando di venire a capo della questione.

Non vi è dubbio che in quest'Aula del Senato non possiamo ribaltare il senso del risultato referendario: qualunque tentativo rivolto in tale direzione non può trovare il mio consenso.

Vorrei rimanere fedele alle motivazioni del provvedimento ammissivo da parte della Corte costituzionale e perciò limiterò le mie valutazioni soltanto a quella parte motiva del provvedimento in cui, ammettendo il *referendum*, si precisa in che direzione ci si è mossi. Abbiamo bisogno di trasparenza e di chiarezza e il modo in cui la si può raggiungere non è soltanto attraverso l'espressione nominativa; a mio avviso, si può ricorrere anche al numero. Del resto, vorrei ricordare che la Corte costituzionale si esprime una volta assumendo direttamente la motivazione, e un'altra volta ricavandola dalla motivazione assunta dai promotori del *referendum*. Non credo che i promotori del *referendum*, per rispettabili che siano – e lo sono –, possano impedire al Parlamento, con le loro proprie motivazioni, di poter legiferare.

«Una volta riconosciuto, come non si può non riconoscere, che col ridurre le preferenze consentite da quattro o tre a una i promotori perseguono l'intento – questa è la motivazione della Corte costituzionale – se non di evitare, almeno di ridurre le possibilità di brogli e pratiche elettorali non corrette collegate al dosaggio dei voti di preferenza»; non si può – si aggiunge – in pari tempo disconoscere che, per favorire la realizzazione di tale intento, gli stessi promotori – ecco come la Corte annota la motivazione addotta dai promototri – abbiano, nel segno della massima coerenza, perseguito anche l'abrogazione di tutto ciò, che altrimenti, sopravvivendo nel contesto della normativa, rischierebbe in qualche modo di togliere chiarezza alla sola preferenza che sarebbe consentita nel caso di esito favorevole del *referendum*.

Non trovo covincente tutta la casistica degli emendamenti del senatore Casoli; trovo, invece, convincente l'esigenza di consentire all'elettore provveduto e a quello meno provveduto di scegliere – se provveduto – la strada dell'indicazione letterale della preferenza e – se meno provveduto e se lo ritiene, perchè può anche non indicare preferenze – di esprimerla attraverso il numero.

Faccio due esempi; uno l'ha già riportato il collega Strik Lievers: sarà molto difficile riportare letteralmente il cognome «Strik Lievers»

da parte di un comune elettore. I dati ufficiali ci dicono che c'è una certa percentuale di analfabetismo nel nostro paese, sia diretto, sia indiretto; noi dovremmo imporre a tutti i cittadini di essere «letterati», impedendo a chi non lo è di potersi servire della formula istitutiva. Faccio un altro esempio, ricordando un collega DC Marzotto Caotorta; se un elettore scrivesse «Marzotto» il voto sarebbe nullo? E se dovesse scrivere soltanto «Caotorta», il voto sarebbe egualmente nullo? Possiamo arrivare ad una interpretazione corretta, che tenga conto che il corpo elettorale ha voluto eliminare le preferenze plurime, ma non le modalità espressive della preferenza unica? Certo, non mi convince la proposta di ritenere nulle tutte le altre preferenze indicate oltre la prima; vorrei dire questo al collega Casoli, perchè in tal modo, attraverso un gioco di combinazioni, arriveremmo a frustrare lo spirito referendario, che, invece, impone all'elettore di servirsi soltanto di un nome, o, nel caso di modifica, di servirsi soltanto di un numero. Non possiamo stabilire che, se venissero indicati, anzichè uno, quattro numeri, gli ultimi tre non sarebbero efficaci; lo stesso ragionamento varrebbe anche se si indicassero venti numeri e così facendo le combinazioni matematiche potrebbero davvero arrivare al controllo del voto. Non credo che ci muoveremmo contro lo spirito referendario di limitare ad una le preferenze se dicessimo che la preferenza stessa si può esprimere o attraverso l'indicazione di nome e cognome, o attraverso l'indicazione del cognome, oppure – in caso di doppio cognome – attraverso l'indicazione di uno solo di essi quando ciò non ingeneri dubbi, aspetto che può riguardare in particolare l'elettorato passivo femminile.

Mi muoverei allora in questa direzione, signor Presidente, procedendo per divisione. Per quanto mi riguarda, degli emendamenti presentati, posso accettarne al massimo due, mentre non mi sento di condividere gli altri. Essi restano, infatti, all'interno della vecchia logica della legge elettorale, che ammetteva la preferenza plurima e prevedeva una serie di salvaguardie, poichè il seggio elettorale fosse interprete fedele della volontà effettiva dell'elettore.

C'è poi un'altra questione che vorrei sollevare. Nell'emendamento 11.0.4 è detto che la preferenza può essere espressa segnando in appositi riquadri, riportati nella zona centrale della scheda, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato che si intende preferire. In proposito, muovo un preciso rilievo. Il primo comma dell'articolo 60-*bis* spezzerebbe la modalità espressiva del voto dell'elettore in due momenti distinti: ci sarebbero, cioè, un primo momento che si consuma con l'apposizione del segno a favore della lista prescelta e un secondo momento che si consuma con l'indicazione eventuale della preferenza in uno spazio diverso. Nel 1953 la cosiddetta «legge truffa» non passò anche per questo motivo.

SANESI. Non solo per questo.

MANCINO. Certo. Non passò anche perchè qualcuno aveva indicato solo le preferenze senza apporre il voto sul simbolo e perchè qualcun altro, utilizzando le diverse modalità di espressione del voto, aveva reso nulla la scheda. Qual è allora la via d'uscita? L'indicazione

della preferenza può essere fatta segnando nel riquadro apposto accanto al simbolo di ciascuna lista (lasciando cioè immutata la geografia della scheda elettorale) il nome e il cognome, oppure il numero del candidato, in modo da salvaguardare la lista ove mai si fosse omesso di votarla e ci si fosse limitati ad esprimere solo il nome e il cognome o il numero ad esso corrispondente del candidato.

Da questo ragionamento ricavo che non è contro lo spirito del *referendum* votare, anzichè con il nome e il cognome, con il numero, e che, se intendiamo salvaguardare l'interesse e la volontà vera dell'elettore, non dovremmo discostarci dal disegno della comune scheda elettorale per consentire una modalità di espressione del voto di preferenza, espressione che non è obbligatoria: posso infatti votare solo il simbolo, così come posso indicare anche la preferenza.

Rispetto al resto, signor Presidente, avrei le mie riserve. Rispetto alle osservazioni avanzate dai colleghi che si sono attestati sulla difesa del risultato referendario, mi muoverei soltanto in due direzioni: rendere possibile l'espressione del voto attraverso il numero e indicare nella casella apposita oltre il nome anche il numero. (*Applausi dal centro*).

BOGGIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIO. Signor Presidente, vorrei richiamare l'Assemblea ad una valutazione circa l'attuale legge elettorale. Se un candidato si chiama Omodei Zorini (cito un nome illustre) e sulla scheda si scrive «Zorini», il voto di preferenza è valido. Se un candidato ha un nome difficile, egli può ricorrere all'espressione: «detto...». Come è noto, molti scrittori ricorrono ad uno pseudonimo; ad esempio, Collodi è un nome che non esiste in senso proprio. Questa osservazione vale, ad esempio, per il nome «Bettino Craxi»: qualora si scrivesse sulla scheda «Bettino Craxi» e non si indicasse invece: «detto Bettino», il voto non sarebbe valido.

Ci sono disposizioni, nell'ambito dell'attuale legge elettorale e della sua consolidata interpretazione, che consentono, anche per i nomi difficili, ove si usi l'espressione «detto» o una parte del cognome – qualora essa non dia adito ad una possibile interpretazione errata – di rendere valido il voto indipendentemente dal fatto che siano scritti esattamente. Ad esempio, io ho un cognome con una doppia «g»; se fosse scritto con una sola «g», il voto sarebbe comunque valido.

Non discuto sulla problematica che è stata sollevata, perchè ritengo che la volontà dei cittadini, espressa attraverso il *referendum* (giusto o ingiusto) debba essere rispettata e sia intangibile. Resta il fatto che la legge vigente consente già di ovviare a quei casi che erano stati ampiamente previsti anche durante la campagna elettorale, come aveva fatto presente l'onorevole Gawronsky; queste situazioni si verificherebbero in molte zone del Friuli-Venezia Giulia, che ormai, per gran parte, non sono più italiane e in molte zone del Trentino-Alto Adige, dove vi sono cognomi difficili.

La legge consente già di usare dei sistemi che possono semplificare i nomi difficili; il *referendum* non ha esplicitamente dichiarato se ciò sia

previsto o prevedibile, ma tale fattispecie è già trattata dalla vigente legge e basta interpellare chiunque abbia esperienza di presidente di seggio nel corso delle elezioni politiche per sapere quanto la casistica sia vasta e come sia stata costantemente e positivamente affrontata.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, ritengo che si debba scrupolosamente applicare il risultato del *referendum*.

Possono effettivamente esservi delle difficoltà applicative, ma nulla vieta, ad esempio (e mi limito a questa osservazione), che si possa indicare un candidato solo con le lettere iniziali del nome e del cognome. Ciò faciliterebbe l'espletamento del mandato di tutti i cittadini ed osserveremo così il risultato del *referendum* e la volontà di ciascun elettore. Non possono pertanto essere accolti, a mio avviso, gli emendamenti presentati dal Gruppo socialista.

DIANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA. Signor Presidente, per richiamarci allo spirito del *referendum* dobbiamo ricordare che, nel corso della campagna referendaria, il fatto di esprimere il nome per iscritto era stato sottolineato non soltanto per avere una sola preferenza, ma anche perchè si era detto - e mi sembra che siano state portate delle prove al riguardo - che i numeri possono essere alterati: possono cioè essere fatte delle aggiunte oppure i numeri stessi possono essere cambiati. (*Applausi dall'estrema sinistra*). Ecco perchè si è insistito che si scrivesse il nome. Questo può portare a qualche inconveniente: è vero, elimina però sicuramente molti altri inconvenienti. Era questo, io credo, uno dei motivi che hanno indotto 27 milioni di italiani a votare in un certo senso, cosa che oggi credo non possiamo nè ignorare, nè sottovalutare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la materia è indubbiamente complessa e controversa e purtroppo il relatore si rammarica che questi emendamenti siano arrivati solo in Aula. Se fossero stati presentati in Commissione, avremmo potuto discutere con maggiore tranquillità e con un po' più di tempo a disposizione. Dobbiamo sempre tenere presente che abbiamo alle spalle un *referendum* sul quale oltre 27 milioni di italiani si sono espressi, un *referendum* che, nelle motivazioni, della sentenza della Corte costituzionale di ammissibilità, richiamate anche dal presidente Mancino, contiene le indicazioni che possono far ritenere disciplinabile la materia, senza contravvenire all'esito referendario, con una normativa appropriata.

Quindi, c'è, indubbiamente, una situazione di difficoltà e di imbarazzo e molte delle motivazioni che sono state addotte dai colleghi nei loro interventi francamente il relatore non si sente di respingerle. Invece, la motivazione addotta dal senatore Pasquino, secondo cui il farsi conoscere, da parte del candidato in campagna elettorale, consente all'elettore di esprimere un voto nei confronti di un candidato che ritiene di suo gradimento, non mi ha molto convinto, per la circostanza di avere un nome particolarmente complesso e difficile da scrivere. Per la sfortuna dei candidati, vi sono nomi di provenienza straniera, o non italiani lunghi e complessi che rendono ulteriormente problematica la scrittura sulla scheda. Non enfatizzo il discorso sugli analfabeti, che pure esistono, nè uso questo argomento per tentare di vanificare l'esito referendario, però, obiettività vuole che tutti questi argomenti siano tenuti presenti per trovare una soluzione che sia equa e non una soluzione che (avendo per premessa una sorta di presunzione dell'imbroglio: tutti cioè imbroglierebbero) finisca poi per punire e penalizzare chi si comporta da cittadino ed elettore onesto e che, talvolta può incontrare delle difficoltà, come nei casi già ricordati, nell'esprimere il voto dovendo scrivere un cognome difficile o avendo difficoltà a scrivere un cognome nella scheda.

Detto questo, esprimerò il parere sugli emendamenti in esame. Per quanto riguarda l'emendamento 11.0.3, chiedo che si proceda alla votazione per parti separate, perchè una parte di tale emendamento tende a regolamentare l'espressione del voto evitando che nei seggi nascano interpretazioni talvolta contraddittorie o che nello spoglio delle schede sorgano questioni che consentano magari una decisione difforme da seggio a seggio nella stessa circoscrizione.

Quindi, il relatore è favorevole ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'emendamento 11.0.3, mentre esprime parere contrario sui commi 6 e 7. Infatti, è convincente l'osservazione che quando un elettore abbia indicato più di un contrassegno di lista e abbia votato poi nominativamente un candidato, quella scheda debba essere annullata, dato che è difficilmente identificabile la volontà dell'elettore che ha votato più simboli e (così si è sempre interpretata la norma in questi anni) la prevalenza va data al voto sul singolo; la votazione plurima di simboli induce l'inefficacia del voto, la nullità della scheda. Allo stesso modo, mi pare condivisibile - il relatore è di questo avviso - che quando siano votati più candidati la scheda debba ritenersi nulla per difficoltà di identificare la volontà dell'elettore e che non si debba ritenere valida la scheda e attribuire la preferenza al primo dei candidati indicati.

Per quanto concerne gli altri due emendamenti, per le considerazioni che ho fatto prima e tenendo conto che alla Camera dei deputati sono stati presentati e sono già in fase di esame alla Commissione affari costituzionali, provvedimenti in materia, ritengo che essi andrebbero più opportunamente inseriti in altro contesto; quindi, il relatore inviterebbe i proponenti a ritirarli (ovviamente ritirando i propri subemendamenti), per le difficoltà che incontriamo quest'oggi a esprimere un voto che rischia di essere molto complesso e soprattutto di non ottenere i risultati che onestamente ci proponiamo. Ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del collega Diana; le sue perplessità sarebbero superabili se fosse approvato il mio subemendamento all'e-

mendamento del senatore Casoli. Se indicassimo nella scheda i numeri corrispondenti al numero massimo dei candidati da eleggere e l'elettore esprimesse il voto o indicando nome e cognome, o solo il cognome del candidato, oppure sbarrasse uno dei numeri, il rischio di una modifica del voto, per cui un «uno» può diventare «dieci», non ci sarebbe più, perchè l'elettore sarebbe vincolato a sbarrare uno dei numeri prestampati. Però, in questo caso sopravviene l'osservazione del presidente Mancino, che è del tutto pertinente. Prevedere un riquadro, come il mio emendamento propone, unico per tutti i simboli, per cui l'elettore voterebbe un simbolo ed indicherebbe nel riquadro una preferenza tra i candidati, potrebbe provocare il rischio che ha richiamato il presidente Mancino. Sovente, essendo noi molto esperti di votazioni, non teniamo conto della condizione media del cittadino, che oltretutto, quando entra in una cabina, viene in qualche modo a trovarsi in qualche difficoltà psicologica; spesso è stimolato a fare in fretta, a non rimanere per molto tempo nella cabina ed è indotto a commettere errori. Quindi, prevedere un riquadro con il numero massimo dei candidati, identificati con un numero, e costringere l'elettore a votare da una parte il simbolo e dall'altra la preferenza può comportare un rischio di voto di preferenza e non di voto al simbolo, e quindi delle schede nulle. Infatti, in questo caso, votando il numero e non indicando il nome, non può valere la disposizione dell'articolo aggiuntivo precedente, laddove, quando si vota un candidato incluso in una lista, valgono il voto di lista e il voto per il candidato; in questo caso, votando il numero non si vota la lista, questo voto è perso per la lista. D'altro canto, l'indicazione che dava il collega Mancino per eliminare questo inconveniente, di consentire di votare il numero accanto al simbolo – posto che io sarei contrario di far votare il cognome o un numero (questo non è possibile, è contro il *referendum*; quindi non stiamo a girarci attorno e a contendere inasprendo i rapporti politici che non vi è motivo vengano inaspriti) – presenta un inconveniente; in questo caso, se non è possibile indicare direttamente il numero, si deve prevedere un riquadro con i numeri corrispondenti al numero massimo dei candidati per ogni simbolo. Quindi (parlo soprattutto delle circoscrizioni di Milano-Pavia, di Roma, di Napoli, di Torino, Vercelli-Novara e di altre province) avremmo delle schede che sarebbero degli autentici lenzuoli.

Mi rammarico che non si sia introdotto il voto elettronico, la lettura ottica della scheda e previste altre procedure che eliminino dopo averne discusso per anni e anni (infatti, questi ultimi problemi non sono stati affrontati neppure dopo l'esito del *referendum*, pur discutendone da decenni). In questo paese si sostengono tante spese e si predispongono tanti interventi di informatizzazione e di modernizzazione della pubblica amministrazione, mentre non si è mai ritenuto di compiere l'unico intervento utile riferito all'atto più importante di democrazia, e cioè del voto dei cittadini.

Mi rendo conto che la conclusione a cui giungo può sembrare «pilatesca», ma non lo è, perchè esprimo con coscienza un parere convinto. Non sono convinto di esprimere un parere favorevole su proposte modificative avanzate in quest'Aula (ho tentato, con la presentazione di alcuni subemendamenti, di migliorare la formulazione degli

emendamenti 11.0.4 e 11.0.5), perchè non sono, onestamente, in condizione di esprimere con tranquillità un voto e di adottare una scelta legislativa che, da un lato, rispetti l'esito del *referendum* e, dall'altro, stabilisca una modalità di espressione di voto che non rischi di peggiorare la situazione attuale in termini di voti nulli, di schede contestate, o di rendere più difficile il voto per tanti elettori, o, addirittura di renderlo impossibile per altri.

Per queste ragioni, invito il senatore Casoli a ritirare i suoi due emendamenti, rinviadone la discussione in sede di Commissione, dopo aver svolto una più ampia riflessione su una materia di per sè complessa e dagli esiti importanti, esonerandoci dal votare emendamenti aggiuntivi sui quali non dico che non abbiamo la garanzia del rispetto del voto referendario (condivido quella parte dell'intervento del collega Mancino che ha trattato questo argomento), ma non ci troviamo comunque in una condizione di tranquillità che ci permetta di ritenere che la soluzione giuridica che diamo all'esito del *referendum* sia rispettosa anche della garanzia di consentire al cittadino di votare in modo che la sua volontà sia validamente espressa.

Invito pertanto nuovamente il senatore Casoli a ritirare gli emendamenti 11.0.4 e 11.0.5; altrimenti, personalmente, esprimerò un voto contrario. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la materia contenuta nell'emendamento 11.0.3 ci trova concordi, ad eccezione dei commi 6 e 7, per i quali il Governo si rimette all'Aula.

Per quanto riguarda le materie trattate dagli emendamenti 11.0.4 e 11.0.5, esse sono di tale delicatezza che non le ritengo una questione di Governo; per questo motivo, mi rimetto al parere dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.3.

LIPARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, interpreti, se crede, questo mio intervento come una dichiarazione di voto. Però, pregherei la Presidenza, al di là dell'opinione espressa dal relatore, ove i presentatori non accogliessero l'invito di ritirare l'emendamento 11.0.3, di metterlo in votazione per parti separate, comma per comma. Infatti, la stessa motivazione che ha indotto il relatore a ritenere di non condividere i commi 6 e 7 in quanto meccanismi idonei a consentire la riconoscibilità del voto, vale anche, e dire i forse, a maggior ragione, per i commi 3, 4 e 5.

Sinceramente, onorevole Spini, mi meraviglio del fatto che lei abbia espresso parere favorevole su questi commi. Un comma come il terzo, che recita: «La preferenza nominativa espressa per un candidato compreso in liste di altri collegi è inefficace» tende a razionalizzare il voto di *équipe* e quindi di corrente, di gruppo. Si può dire ai propri

elettori di votare tutti per Occhetto o Forlani, anche se sono di un altro collegio, poichè sarà valido il voto e non la preferenza. Ciò è assurdo, e diventa meccanismo di riconoscimento.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma se lei è candidato in quel collegio e chiede di votare per Occhetto (o, nel suo caso, forse, per Forlani) finirà per fare del male a se stesso, perchè non riuscirà mai a farsi votare da nessuno.

LIPARI. Non capisco la sua risposta. Se la *ratio*, così come ha detto il collega Mancino, dell'ammissione del quesito referendario era quella di evitare il riconoscimento, quale migliore occasione di riconoscimento che indicare il nome di un candidato che non fa parte di quel Collegio e far cadere solo la preferenza (ovvia, perchè non essendo candidato non potrebbe essere eletto), rendendo valido un voto che invece è esprimibile attraveso la lista? Lo stesso discorso vale per i commi 4 e 5.

Quindi, come ripeto, salvo l'invito ai presentatori di ritirare l'emendamento 11.0.3, pregherei di sottoporre a votazione ciascun comma separatamente.

Così pure, nel caso che si metta in votazione l'emendamento 11.0.4, pregherei che ne fosse votato separamente il comma 2, in quanto anch'esso costituisce un meccanismo di riconoscibilità del voto.

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi... (*Brusìo in Aula. Commenti del senatore Guzzetti. Repliche del senatore Lipari*). Senatore Guzzetti, un momento di pazienza. Spiace anche a me che la Commissione non abbia potuto approfondire in via preventiva l'argomento che abbiamo introdotto in questa Aula, e tuttavia mi pare che il dibattito che si è svolto qui, essendo la questione delibabile con la ragione e il buon senso, abbia già consentito di fare chiarezza.

Vorrei soprattutto cercare di convincere tutti che qui non c'è nessuno che ha il desiderio di aggirare il responso referendario; quindi, togliamoci dalla testa l'idea che stiamo trattando una materia scandalosa.

Conosciamo tutti la sentenza della Corte costituzionale e il responso referendario. La finalità degli emendamenti presentati dai colleghi Casoli ed altri, specialmente per quanto riguarda l'espressione numerica del voto, è un'altra: quella di rispettare il responso referendario, che mirava soprattutto ad impedire brogli e riconoscibilità dell'elettore e a consentire a tutti i cittadini, anche agli analfabeti, agli anziani, alle persone scarsamente vedenti, di esercitare l'elettorato attivo nonchè a consentire a tutti i cittadini della Repubblica di esercitare l'elettorato passivo, cioè di essere votati senza l'*handicap* derivante dalla complessità o dalla duplicità del loro cognome.

Mi soffermo soprattutto sulla questione del voto attraverso il numero. Sugli altri emendamenti non è il caso di dilungarsi molto.

Posso anche convenire, ad esempio, con il collega Lipari quando afferma che è inopportuno l'emendamento che prevede che, ai fini della validità del voto, possa essere considerata la sola preferenza come elemento di riconoscibilità del voto stesso. Tuttavia la questione importante che abbiamo sottoposto all'attenzione dell'Aula oggi è quella della recuperabilità di un'espressione di voto numerica senza intaccare il responso referendario. È questo l'obiettivo che si intende raggiungere, non l'aggiramento del *referendum*, anche se immagino che domani, non in Parlamento ma al di fuori di esso, esploderà un certo bigottismo referendario per cui sarmo presentati come parlamentari truffaldini. Qui invece stiamo svolgendo un dibattito serio ed approfondito.

Da parte dei colleghi Strik Lievers e Mancino sono stati portati argomenti seri e non truffaldini per giungere alla conclusione che è possibile il ricorso ai numeri senza aggirare l'esito del *referendum*. Quest'ultimo infatti – lo ripeto ancora – non è contro il numero; non esiste il tabù o la demonizzazione del numero. Il *referendum* è contro il numero come veicolo di brogli.

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue* FABBRI). Con piena disponibilità autocritica per quanto riguarda il contenuto del nostro (lo definisco così perchè è come se ne fossi firmatario) emendamento primitivo e alla luce dei ragionamenti che sono stati svolti, non vi è ombra di dubbio che il subemendamento del relatore, che prevede il riquadro recante tutti i numeri, consente sicuramente di non eludere il responso ed il senso del *referendum* e va sicuramente nella direzione di consentire il voto al milione di analfabeti che c'è in Italia. Il nostro è un paese democratico che vuole dare a tutti i cittadini la possibilità di partecipare al voto scegliendo tra i candidati, finchè vale il sistema proporzionale con la lista di preferenze. Non possiamo ora fare un ragionamento prevedendo che cosa accadrà quando ci sarà il sistema uninominale, un ragionamento cioè in base ad un'ipotesi che non esiste ancora, ad una situazione *de iure condendo*.

Come minimo, quindi, se abbiamo a cuore non la polemica tra chi si è schierato da una parte e chi dall'altra nel corso della campagna elettorare per il *referendum* ma l'interesse dell'elettore, dobbiamo tutti convenire che il subemendamento presentato dal senatore Guzzetti soddisfa quest'esigenza.

È stata sollevata un'obiezione richiamandosi alla legge truffa del 1953. Quando si dice che si può esprimere la preferenza sia attraverso il cognome sia attraverso l'indicazione del numero, l'elettore è posto in condizione di capire. Come spesso mi accade, mi aveva convinto anche l'argomentazione del collega Mancino; e qui mi rivolgo soprattutto, collega Diana, a chi ha combattuto per il *referendum*. È triste che in questo paese si debba confiscare o conculcare il diritto di una minoranza composta da un milione di cittadini per paura che il seggio elettorale, costituito dall'ordinamento giuridico e dalla Repubblica italiana, sia composto da criminali. Dobbiamo cominciare a pensare che il seggio elettorale sia in grado di esercitare un controllo. Nel momento in cui abbiamo eliminato le preferenze plurime, che erano il

veicolo per il controllo illegittimo dei voti, nel momento in cui abbiamo deciso di timbrare la scheda bianca per evitare manipolazioni, ebbene abbiamo ridotto enormemente il pericolo. Nel momento in cui - come suggerisce il collega Mancino - stabiliamo la possibilità di votare, a fianco al simbolo della lista, indicando il numero o il nome del candidato, diventa ultroneo e manifestazione di oltranzismo cautelare affermare che c'è lo spettro dei brogli. Se vogliamo eliminare i brogli accediamo allora alle proposte del sottosegretario Spini, instauriamo il metodo di votazione con scheda elettronica e così rimuoveremo ogni pericolo. Diversamente, ci sarà sempre un minimo pericolo di brogli, anche con il riquadro, perchè se tutti i componenti del seggio sono d'accordo nell'imbrogliare scriveranno dodici dove è segnato uno.

Concludendo, chiedo ai presentatori degli emendamenti di soffermarsi soprattutto sul cuore del problema che abbiamo portato in quest'Aula, avendo di mira le elezioni. Infatti, colleghi che magnificate il *referendum*, siccome il Parlamento non è stato in grado di legiferare in altro modo, assisteremo alla campagna più cannibalistica sulla preferenza unica. Pertanto, dovremmo almeno mettere tutti gli elettori in condizione di scegliere e di esprimere la propria preferenza.

Quindi la mia approvazione va in via prioritaria ad un emendamento del senatore Mancino che non ha ancora preso vita, mentre ritiriamo l'emendamento originario che avevamo presentato, con cui si prevedeva di sostituire il numero al nome; in subordine rivolgo un invito a tutti i colleghi, nello spirito della saggezza del Senato e della buona fede, ad approvare il subemendamento presentato dal senatore Guzzetti, che è assolutamente garantista sotto ogni profilo, garantendo qualcosa in più per i cittadini non letterati, come li ha chiamati il senatore Mancino, che vogliono esprimere la loro preferenza.

Quindi, non bisogna sollevare nessuno scandalo perchè non vi è nessun tentativo di elusione, ma solo il desiderio di raggiungere una finalità che coincide con l'interesse pubblico di dare pienezza al diritto dei cittadini di votare e di essere votati, di esprimere la preferenza e di riceverla. (*Applausi dalla sinistra*).

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, il dibattito non è stato certamente inutile perchè la proposta ora avanzata dal senatore Fabbri coglie il valore anche delle nostre critiche e in precedenza il senatore Mancino aveva espresso osservazioni che in parte coincidono con le nostre.

Tuttavia rimane forte il rilievo che avevo avanzato a nome del Gruppo: bisogna immaginare una discussione di questo genere - certamente proficua anche per questi ultimi dati - svolta alla Camera dei deputati in un clima preelettorale. Noi siamo bravi a discutere di provvedimenti che toccano altri: lì agiamo nel vivo, per così dire; dobbiamo immaginare che essendo queste delle proposte nuove (non erano conosciute prima neanche dal Senato perchè sono emerse dal dibattito in Aula) provocheranno alla Camera un dibattito che non

credo andrà in porto. È questa la nostra preoccupazione per cui in noi prevale l'obiezione di opportunità, assieme a quelle di principio già espresse.

Inoltre riteniamo che, malgrado lo sforzo del relatore, rimangano seri dubbi; ad esempio quelli sollevati dal senatore Lipari non sono secondari e quindi noi non voteremo nè gli emendamenti originari, nè gli emendamenti che dovrebbero essere presentati in base alle proposte avanzate, ma che ancora non esistono perchè si tratta finora di proposte di votazione per parti separate. Tuttavia, non è possibile accogliere questa proposta eventuale perchè rimangono valide le ragioni di principio. Vorrei dire al collega Fabbri che il recupero degli analfabeti o meglio dei semianalfabeti (che tali sarebbero quelli in grado di conoscere le cifre e non i nomi) è certamente cosa nobile e ci interessa; però ricordiamoci che nella campagna elettorale per il *referendum* questo argomento fu sconfitto dall'elettorato.

Ma la cosa fondamentale che ci dovrebbe preoccupare è di recuperare quell'assenteismo dal voto che si basa sulla affidabilità e credibilità della classe politica.

Quindi, una legge equivoca sotto questo profilo produrrebbe un gran danno. Ritengo inoltre che sarebbe stato preferibile presentare e discutere in Commissione alcune norme razionalizzatrici contenute nelle proposte socialiste, che non vorrei buttare a mare tutte insieme. Il sottosegretario Spini, così diligente, ci ha invece proposto in Commissione di far passare un provvedimento che, già approvato dalla Camera dei deputati, avrebbe potuto diventare subito legge della Repubblica ed ha insistito per questo. Per senso di responsabilità, pur con i problemi che avevamo e che sono dimostrati dagli emendamenti, abbiamo aderito alla sua richiesta. Ora, in Aula il dibattito è stato approfondito, però non abbiamo neanche la certezza di come la scheda elettorale verrà fuori. Così variamo un provvedimento in materia elettorale che sarà trasmesso all'altro ramo del Parlamento e che avrà un impatto disastroso sul dibattito della Camera in fase preelettorale, non possiamo non immaginare quello che un provvedimento del genere potrà scatenare in tema di preferenze tra i deputati, dato che non è dato neanche sapere come sarà il fac-simile della scheda, che in genere nelle leggi elettorali viene sempre allegato.

Invito allora i colleghi, facendosi tesoro del dibattito, a muovere il passo giusto nell'approvare la legge così com'è riservandosi poi a presentare un disegno di legge d'urgenza che noi ci impegnamo a discutere in Commissione, prima che la legislatura finisca, in tempo utile per le elezioni prossime.

È questa la cosa più ragionevole. In difetto di ciò, ribadiamo all'Aula la nostra viva preoccupazione e il nostro allarme, le nostre osservazioni di opportunità e di principio, che non ci consentono di votare a favore degli emendamenti. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. La ringrazio, signor Presidente, gradirei però essere ascoltato dal relatore e dal senatore Mancino.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, il senatore Pasquino le chiede un momento di attenzione.

PASQUINO. Sarei grato della loro attenzione perchè è proprio a essi che precipuamente mi rivolgo.

Credo in primo luogo che il senatore Mancino non abbia interpretato bene l'esito del *referendum*. Egli ha letto la sentenza della Corte costituzionale, ma l'esito del *referendum* e l'oggetto su cui gli elettori sono andati a votare sono quelli che ha perfettamente interpretato il senatore Diana. I cittadini cioè hanno detto di voler votare con la preferenza unica, esprimendo nome e cognome del candidato, non il suo numero. Pertanto reintroducendo il numero stravolgiamo l'esito del *referendum*. Questo non è «bigottismo referendario» splendida espressione del senatore Fabbri ma semplicemente tenere fede al responso dell'elettorato, è lealtà democratica.

In secondo luogo non capisco il senso, il significato della proposta emendativa del senatore Mancino. Se consiste nel votare la lista lasciando a fianco del simbolo lo spazio per scrivere il numero di un candidato, stiamo stravolgendo ancora di più l'esito del *referendum*. Sebbene la cosa non si verifichi in tutto il paese, è pur vero che nella circoscrizione di Napoli e Caserta in quello spazio bianco si è fatto di tutto: dai numeri che apparivano dove non c'era nulla, a quelli che venivano cambiati perchè si anteponevano o posponevano ad essi altre cifre. Permettere di esprimere la preferenza tramite il numero è, a mio avviso, il prodromo dei brogli.

Poi ho scoperto con interesse di cosa il senatore Guzzetti è convinto, ossia che qualcuno da questa parte doveva fare delle riforme di tipo elettorale. Dato che molti di noi sono stati Ministri in quello specifico Dicastero, chiediamo venia per non averlo fatto: Il lettore elettronico, e sottolineo lettore, lo abbiamo chiesto anche noi. Non abbiamo chiesto invece il voto elettronico che è ben altra cosa. Mi meraviglia anzi quando sento altri richiederlo. Se riteniamo infatti che l'elettorato è analfabeta non credo che dovremo dargli una macchina elettronica per votare. Usarla infatti è molto più complicato che non ricopiare sulla scheda un nome che uno può essersi prima scritto sulla mano. Facciamo allora chiarezza su un punto: volete il lettore elettronico? Introduciamolo, così non apriremo più le schede e faremo un minimo di pulizia dal punto di vista dei brogli.

La posizione del senatore Mancino quindi non va, non va perchè è contro l'esito del *referendum* e perchè apre lo spazio ai brogli.

MANCINO. Gli imbroglioni vanno in galera.

PASQUINO. Non so se i colleghi hanno poi sott'occhio l'emendamento del senatore Guzzetti. Se il Presidente lo permette, lo leggerei per i colleghi che non lo hanno presente. Tale emendamento dice...

MANCINO. Gli imbroglioni vanno in galera.

GIUSTINELLI. Ma quando mai?

PASQUINO. Potranno anche andare in galera, comunque in senatore Mancino potrà esprimersi poi sugli altri emendamenti per evitare invece che entrino in Parlamento coloro che hanno dei carichi pendenti.

Vorrei leggere, allora, se me lo si consente, l'emendamento del senatore Guzzetti, laddove si dice che nella scheda, che giustamente il senatore Maffioletti pretendeva di vedere allegata; «i riquadri devono contenere progressivamente e prestampati i numeri da 1 fino a quello corrispondente al numero massimo dei candidati della circoscrizione». Nessuno ha risposto alla mia obiezione, e il senatore Guzzetti poteva farlo meglio di chiunque altro: a Milano-Pavia quella scheda avrà 52 riquadri. A Roma, Latina, Viterbo e Frosinone quella scheda avrà 54 caselline.

GUZZETTI, *relatore*. No, secondo il mio emendamento avrà un solo riquadro.

PASQUINO. Abbiamo poi lo stesso problema cui mi riferivo prima: l'elettore barra il simbolo del suo partito e qualche scrutatore o, mi si dice, qualcun altro barra su quella scheda un numero.

GUZZETTI, *relatore*. Lei non ha letto qual è la modalità di spoglio. In una legge approvata da questo Parlamento sono state modificate le modalità di spoglio, presumo perchè – non sono mai stato scrutatore – i brogli avvenissero utilizzando le schede non votate per essere votate nella preferenza o nel simbolo. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

PASQUINO. No, non è così. Purtroppo non sarà così, e ci sarà invece la possibilità di barrare il numero di un candidato a caso.

GUZZETTI, *relatore*. Ma questo avverrà sempre!

PASQUINO. No, non avverrà sempre; avviene solo perchè decidete di eliminare il nome. Se lasciate il nome, la situazione diventa molto più chiara. A quel punto i brogli si scoprono perchè la calligrafia e diversa dalla crocetta; a quel punto i brogli diventano molto più difficili.

Signor Presidente, innanzitutto nessuna delle repliche mi ha convinto; in secondo luogo questo stravolge l'esito del *referendum* e in terzo luogo si riapre la strada ai brogli. Mi sembra inoltre – e questo francamente mi stupirebbe – che il sottosegretario Spini, accettando uno qualunque di questi emendamenti verrebbe puramente e semplicemente a rinunciare al suo disegno di legge. Sono molto preoccupato per lui; avevamo deciso di seguirlo su questa strada per portare avanti e concludere l'*iter* di questo disegno di legge. Mi auguro che il Sottosegretario rifletta un attimo per dirci poi che gradirebbe che il Senato non approvasse nessun emendamento e varasse in modo definitivo il provvedimento nel testo attuale.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente emendamento presentato dal senatore Mancino: *All'emendamento 11.0.4, al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente*: «1. L'indicazione della preferenza può anche essere fatta segnando negli appositi riquadri riportati accanto a ciascun simbolo contenuto nella scheda il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito».

11.0.4/2 MANCINO

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Mancino di chiarire se questo emendamento significa che vi è un testo prestampato con i numeri che vengono barrati o se invece vi è un riquadro in cui il numero viene scritto, perchè dal testo che lei ha letto poco fa non è chiaro qual è il senso di questo subemendamento.

MANCINO. Signor Presidente, avevo già detto nel mio precedente intervento che non mi convinceva una indifferenza del legislatore sulla modalità di composizione della scheda. Avevo espresso la preferenza di apporre una riga accanto a ciascun simbolo; sulla riga l'elettore può scrivere il nome e il cognome, solo il cognome oppure anche il numero.

Con questo emendamento, vorrei affidare all'esperienza del Ministero dell'interno, la compilazione della scheda: diventa molto difficile poter immaginare come viene composta la scheda utilizzando la sola espressione letterale contenuta in un comma. Questo per andare incontro all'opinione espressa da alcuni secondo cui il n. 1 può diventare n. 11, 31, 21, 41 o qualche altra cosa. Ma questo ragionamento mi sembra viziato dal fatto che si parte dalla premessa che nessuno più è innocente nei seggi elettorali, mentre una norma penale generale indica che tutti sono innocenti salvo la prova del contrario, che occorre dare. Noi invece partiamo dalla premessa assoluta secondo cui nei seggi elettorali si fanno soltanto brogli.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, chiedo un chiarimento perchè si sta molto complicando la fisionomia possibile di questa eventuale scheda che non è presente con chiarezza a nessuno di noi. Infatti, mentre il senatore Mancino parla di righe o quadri accanto al simbolo, gli emendamenti parlano di «parte centrale» della scheda. Vorrei chiedere di prestare attenzione al seguente punto. Se il voto di preferenza, come recita l'emendamento 11.0.3 «si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata nella parte centrale della scheda, il nome e il cognome, o solo il cognome» eccetera, e il successivo emendamento recita ancora che l'«indicazione della prefe-

renza può essere fatta segnando negli appositi riquadri riportati nella parte centrale della scheda, il numero nel quale è contrassegnato» eccetera, è chiaro che siamo di fronte ad una ipotetica scheda che è fatta molto diversamente da quella a cui siamo abituati e sulla quale abbiamo fin qui votato che di solito reca vicino al simbolo le righe per riportare vuoi il nome, vuoi il numero.

Quindi, non possiamo neppure prendere in considerazione di votare per parti separate questo emendamento, perchè faremmo un notevole pasticcio. Bisognerebbe vedere tecnicamente come modificare le schede rispetto alla normativa attuale. Non possiamo introdurre le modifiche in modo casuale perchè faremmo davvero un *puzzle* e poi alla fine non sapremmo più come districarci.

Vorrei su questo punto richiamare l'attenzione del relatore, senatore Guzzetti, perchè è la terza volta che cerco di segnalargli questa incongruenza nella formulazione del testo che, evidentemente, non tiene conto delle cose che stiamo dicendo e che occorre quindi verificare. Tutto questo deriva dal fatto che nessuno ha potuto mettere a confronto queste norme con l'attuale testo delle norme per l'elezione alla Camera dei deputati. Si tratta di un'operazione che invece va eseguita con una certa precisione, tenendo conto dell'attuale testo come risultante dalle abrogazioni intervenute con il *referendum*.

Pertanto, non credo che siamo in grado, in questo momento, di abborracciare una qualche normativa. Dobbiamo approfondire la questione e vorrei comunque che il relatore spiegasse cosa significa questa «parte centrale» della scheda, di cui si parla in entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Effettivamente, dal punto di vista letterale, c'è una differenza.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, mi dispiace intervenire a questo punto ma ritengo che legiferare in queste condizioni su aspetti tecnicamente difficili sia poco prudente. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dall'estrema sinistra*). Io aderirei all'idea di approvare il provvedimento così com'è per metterlo al sicuro e, domani mattina, di esaminare in Commissione affari costituzionali una proposta autonoma di modifica della legge elettorale in questo senso. Mi impegno assolutamente in questo senso. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Siamo di fronte ad una proposta precisa del senatore Elia. Su tale proposta devono prima di tutto esprimersi i presentatori degli emendamenti. Qui si tratterebbe in sostanza di ritirare tutti gli emendamenti, di approvare il disegno di legge così com'è e poi di tornare sulle questioni in discussione in una seduta successiva della Commissione affari costituzionali.

I presentatori degli emendamenti, se credono, possono prendere la parola; altrimenti gli emendamenti verranno messi ai voti.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, l'Assemblea ha approfondito in modo esauriente e compiuto un argomento; con tutto il rispetto per la 1ª Commissione mi pare che siamo in grado di esprimerci. Diversamente, se pensiamo di rinviare la materia elettorale per un approfondimento in Commissione, allora dobbiamo rinviarla tutta, comprendendo le ipotesi relative all'elezione per il Senato e quella relativa alle preferenze. Se invece vogliamo afrontarla, come mi sembrava fosse pacifico, avendo fra l'altro trovato una convergenza su una soluzione ragionevole e comprensibile per tutti, allora possiamo votare gli emendamenti.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, parlo per dichiarazione di voto visto che alla saggezza del relatore e del Presidente della 1ª Commissione non è corrisposta altrettanta saggezza da parte dei presentatori degli emendamenti che non hanno voluto ritirarli.

A me pare che gli argomenti portati dal senatore Maffioletti sull'opportunità che il provvedimento venga varato senza emendamenti – e in proposito la Camera dei deputati solleverà questioni ben più ampie di quelle che non siano state sollevate nell'ambito di questa Assemblea – avrebbero dovuto indurre al ritiro degli stessi. Se così non è, a me pare che gli emendamenti debbano essere respinti. Questo per una ragione di opportunità, ma ad avviso del Gruppo repubblicano, anche per ragioni di merito.

Noi riteniamo che anche la formulazione dell'emendamento del senatore Mancino sia in netto contrasto con l'esito del *referendum* e con il suo spirito. Il senatore Mancino, quando ha riportato alcune frasi della sentenza della Corte costituzionale, ha fatto riferimento ai concetti di trasparenza e di chiarezza. Ora, la trasparenza attiene alla questione della possibilità dei brogli elettorali, fatti intervenendo sui numeri da parte di chi voglia commetterli. La chiarezza è l'altro elemento che ha pervaso tutta la campagna elettorale; non bisogna dimenticare che al fondo dei *referendum* che sono stati proposti vi è il distacco presunto tra classe politica e paese reale, che si vuole superare con il passaggio a sistemi elettorali del tutto diversi, come è quello del collegio uninominale, per ricostituire un rapporto tra eletto ed elettore. Se si è arrivati, quindi, ad una formulazione, attraverso il *referendum*, che vuole il voto espresso con il nome e il cognome, significa che si è voluto acquisire anche il concetto che l'elettore deve sapere nominativamente per chi vota e a chi dà la preferenza.

Pertanto il Gruppo repubblicano voterà contro ogni formulazione di emendamento, che si muova in senso contrario allo spirito che ha

portato al risultato del *referendum*. Questo vale, in particolare, per l'emendamento del senatore Mancino, che presenta un'unica differenza rispetto all'emendamento del senatore Casoli, là dove sposta il riquadro in cui deve essere espressa la preferenza attraverso il numero. È una pura e semplice questione di collocazione all'interno della scheda del riquadro, che non elimina evidentemente quello che ha osservato il senatore Diana, cioè che così si ripresenta il rischio di favorire i brogli elettorali, facendo quindi venire meno quel criterio di trasparenza che il *referendum* ha espresso.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, per dichiarazione di voto?

MANCINO. Sulla proposta del senatore Elia.

PRESIDENTE. È una proposta che riguarda i presentatori di emendamenti.

MANCINO. Sono un sub-presentatore – se mi consente la definizione – signor Presidente.

Vorrei pregare il collega Fabbri di prendere in considerazione il mio intervento iniziale, e soprattutto la sua premessa. Il Gruppo DC non è vincolato e perciò si corre il rischio di far bocciare l'emendamento.

Il ragionamento che è stato fatto, sia da parte di coloro che si oppongono, sia da parte di quelli che parzialmente consentono, merita una qualche ulteriore riflessione anche ai fini di una formulazione tecnicamente ineccepibile degli emendamenti, trattandosi di una materia quasi esclusivamente tecnica ma che si articola in base ai caratteri della norma di legge. Noi stiamo qui impostando la modalità di composizione della scheda elettorale e la modalità di espressione delle preferenze, sia in termini latterali sia in termini numerici.

La proposta avanzata, a mio avviso non deve essere sottovalutata. Stralciare questa parte, rinviarla in Commissione e quindi presentare in Aula un provvedimento formato di uno o due articoli – non ne prevedo di più – che sia anche tecnicamente accettabile da parte del Ministero dell'interno – cui compete l'onere di dover predisporre le schede elettorali – sarebbe la cosa migliore, e personalmente non la sottovaluterei.

Se vi è questa predisposizione, che consentirebbe di non frustrare lo spirito del *referendum*, se questi sono i propositi – sicuramente lo sono per chi vi parla – pregherei il senatore Fabbri di non sottovalutare la proposta avanzata dal collega Elia. Infatti, domani o dopodomani potremmo riesaminare in Aula un provvedimento composto da uno o due articoli, anche con il benestare del Governo. D'altra parte, essendosi rimesso all'Aula, il Governo non ha espresso una posizione pregiudizialmente favorevole, nè contraria. Acquisiamo, perciò anche il parere del Governo per rafforzare questa proposta, e formulare una delle ipotesi avanzate anche dal collega Maffioletti.

SANTINI. Signor Presidente, vorrei approfittare per osservare, a titolo personale, che è un'ora che discutiamo e approfondiamo un argomento che in quest'Aula è stato sceverato in tutti i suoi aspetti. In questa sede sono presenti quasi tutti i membri della 1ª Commissione permanente, della quale faccio parte; sono profondamente convinto che se domani mattina la Commissione si riunirà alle ore 9 non potranno essere apportati ulteriori elementi al chiarimento che qui oggi vi è stato. Quindi, siamo in grado di assumerci la responsabilità per quanto riguarda un argomento che richiede una decisione. Questo è il mio parere personale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè mi pare di capire che i presentatori degli emendamenti non intendano ritirarli, procederemo alla loro votazione per parti separate, iniziando dal comma 1 dell'emendamento 11.0.3.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Lei chiede la parola per dichiarazione di voto?

FABBRI. Signor Presidente, è stata avanzata una richiesta di sospensione del voto sugli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Se gli emendamenti vengono ritirati non vi sarà alcuna votazione, altrimenti essi dobbono essere posti ai voti.

FABBRI. Signor Presidente, lei ha ragione. Preciso che possiamo accedere alla proposta di esaminare in Commissione tale questione, però chiedo che a questo punto non si proceda alla votazione dei disegni di legge in materia elettorale, per poterli riesaminare globalmente in Commissione.

Non mi pare giusto spezzettare la discussione. Con un'unica relazione ed un unico dibattito abbiamo oggi affrontato l'intera materia elettorale sia per il Senato sia per la Camera dei deputati, presentando degli emendamenti. Ritengo che per addivenire a formulazioni anche tecnicamente più perspicue potrebbe essere opportuna domani mattina una riunione della 1ª Commissione permanente. Demandiamo la materia alla 1ª Commissione e rinviamo la discussione – sono le ore 20 – a domani pomeriggio, tanto rimarremo qui fino a sabato.

Pertanto, vista anche l'ora tarda e considerato che alle 19,30 il mio Gruppo deve partecipare ad una riunione, con il Presidente del Consiglio, io non mi sento di votare, tenuto conto del fatto che la seduta termina alle ore 20, tutta questa materia in un clima non disteso. Demandiamo allora – ripeto – alla 1ª Commissione un approfondimento della matria e riportiamo i provvedimenti in Aula nel pomeriggio di domani, appena la 1ª Commissione ci avrà dato il suo responso.

Questa è una proposta che sottopongo alla Presidenza e all'Assemblea sperando che sia accolta, anche tenuto conto dell'ora.

PRESIDENTE. Vorrei sapere, senatore Fabbri, se la sua proposta si rifersice solo a questo disegno di legge.

FABBRI. La mia proposta si riferisce alla materia che è stata portata congiuntamente in quest'Aula; quindi il mio Gruppo chiede di sospendere anche il voto sul provvedimento concernente l'elezione del Senato della Repubblica. (*Commenti dal centro. Repliche del senatore Fabbri*).

PRESIDENTE. Ma del disegno di legge n. 1776-*bis* manca solo il voto finale, gli articoli sono stati votati tutti come fa ad essere rinviato di nuovo in Commissione?

Comunque abbiamo capito, senatore Fabbri: la vostra proposta riguarda i due disegni di legge.

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, la proposta del collega Fabbri, visto che vuol fare questo grande pacchetto di blocco, potrebbe andar bene se riguardasse anche i due provvedimenti collegati al disegno di legge finanziaria, lo stesso disegno di legge finanziaria e quello di bilancio... (*Ilarità. Applausi dall'estrema sinistra*).

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, io sono preoccupatissimo perchè la proposta del senatore Fabbri sembra conciliante ma, in realtà, procura un guasto molto pesante ai lavori del Senato. Infatti, rinviare in Commissione la normativa antimafia, mentre l'opinione pubblica è colpita dal fatto che molti amministratori vanno in galera e che molti inquisiti rimangono nei consigli comunali, mentre il popolo, che dovrebbe essere sovrano vede il proprio voto rapito, deturpato dal fatto che organi elettivi vengono sciolti dal Ministro dell'interno, genera preoccupazione e allarme. E la normativa che dobbiamo varare è quella che impedisce gli scioglimenti dei consigli comunali. Non possiamo fare un pacchetto di queste cose: quello sulle ineleggibilità è un disegno di legge che deve andare per suo conto e ognuno deve dire a fronte alta quello che vuole su quel disegno di legge. Vogliamo proseguire con l'andazzo per cui chi è condannato in primo grado per peculato, per malversazione, per corruzione può aspirare a diventare sindaco o assessore di un comune? Dobbiamo aspettare di sciogliere questi consigli comunali? Dobbiamo aspettare che il Ministro dell'interno provveda?

Presidenza del presidente SPADOLINI

(*Segue* MAFFIOLETTI). Ecco il problema di una normativa che non c'entra niente con le discussioni che stiamo facendo sulle preferenze. Altro che pacchetto! Siamo seri: qui non possiamo approfittare di

questa difficoltà che noi non abbiamo creato e che non è tecnica ma è tutta politica, per creare una globalità che non esiste e che non esisterebbe neanche dal punto di vista regolamentare, signor Presidente, perchè unire tre provvedimenti diversi non ha niente a che fare con il Regolamento del Senato. Noi dobbiamo scindere questi provvedimenti. Abbiamo accettato *pro bono pacis,* per concludere (perchè questo Parlamento, accusato di inconcludenza, poi si vede che alla fine cade sotto i colpi dell'ostruzionismo di maggioranza) per approvare delle leggi e condurre in porto delle cose sacrosante.

Che cosa si vuole fare a questo punto? Questi emendamenti hanno sconvolto una discussione che era pacifica e che era costruttiva, che poteva dare alla Repubblica delle leggi serie. A questo punto, signor Presidente, dobbiamo dire che noi distinguiamo nettamente la nostra responsabilità di legislatori e non solo di uomini politici e di partito, perchè qui si sta varcando la soglia della responsabilità politica, e dobbiamo dire a voce alta che i tre provvedimenti hanno una scala di valore diversa e che quello che riguarda la legislazione antimafia non può essere raggruppato con gli altri ma deve essere considerato di primaria importanza dal Senato. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, vorrei fare una riflessione. (*Proteste dal centro*).

BOATO. L'hanno fatta tutti non capisco perchè non può farla il senatore Strik Lievers.

* STRIK LIEVERS. Dobbiamo essere molto attenti al momento in cui cadono le nostre proposte. Con l'attuale calendario dell'Aula e con le prospettive politiche che abbiamo di fronte, ogni rinvio rischia di essere definitivo alla prossima legislatura. Pertanto, per quello che ci riguarda, esprimo un parere contrario ad ogni proposta di rinvio.

Abbiamo discusso su questa materia, votiamo gli emendamenti al nostro esame ed ognuno voterà come crede. Qualche emendamento verrà approvato, altri no, ma qualcosa avremo deliberato. Qualunque cosa rinviassimo all'esame della Commissione e quindi di un'Aula che non sappiamo quando e come potrà riunirsi per deliberare su questa materia, rinvieremmo certamente alla prossima legislatura.

Invito quindi tutti coloro che hanno presentato proposte di rinvio a ritirarle. La discussione è istruita, gli emendamenti sono chiari e quindi possiamo procedere alle votazioni.

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, vorrei innanzitutto sapere su cosa stiamo discutendo. Se il senatore Fabbri formalizzerà la sua proposta di rinvio, mi esprimerò su di essa. Voglio una decisione; sono stufo di questa discussione.

PRESIDENTE. Non è stata avanzata una proposta formale di rinvio.

PASQUINO. In ogni caso mi esprimo contro la proposta di rinvio. Abbiamo già votato tutti gli articoli del disegno di legge 1776-*bis* e quindi esso deve essere votato nel suo complesso; abbiamo analizzato tutti gli emendamenti relativi alla materia delle preferenze e ritengo che anch'essi debbano essere votati. Dopo di che, se vi sarà tempo, tratteremo altri argomenti. Sono contrario a qualunque proposta di rinvio e sono contrario all'aggancio dei tre disegni di legge di cui si sta svolgendo la discussione congiunta.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare il disegno di legge relativo all'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina, dobbiamo votare sulle dimissioni presentate dai senatori Corleone e Gallo; quindi ci vuole un po' di pazienza e nel contempo occorre accelerare i nostri lavori.

Passiamo alla votazione per parti separate dell'emendamento 11.0.3.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, ritengo che sia necessario votare prima la proposta del senatore Elia, che è preliminare a qualunque altra votazione. Si propone di stralciare queste proposte rinviandole in Commissione e lasciando all'Aula la votazione delle proposte di carattere elettorale. Non vedo perchè dobbiamo bocciare emendamenti anche a danno di coloro i quali ritengono, opponendosi al rinvio in Commissione, di poter ottenere un risultato che a mio parere invece non riusciranno assolutamente a conseguire.

PRESIDENTE. Si tratta quindi di mettere ai voti la proposta avanzata dal senatore Elia tendente a stralciare gli emendamenti presentati dal senatore Casoli e da altri senatori, di cui stiamo discutendo, per rinviarli in Commissione.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Boato, lei ha la tendenza a fare il Presidente dell'Assemblea; le auguro buona fortuna. Comunque ha facoltà di parlare.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei svolgere una considerazione con molto rispetto nei suoi confronti. Purtroppo lei poc'anzi si è dovuto assentare.

PRESIDENTE. Ho dovuto ricevere il Primo ministro della Repubblica cecoslovacca.

BOATO. Ne prendo atto. Dal punto di vista procedurale quelli al nostro esame sono emendamenti aggiuntivi, non articoli, e quindi non possiamo stralciarli. Pertanto, signor Presidente, lei non può mettere ai voti la proposta avanzata dal senatore Elia perchè non è proponibile.

PRESIDENTE. Senatore Elia, la proposta dovrebbe essere formulata in modo diverso. Qui non si tratta di rinviare in Commissione tutti e tre i disegni di legge; se si vuole rinviare all'esame della Commissione gli emendamenti in discussione, bisogna rinviare il disegno di legge n. 3010. È difficile immaginare che si possano stralciare degli emendamenti.

GUZZETTI, *relatore*. Votiamo gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Elia, mi spieghi la sua proposta.

* ELIA. Propongo che si ritirino gli emendamenti e che se ne faccia un disegno di legge autonomo.

PRESIDENTE. La proposta di ritirare gli emendamenti e di farne oggetto di un disegno di legge autonomo è del tutto chiara e proponibile, senatore Boato.

I presentatori accettano questa proposta?

CASOLI. I presentatori sono disponibili a ritirare gli emendamenti, ma ad una condizione operativa, che non credo sia proponibile in termini di vincolo tecnico-giuridico: cioè che in relazione alla proposta del senatore Elia ci sia un impegno politico in modo che la Commissione esamini domani stesso il complesso della materia con la debita cautela e con la consapevolezza della sua difficoltà e soprattutto nello spirito di questi emendamenti, che non erano finalizzati ad alterare il risultato referendario, ma a consentire un riesame della materia con alto senso di responsabilità. A queste condizioni, che sono solo di carattere politico-formale, i presentatori consentono a ritirare gli emendamenti. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11.0.3, 11.0.4 e 11.0.5 sono ritirati e vanno a costituire un autonomo disegno di legge che, contestualmente, viene deferito in data odierna alla 1ª Commissione permanente in sede referente.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 75 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

1. Il quarto comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire i seguenti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13:

«Art. 13-*bis*.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è aggiunto il seguente:

"Art. 6-*bis*. – 1. Nei periodi precedenti le elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative nonchè le consultazioni referendarie, i concessionari privati esercenti attività di diffusione radiotelevisiva in

ambito nazionale o locale, i quali intendano trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, devono riconoscere a tutti i partiti o gruppi politici partecipanti alle consultazioni l'accesso a trasmissioni elettorali o a qualsiasi altro spazio di pubblicità elettorale in condizione di parità tra loro, secondo regole e tempi definiti in un regolamento emanato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Tali regole devono in ogni caso garantire medesimi modi, tempi e spazi di accesso, sulle medesime fasce orarie, nonchè pari condizioni economiche per tutti i partiti e le forze politiche interessate. L'accesso a trasmissioni elettorali o a qualsiasi altro spazio di pubblicità elettorale, diffusi da concessionari nazionali o da concessionari locali che mediante interconnessione trasmettano programmi in oltre dodici bacini di utenza, è gratuito.

2. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

3. Nel corso delle campagne elettorali di cui al comma 1, la presenza dei candidati o rappresentanti dei partiti e dei membri del Governo deve essere limitata, nelle trasmissioni informative o di intrattenimento, alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. In ogni caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applica l'articolo 31, commi da 1 a 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223"».

13.0.1 GALEOTTI

Art. 13-*ter*.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è aggiunto il seguente:

"Art. 9-*bis*. – 1. Le spese per la campagna elettorale dei candidati all'elezione del Parlamento non possono superare l'ammontare di dodici mensilità dell'indennità parlamentare.

2. I candidati all'elezione al Parlamento sono tenuti a dichiarare e documentare le spese sostenute per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento cui sono ricorsi per far fronte a tali spese.

3. Le spese documentate sono deducibili dal reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

4. La regolarità della dichiarazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta da due professionisti iscritti all'albo dei revisori dei conti. La dichiarazione deve essere depositata, entro sessanta giorni dalla conclusione della campagna elettorale, nella cancelleria del tribunale competente per territorio, ove ogni cittadino può prenderne visione.

5. La falsità della dichiarazione è punita con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica ai revisori che hanno sottoscritto le

dichiarazioni; alla condanna segue la sospensione dell'esercizio della professione da due a quattro anni"».

13.0.2 TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

GALEOTTI, Abbiamo già annunciato in sede di discussione generale di voler ritirare i nostri emendamenti aggiuntivi. Confermo quella decisione.

PRESIDENTE. L'esame degli articoli del disegno di legge n. 3010 è così esaurito.

Ricordo che la votazione finale dovrà essere effettuata a scrutinio simultaneo palese, mediante procedimento elettronico.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3021.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b*);

d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera *a*), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4-*bis*. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo la elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-*quinquies*, comporta la immediata sospensione dalle cariche sopra indicate.

4-*ter*. La sospensione dei presidenti delle giunte regionali, degli assessori regionali e dei consiglieri regionali è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Negli altri casi la sospensione è adottata dal prefetto, al quale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria sono comunicati a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero.

4-*quater*. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provve-

dimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorchè con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto alla elezione, alla convalida della elezione o alla nomina.

4-*quinquies*. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4-*sexies*. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4-*septies*. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.

4-*octies*. Al personale dipendente di cui al comma 4-*septies* si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le lettere b) *e* c).

1.1 SANTINI, ACONE, RUSSO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SANTINI. Chiedo scusa ai colleghi, ma intendo abusare della loro pazienza e illustrare un emendamento che ritengo importante, dal momento che sono migliaia gli amministratori locali interessati ad esso. Nel testo di un provvedimento che, come Gruppo, abbiamo dichiarato di condividere, vi sono alcune norme, già oggetto di un esame approfondito e fortemente dibattuto alla Camera, che presentano aspetti di dubbia costituzionalità e che in particolare riguardano la diversità del

regime previsto per l'elettorato passivo degli amministratori locali e regionali da quello per i candidati alla Camera e al Senato.

È bene ricordare che quello dell'elettorato passivo è un diritto costituzionalmente garantito e che il legislatore italiano è stato particolarmente prudente nell'affrontare questo tema. Esiste infatti un solo provvedimento, al riguardo, la legge n. 55 del 19 marzo del 1990 concernente i reati relativi alla criminalità organizzata e quindi i delitti di mafia.

Come tutti hanno riconosciuto quello cui facciamo riferimento è stato un provvedimento straordinario ed eccezionale, che mirava a colpire la delinquenza organizzata. Il provvedimento in esame estende invece a numerose ipotesi la privazione dell'elettorato passivo, ipotesi che vanno ben al di là delle previsioni della legge n. 55 sopra ricordata, che stabiliva le nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e altre manifestazioni di pericolosità sociale.

È giusta e certamente condivisibile l'ipotesi prevista dal provvedimento riguardo alla non candidabilità di quanti hanno riportato condanna, anche non definitiva, per quei tipi di reato o per il delitto di cui all'articolo 73, concernente produzione e traffico di sostanze stupefacenti ed altre ipotesi.

È certamente opinabile, ma purtuttavia comprensibile che, non possano essere candidati coloro per i quali il tribunale ha disposto misure di prevenzione o coloro che sono stati condannati ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo. A mio avviso appare però estremamente suscettibile di perplessità e di dubbi gravissimi l'esclusione dalla candidatura per quanti hanno comunque riportato una condanna anche non definitiva (lo ripeto, anche non definitiva), per tutte le ipotesi che prevedano un qualsiasi reato contro la pubblica amministrazione. L'ipotesi di cui alla lettera *c*) prevede infatti che non possa essere candidato e sia considerato decaduto se eletto colui che è stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado confermata in appello per un delitto commesso con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o un pubblico servizio diversi da quelli indicati dal comma precedente.

Signor Presidente, si tratta di ipotesi che riguardano numerosi cittadini; voglio ricordare che questa legge, fra l'altro, comporta una situazione di particolare gravità. Con l'abrogazione di alcune norme esistenti infatti si consente ad un sindaco non presidente di giunta che sia stato condannato ad una pena detentiva inferiore a due anni, ma superiore ad un anno, di continuare ad esercitare la sua funzione. Si impedisce invece con questa legge ad un cittadino che sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, ad una pena superiore a quindici giorni, per un reato contro la pubblica amministrazione, di essere candidato.

Insisto per questi motivi sulla votazione dell'emendamento che alla Camera ha suscitato un ampio dibattito.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CABRAS, *relatore*. Signor Presidente, il relatore, coerentemente alla relazione scritta e alla replica, non può che essere contrario all'accoglimento dell'emendamento presentato dal senatore Santini, che contraddice tutto lo spirito e la lettera del provvedimento.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ribadisce il parere contrario già espresso alla Camera.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Santini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame di un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1:

«Art. 1-*bis*.

1. La norma di cui all'articolo 1 si applica, altresì, ai parenti ed agli affini sino al quarto grado di quanti si trovano nelle condizioni previste alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*) dello stesso articolo 1».

1.0.1 MURMURA

Senatore Murmura, intende mantenere il suo emendamento?

MURMURA. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Al sesto comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come da ultimo modificato dall'articolo 4, commi 7, 8 e 9, della legge 11 agosto 1991, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55».

2. La lettera *c*) del primo comma dell'articolo 30 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente:

«*c*) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'articolo 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;».

3. Il n. 2) del nono comma dell'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;».

4. La lettera *c*) del primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente:

«*c*) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;».

5. Dopo l'articolo 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente:

«Art. 87-*bis*. – 1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Al n. 2) dell'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;».

2. Il n. 2) del primo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

«2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal

comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma;».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Sono abrogate la legge 1° giugno 1977, n. 286, e la legge 11 novembre 1986, n. 765.

2. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le seguenti parole: «o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 60-*bis*. – 1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Lo metto ai voti.

È approvato.

Prima di procedere alle votazioni finali dei disegni di legge in esame, passiamo al successivo punto all'ordine del giorno.

Votazione finale del disegno di legge:

Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina (1163-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: «Elezione del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina», e che è stato già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, che è stato esaminato nella seduta pomeridiana di martedì 10 dicembre.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

Indìco la votazione nominale a scrutinio simultaneo palese mediante procedimento elettronico sul disegno di legge n. 1163-B nel suo complesso, con l'annessa tabella.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

Votano sì *i senatori:*

Abis, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberti, Aliverti, Andò, Andreatta, Andreotti, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Battello, Beorchia, Berlanda, Boggio, Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello Verole,

Cabras, Cappelli, Cappuzzo, Carlotto, Casoli, Castiglione, Ceccatelli, Chimenti, Cimino, Coco, Coletta, Colombo, Colombo Svevo, Condorelli, Cortese, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Duò,

Elia, Emo Capodilista,

Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fiocchi, Fioret, Fontana Giovanni Angelo, Foschi,

Genovese, Gerosa, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guzzetti,

Ianniello, Innamorato,
Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi,
Mancino, Manzini, Mazzola, Melotto, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Mora, Murmura,
Nepi, Nieddu,
Ongaro Basaglia, Onorato, Orlando,
Pagani Antonino, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Petronio, Pezzullo, Picano, Pinto, Pizzo, Pizzol, Postal, Pulli,
Rezzonico, Riva, Riz, Robol, Rosati, Rubner, Ruffino, Russo,
Salerno, Santalco, Saporito, Sartori, Signori, Spitella,
Tagliamonte, Tani, Toth,
Ulianich,
Ventre, Venturi, Vettori,
Zangara.

Votano no *i senatori:*

Alberici, Andreini, Andriani, Antoniazzi,
Baiardi, Benassi, Berlinguer, Bisso, Boato, Bollini, Brina, Bufalini,
Cardinale, Casadei Lucchi, Chiaromonte, Chiesura, Correnti,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Filetti,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Gianotti, Giustinelli, Greco, Gualtieri,
Iannone, Imbrìaco, Imposimato,
Lama, Longo, Lops, Lotti,
Maffioletti, Margheriti, Mesoraca, Montinaro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Pellegrino Giovanni, Petrara, Pieralli, Pinna, Pollice,
Sanesi, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Sposetti, Strik Lievers,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tossi Brutti,
Vecchi, Vetere, Vignola,
Zuffa.

Si astengono i senatori:

Acone,
Pierri.

Sono in congedo o in missione i senatori:

Bernardi, Bo, Bompiani, Busseti, Butini, Carli, Cascia, Cattanei, Dujany, Evangelisti, Fontana Walter, Giacchè, Jervolino Russo, Leone, Mariotti, Modugno, Pisanò, Prandini, Ranalli, Ruffolo, Sirtori, Vecchietti, Vitalone, Zecchino, Zito.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione finale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 1163-B nel suo complesso.

Senatori presenti	183
Senatori votanti	182
Maggioranza	92
Favorevoli	121
Contrari	59
Astenuti	2

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione finale del disegno di legge n. 1776-*bis*, nel suo complesso.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico sul disegno di legge n. 1776-*bis* nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori:*

Abis, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti, Aliverti, Andò, Andreatta, Andreotti, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Battello, Benassi, Beorchia, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Boato, Boggio, Bollini, Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Bufalini,

Cabras, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Carlotto, Casadei Lucchi, Ceccatelli, Chiaromonte, Chiesura, Chimenti, Coco, Coletta, Colombo, Colombo Svevo, Condorelli, Correnti, Cortese, Coviello, Cuminetti,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Duò,

Elia, Emo Capodilista,

Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fiocchi, Fioret, Fontana Giovanni Angelo, Foschi,

Galeotti, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giagu Demartini, Gianotti, Giustinelli, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,

Lama, Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Maffioletti, Mancino, Manzini, Margheriti, Mazzola, Melotto, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Montinaro, Montresori, Mora, Murmura,

Nebbia, Nepi, Nespolo, Nieddu, Nocchi,

Ongaro Basaglia, Onorato, Orlando,

Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Pellegrino Giovanni, Perina, Perricone, Perugini, Petrara, Petronio, Picano, Pieralli, Pinna, Pinto, Pizzo, Pollice, Postal, Pulli,
Rezzonico, Riva, Riz, Robol, Rosati, Rubner, Ruffino,
Salerno, Santalco, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Spitella, Sposetti, Strik Lievers,
Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Toth,
Ulianich,
Vecchi, Ventre, Venturi, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti,
Zangara, Zecchino, Zuffa.

Votano no *i senatori:*

Andreini,
Filetti,
Sanesi.

Sono in congedo i senatori:

Bernardi, Bo, Bompiani, Busseti, Butini, Carli, Cascia, Cattanei, Dujany, Evangelisti, Fontana Walter, Giacchè, Jervolino Russo, Leone, Mariotti, Modugno, Pisanò, Prandini, Ranalli, Ruffolo, Sirtori, Vecchietti, Vitalone, Zito.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 1776-*bis* nel suo complesso.

Senatori presenti	176
Senatori votanti	175
Maggioranza	88
Favorevoli	172
Contrari	3

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione finale del disegno di legge n. 3010, nel suo complesso.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio sumultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 3010 nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori:*

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti, Aliverti, Andò, Andreini, Andreotti, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Battello, Benassi, Beorchia, Berlanda, Bertoldi, Bisso, Boato, Boggio, Bollini, Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Bufalini,

Cabras, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Carlotto, Casadei Lucchi, Casoli, Ceccatelli, Chiaromonte, Chiesura, Chimenti, Coco, Coletta, Colombo, Colombo Svevo, Condorelli, Correnti, Cortese, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

De Cinque, De Giuseppe, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Duò,

Elia, Emo Capodilista,

Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fiocchi, Fioret, Fontana Giovanni Angelo, Foschi,

Galeotti, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giagu Demartini, Gianotti, Giustinelli, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,

Lama, Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Maffioletti, Mancino, Manzini, Margheriti, Mazzola, Melotto, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Montinaro, Montresori, Mora, Murmura,

Nebbia, Nepi, Nespolo, Nieddu, Nocchi,

Ongaro Basaglia, Onorato, Orlando,

Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Pellegrino Giovanni, Perina, Perricone, Perugini, Petrara, Petronio, Pezzullo, Picano, Pieralli, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Pollice, Postal, Pulli,

Rezzonico, Riva, Riz, Robol, Rosati, Rubner, Ruffino, Russo,

Salerno, Sanesi, Santalco, Sartori, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Spitella, Sposetti, Strik Lievers,

Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tossi Brutti, Toth,

Ulianich,

Vecchi, Vella, Ventre, Venturi, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti,

Zangara, Zecchino, Zuffa.

Sono in congedo o in missione i senatori:

Bernardi, Bo, Bompiani, Busseti, Butini, Carli, Cascia, Cattanei, Dujany, Evangelisti, Fontana Walter, Giacchè, Jervolino Russo, Leone, Mariotti, Modugno, Pisanò, Prandini, Ranalli, Ruffolo, Sirtori, Vecchietti, Vitalone, Zito.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 3010 nel suo complesso.

Senatori presenti 181
Senatori votanti 180
Maggioranza..... 91
Favorevoli 180

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione finale del disegno di legge n. 3021 nel suo complesso.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3021 nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori:*

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti, Aliverti, Andò, Andreatta, Andreini, Andreotti, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Battello, Benassi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Boggio, Bollini, Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Bufalini,

Cabras, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Carlotto, Casadei Lucchi, Casoli, Castiglione, Ceccatelli, Chiaromonte, Chiesura, Chimenti, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Condorelli, Correnti, Cortese, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Duò,

Elia, Emo Capodilista,

Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fiocchi, Fioret, Fontana Giovanni Angelo, Foschi, Franza,

Galeotti, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giagu Demartini, Gianotti, Giustinelli, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,

Lama, Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Maffioletti, Mancino, Manzini, Margheriti, Marniga, Mazzola, Melotto, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Motinaro, Montresori, Mora, Murmura,

Nebbia, Nepi, Nespolo, Nieddu, Nocchi,

Ongaro Basaglia, Onorato, Orlando,

Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Pellegrino Giovanni, Perina, Perricone, Perugini, Petrara, Pezzullo, Picano, Pieralli, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Poli, Pollice, Postal, Pulli,

Rezzonico, Rigo, Riva, Robol, Rosati, Ruffino, Russo,

Salerno, Sanesi, Santalco, Saporito, Sartori, Scivoletto, Senesi, Spitella, Sposetti,

Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tossi Brutti, Toth, Ulianich,

Vecchi, Vella, Ventre, Venturi, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti, Zanella, Zangara, Zecchino, Zuffa.

Votano no *i senatori:*

Cimino, Muratore, Petronio.

Si astengono i senatori:

Boato, Riz, Rubner, Strik Lievers.

Sono in congedo o in missione i senatori:

Bernardi, Bo, Bompiani, Busseti, Butini, Carli, Cascia, Cattanei, Dujany, Evangelisti, Fontana Walter, Giacchè, Jervolino Russo, Leone, Mariotti, Modugno, Pisanò, Prandini, Ranalli, Ruffolo, Sirtori, Vecchietti, Vitalone, Zito.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3021 nel suo complesso.

Senatori presenti	191
Senatori votanti	190
Maggioranza	96
Favorevoli	183
Contrari	3
Astenuti	4

Il Senato approva.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno.

Votazioni sulle dimissioni presentate dai senatori Corleone e Gallo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Votazioni sulle dimissioni presente dai senatori Corleone e Gallo».

Procediamo alla deliberazione sulle dimissioni del senatore Corleone, nuovamente confermate dopo la pronuncia negativa del 24 ottobre. A norma del Regolamento il Senato deve adottare la propria decisione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

MAZZOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, ritengo giusto premettere a questo voto una brevissima considerazione. Noi siamo all'ennesima votazione sulle dimissioni del collega Corleone, del quale abbiamo apprezzato in tutti questi anni l'impegno con il quale ha onorato la funzione di parlamentare in questa Aula del Senato. Tuttavia noi riteniamo che esistano le condizioni per le quali un collega che ha ripetutamente insistito per essere esonerato dall'incarico parlamentare non possa essere costretto a rimanere ulteriormente in questa Aula. Per cui noi dichiariamo che in questa occasione riteniamo corretto consentire che il desiderio del collega Corleone di vedere accolte le sue dimissioni venga realizzato.

Quindi voteremo per l'accoglimento delle dimissioni, in quanto non riteniamo che ci possano essere dei limiti invalicabili alla volontà del singolo parlamentare di poter essere dichiarato dimissioniario. Noi dobbiamo garantire, e lo abbiamo fatto lungamente, che non ci siano pressioni che possano costringere un parlamentare a dimettersi; ma quando è accertata la volontà del parlamentare di rinunciare al mandato; c'è anche un'esigenza, un dovere morale del Parlamento al quale il parlamentare appartiene, di riconoscere a quest'ultimo il diritto di lasciare il suo posto. In questo senso, e rammaricandoci per la decisione del collega Corleone, noi voteremo in accoglimento della sua richiesta di dimissioni.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, mi scuso con i colleghi che dopo una giornata così turbolenta, al di là delle aspettative, sono costretti a perdere qualche altro minuto per le votazioni sulle dimissioni mie e del senatore Gallo, anche se colgo l'occasione per invitare l'Assemblea a respingere le dimissioni di quest'ultimo. Per quanto mi riguarda, ringrazio il collega Mazzola della sensibilità che ha espresso, così come il Gruppo del Partito democratico della sinistra che già in altra occasione aveva mandato a tutti i colleghi una determinazione di rispetto di questa volontà.

Non era mia intenzione un anno fa, quando ho presentato per la prima volta le dimissioni, costituire un caso per l'Assemblea, cui ho dato il mio contributo intenso in questo periodo.

Colgo questa occasione per riconfermare fraternamente l'invito a tutti di votare per l'accoglimento delle mie dimissioni.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, vorrei soltanto dichiarare che il Gruppo socialista lascia piena libertà ai suoi componenti di regolarsi secondo coscienza, perchè a nostro avviso questo è il tema meno appropriato per discipline di partito e per orientamenti complessivi.

Quindi, i senatori socialisti voteranno secondo libertà di coscienza. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sulle dimissioni presentate dal senatore Corleone.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti, Aliverti, Andò, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Battello, Benassi, Beorchia, Berlanda, Bertoldi, Bisso, Boato, Boggio, Bollini, Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Bufalini,

Cabras, Cappelli, Cardinale, Carlotto, Casadei Lucchi, Casoli, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Cimino, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Condorelli, Correnti, Cortese, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Duò,

Elia, Emo Capodilista,

Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fiocchi, Fioret, Fontana Giovanni Angelo, Foschi, Franza,

Gambino, Garofalo, Gerosa, Giagu Demartini, Gianotti, Giustinelli, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Imposimato,

Lama, Leonardi, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Maffioletti, Mancino, Manzini, Margheriti, Marniga, Mazzola, Melotto, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Montinaro, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,

Nebbia, Nepi, Nespolo, Nieddu, Nocchi,

Ongaro Basaglia, Onorato, Orlando,

Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Pellegrino Giovanni, Perina, Perricone, Petrara, Petronio, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Poli, Pollice, Postal, Pulli,
Rezzonico, Riva, Riz, Robol, Rosati, Rubner, Ruffino, Russo,
Salerno, Sanesi, Santalco, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scevarolli, Scivoletto, Sirtori, Spitella, Sposetti, Strik Lievers,
Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Toth,
Ulianich,
Vecchi, Vella, Ventre, Venturi, Vetere, Vettori, Vignola,
Zanella, Zangara, Zecchino, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Bernardi, Bo, Bompiani, Busseti, Butini, Carli, Cascia, Cattanei, Dujany, Evangelisti, Fontana Walter, Giacchè, Jervolino Russo, Leone, Mariotti, Modugno, Pisanò, Prandini, Ranalli, Ruffolo, Sirtori, Vecchietti, Vitalone, Zito.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sulle dimissioni del senatore Corleone:

Senatori presenti	176
Senatori votanti	175
Maggioranza	88
Favorevoli	59
Contrari	108
Astenuti	8

Il Senato non approva.

(*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Procediamo alla deliberazione sulle dimissioni del senatore Gallo. A norma di Regolamento il Senato deve adottare la propria decisione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è vero che, come ha poc'anzi detto il collega Acone, materie così delicate per loro natura sono rimesse alla coscienza di ognuno di noi; nè può essere

diversamente; non a caso per votazioni attinenti alle persone il nostro Regolamento prescrive il voto segreto.

Tuttavia, non credo sia fuor d'opera, quando vi è un orientamento diffuso, comune e in questo caso unanime di un Gruppo, manifestare esplicitamente il proprio voto. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo ho l'onore - voglio usare questa parola - di motivare brevemente perchè voteremo contro l'accoglimento delle dimissioni presentate dal senatore Gallo.

Non entro nel merito delle motivazioni delle sue dimissioni; la questione è molto complessa e delicata, e sarebbe al limite della scorrettezza affrontarla in questa sede. Mi interessa però dire altre cose, anche se non affermo nulla che non sia arcinoto a noi tutti.

La stima e il prestigio che il collega Gallo riscuote in quest'Assemblea per la sua competenza e per il suo impegno ci fanno ritenere la sua presenza oltremodo preziosa, per cui sarebbe sbagliato per il Senato privarsene. Ecco perchè votiamo in modo convinto per il non accoglimento delle sue dimissioni. (*Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra*).

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Prsidente, onorevoli colleghi, il senatore Gallo, ad avviso unanime del Gruppo della Democrazia cristiana del Senato e - se mi è consentito di andare al di fuori dei confini del Senato che ciascun Capogruppo deve rispettare - ad avviso di tutta la Democrazia cristiana, è elemento prezioso, valido e necessario in quest'Aula parlamentare. Del resto, le scelte che la Democrazia cristiana ha compiuto in occasione dell'elezione di un giudice costituzionale non erano affatto lesive di questo giudizio al nostro interno unanimemente espresso.

Noi abbiamo sempre apprezzato il lavoro intelligente, diligente e professionalmente prezioso del senatore Gallo nella Commissione giustizia del Senato; abbiamo sempre apprezzato i suoi interventi in Aula. Non intendiamo quindi privarci della sua opera; pertanto il nostro Gruppo respingerà le dimissioni che sono state presentate, convinti che questo apprezzamento, del resto manifestato anche da altri Gruppi qui in modo così solenne, fuori di quest'Aula anche in via privata, sottolinea chiaramente che il senatore Gallo deve rimanere parlamentare di questa decima legislatura. (*Applausi dal centro*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, credo di avere qualche titolo in più, al di là di quello di parlare a nome del Gruppo repubblicano per dire che noi daremo voto contrario alle dimissioni del senatore Gallo.

Come Presidente della Commissione giustizia, infatti, in questi anni ho avuto modo di apprezzare fino in fondo non soltanto il suo sapere giuridico e l'apporto essenziale che egli ha dato ai nostri lavori, ma

anche l'assoluto impegno, sempre dimostrato, nell'assiduità con cui ha seguito i lavori della Commissione e dell'Assemblea.

È un parlamentare di altissimo livello, che fa onore all'Assemblea di palazzo Madama e che noi desideriamo che ritorni ben presto al suo posto, da domani stesso. (*Applausi dal centro*).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, è evidente che in questa votazione, se non altro per motivi di correttezza, mi auguro che l'unanimità o la stragrande maggioranza dell'Aula voti comunque contro le dimissioni di Marcello Gallo.

Però vorrei dire una parola in più. Non soltanto il senatore Marcello Gallo dà un contributo straordinario (al di là delle diversità politiche ovvie che ci sono e che sono fisiologiche in un Parlamento) al lavoro del Senato e, attraverso l'incarico che ricopre nella Commissine bicamerale, anche all'intero Parlamento, ma nella vicenda delle votazioni per l'elezione di un giudice costituzionale (dico questo senza alcuna polemica nei confronti della Democrazia cristiana, lo dico con pacatezza) il suo nome è diventato in qualche modo, volontariamente e anche involontariamente, sicuramente più delle sue intenzioni, espressione e simbolo dell'autonomia del Parlamento rispetto alla imposizione di scelte politiche che una larga parte di esso non condivideva.

Ritengo giusto dire ciò senza polemizzare con nessuno. E il fatto di aver mantenuto questa scelta e poi di averne tratto le conclusioni, che noi non condividiamo, di dimettersi dal Senato, mi pare che gli faccia onore. Credo che anche i colleghi che non hanno condiviso questa sua scelta (sicuramente ce ne sono) debbano dare atto a lui e all'insieme del Parlamento di avere espresso un momento alto nella vicenda politica che tutti abbiamo vissuto nei mesi scorsi.

Quindi, anche per questo motivo, signor Presidente, noi voteremo (del resto il collega Corleone poco fa lo aveva già anticipato intervenendo per quanto lo riguardava) convintamente contro le dimissioni del senatore Marcello Gallo, augurandoci che non vengano reiterate.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, il Senato della Repubblica non può e non deve rinunziare alla dottrina, alla competenza, all'impegno costante e diligentissimo del senatore Gallo. Egli non può mancare a questa Assemblea, nè alla Commissione giustizia.

Un maestro come egli è deve continuare ad insegnarci l'esemplare comportamento che ci deve essere d'esempio e di guida.

Per queste ragioni, voteremo contro le dimissioni presentate dal senatore Gallo. (*Applausi dalla destra e dal centro*).

PAGANI Maurizio. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI Maurizio. Signor Presidente, a nome del Gruppo socialdemocratico mi associo alle considerazioni fin qui svolte. Anche per noi il senatore Gallo costituisce un esempio di serietà, di preparazione, di dedizione ed anche di umanità. Privare il Senato della sua presenza attiva costituirebbe una grave *deminutio* per le istituzioni. Anche nel gesto delle sue dimissioni noi riscontriamo delle motivazioni nobili che ben rappresentano il sentimento di molti colleghi e della classe politica.

Pertanto, respingiamo le sue dimissioni e voteremo contro.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Nella piena libertà che i senatori socialisti hanno anche in questa occasione, vogliamo manifestare al senatore Marcello Gallo tutta la nostra riconoscenza per aver lavorato in Senato ed esprimiamo l'augurio che possa continuare a lavorare qui e altrove.

Il collega Mancino ha detto che la presenza del senatore Gallo è preziosa in quest'Aula. Noi possiamo aggiungere che avremmo voluto che fosse preziosa anche in un'altra Aula, e ci rammarichiamo se ciò non è potuto accadere. Il senatore Gallo è espressione dell'ingegno giuridico italiano, una *mens* giuridica rarissima. Noi vogliamo premiare questa sua capacità e le doti di bontà e di insegnamento continuo che ci ha impartito per indicarci come si fa il senatore della Repubblica italiana. (*Applausi dalla sinistra*).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Respingo con convinzione le dimissioni del senatore Gallo.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, siamo convinti che in questa materia non vi siano decisioni di Gruppo, anche se molti di noi, come qui accanto a me il collega Pasquino, sono stati allievi del professor Gallo e vorrebbero continuare ad esserlo nelle Aule del Senato. Per quanto mi riguarda – e credo di interpretare anche il sentimento dei miei colleghi di Gruppo – posso dire a voce alta che vi è una ragione fondamentale per cui noi dobbiamo respingere le dimissioni del senatore Gallo, cioè che le motivazioni addotte per le medesime non sono accoglibili dall'Aula del Senato perchè non riguardano il funzionamento del Parlamento e l'attività del senatore Gallo in quest'Aula.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Al senatore Gallo vanno la nostra stima, la nostra simpatia e la nostra ammirazione. Quindi, un chiaro no alla sua richiesta di dimissioni. (*Applausi del centro*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sulle dimissioni presentate dal senatore Gallo.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberti, Aliverti, Andò, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Battello, Benassi, Beorchia, Berlanda, Bertoldi, Boato, Boggio, Bollini, Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Bufalini,

Cabras, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Carlotto, Casadei Lucchi, Casoli, Castiglione, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Cimino, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Condorelli, Correnti, Cortese, Covi, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Vito, Diana, Di Lembo, Duò,

Elia, Emo Capodilista,

Fabris, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fioret, Fontana Giovanni Angelo, Foschi,

Galeotti, Gambino, Garofalo, Gerosa, Giacovazzo, Giagu Demartini, Gianotti, Giustinelli, Granelli, Grassi Bertazzi, Greco, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imposimato,

Lama, Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi, Lops,

Maffioletti, Mancino, Manzini, Margheriti, Marniga, Mazzola, Melotto, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Montinaro, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,

Nebbia, Nepi, Nieddu, Nocchi,

Ongaro Basaglia, Onorato,

Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Pellegrino Giovanni, Perina, Perricone, Petrara, Petronio, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Poli, Pollice, Postal, Pulli,

Riz, Robol, Rosati, Ruffino, Russo,

Salerno, Sanesi, Santini, Sartori, Scardaoni, Scevarolli, Scivoletto, Signori, Sirtori, Spitella, Sposetti, Strik Lievers,

Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tossi Brutti, Toth,

Ulianich,

Vecchi, Vella, Ventre, Venturi, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti, Zangara, Zecchino, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Bernardi, Bo, Bompiani, Busseti, Butini, Carli, Cascia, Cattanei, Dujany, Evangelisti, Fontana Walter, Giacchè, Jervolino Russo, Leone, Mariotti, Modugno, Pisanò, Prandini, Ranalli, Ruffolo, Vecchietti, Vitalone, Zito.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sulle dimissioni presentate dal senatore Gallo.

Senatori presenti	168
Senatori votanti	167
Maggioranza	84
Favorevoli	31
Contrari	133
Astenuti	3

Il Senato non approva.

(*Generali applausi*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverto che la seduta antimeridiana di domani, dietro un complesso di richieste, è stata fissata per le ore 12.

La seduta pomeridiana resta convocata per le ore 16,30.

L'idea che avevo lanciato di avere una mattinata completamente libera è stata successivamente mitigata e corretta.

Sull'attentato alla vita del senatore Francesco Greco

PRESIDENTE. Vedo in Aula il collega Francesco Greco, che è stato oggetto nei giorni scorsi di un vile attentato.

A lui rivolgo il saluto e l'augurio affettuoso mio personale e del Senato tutto, rinnovando lo sdegno profondo per un atto che voleva colpire in lui un rappresentante del popolo, che con coraggio e abnegazione svolge il mandato a lui affidato. (*Vivi, generali applausi*).

Deliberazioni su domande a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Su tutte le domande la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata pubblicata e distribuita.

Avverto che, in applicazione di quanto disposto dal nuovo testo dell'articolo 113, terzo comma, del Regolamento, la votazione sulle proposte della Giunta avrà luogo a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

La prima domanda è quella avanzata nei confronti del senatore Innamorato, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110 e 479, in relazione all'articolo 476, del codice penale, e agli articoli 81, capoverso, 110 e 323, capoverso, in relazione all'abrogato articolo 324, del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, abuso di ufficio). (*Doc.* IV, n. 98-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. È iscritto a parlare il senatore Acone. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, devo necessariamente prendere la parola perchè a mio giudizio e non soltanto a mio giudizio questa domanda di autorizzazione a procedere che ha ottenuto dalla Giunta il parere favorevole, rappresenta nel complesso della giurisprudenza di questa Giunta un atto gravemente discriminatorio.

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue* ACONE). Se prendiamo i precedenti che abbiamo già votato è possibile dare esatta contezza di quanto mi assumo la responsabilità di dichiarare in quest'Aula. La vicenda è estremamente banale: vi è un'insistente insinuazione circa l'esistenza di un reato che a mio avviso è documentalmente smentita. Si tratta della solita questione della *locatio operis* in una amministrazione comunale, in un periodo in cui per mancanza e per impossibilità di assunzioni di dipendenti, la generalità delle amministrazioni ha fatto ricorso a questo tipo di assunzione, che non comporta l'esistenza di un rapporto di lavoro.

Ebbene, da parte del procuratore della Repubblica di Sala Consilina si ritiene che questa assunzione maschera un rapporto di lavoro, per cui vengono imputati di falso il sindaco - che era allora il collega senatore Innamorato - e tutti i componenti di una Giunta comunale e si chiede l'autorizzazione a procedere per un fatto che nella generalità dei comuni è accaduto e che non ha mai dato luogo ad azioni penali; semmai ad azioni civili di riconoscimento *ex post* per la presenza di quei requisiti di subordinazione, di stabilità e di assunzione nell'ambito dei fini istituzionali dell'ente, di un riconoscimento per implicito del rapporto di lavoro di dipendente.

Ora, mi chiedo se è giusto che un vostro collega debba andare a giudizio per una cosa di questo genere; ebbene, votate se ritenete di poterlo fare, ma se in tutta coscienza ritenete che si tratti di un fatto che rientra nella normalità dei comportamenti delle amministrazioni comunali, allora vi chiedo di negare l'autorizzazione a procedere per Antonio Innamorato. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Innamorato (*Doc.* IV, n. 98).

(*Segue la votazione*).

Il Senato non è in numero legale.
La Presidenza decide di togliere la seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni che sono pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 19 dicembre 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 19 dicembre, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 12, la seconda alle ore 16,30 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (3076) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066).

II. Autorizzazioni a procedere in giudizio (*elenco allegato*) (*Votazioni con la presenza del numero legale*)

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Nei confronti del senatore Innamorato, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110 e 479, in relazione all'articolo 476, del codice penale; e agli articoli 81, capoverso, 110 e 323, capoverso, in relazione all'abrogato articolo 324, del codice penale (*Doc.* IV, n. 98)

Nei confronti del senatore Cuminetti, per il reato di cui agli articoli 110, 112, primo comma n. 1, 61 n. 7, 314 del codice penale (*Doc.* IV, n. 100)

Nei confronti del senatore Giacovazzo, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc.* IV, n. 101)

Nei confronti del senatore Bissi, per i reati di cui agli articoli 444 e 452 del codice penale e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (*Doc.* IV, n. 102)

Nei confronti del senatore Bossi, per il reato di cui agli articoli 595, secondo e terzo comma del codice penale, 13 e 21, legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc.* IV, n. 103)

La seduta è tolta (*ore 20, 45*).

DOTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 626

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 6104. - «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti» (3005-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª e della 13ª Commissione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CASOLI, VISCA, CUTRERA e SANTINI. - «Modifiche al testo unico 30 marzo 1957 n. 361» (3114).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO e FERRAGUTI. - «Norme per lo sviluppo della scuola per l'infanzia» (3113).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

BOSCO ed altri. – «Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219» (3112), previ pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Interpellanze

MANIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il peschereccio «San Cosimo II», scomparso il 12 dicembre 1991 nelle acque di Gallipoli (Lecce), affondato con l'intero equipaggio, è stato individuato dopo tre giorni di ricerche ad una profondità di circa 500 metri a 15 miglia a sud-ovest di Gallipoli;

che il recupero delle vittime e del relitto si rende necessario e doveroso e viene chiesto a viva voce dai parenti;

che nella cittadina sta montando un movimento di disagio e di tensione;

che di tanto si è fatto interprete il prefetto di Lecce,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti diretti al recupero del relitto il Presidente del Consiglio intenda adottare.

Considerato inoltre:

che le circostanze della tragedia sono, allo stato, misteriose, stante il mare tranquillo e la consolidata esperienza dei pescatori;

che l'emozione suscitata ha fatto emergere un altro episodio così ricostruito nella testimonianza raccolta dal «Quotidiano» di Lecce da una parente delle vittime: «Una decina d'anni fa un'altra nostra barca fu quasi affondata da un sommergibile impigliatosi nelle reti. Mio fratello fu fortunato perchè riuscì a tranciare in tempo i cavi d'acciaio delle reti, altrimenti il peschereccio sarebbe andato a fondo. Può essere accaduta la stessa cosa per il "San Cosimo", solo che stavolta non hanno fatto in tempo a liberarsi dalla rete»,

si interpella il Presidente del Consiglio sulle iniziative che intende assumere per far luce sulle cause dell'affondamento del «San Cosimo II» e rassicurare la città di Gallipoli, in particolar modo gli equipaggi delle numerose imbarcazioni da pesca, fortemente allarmati dal suddetto episodio.

(2-00710)

Interrogazioni

PERUGINI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Per sapere:

quali programmi *leader* siano stati presentati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed approvati dalla CEE riguardanti la regione Calabria, specificando per ogni proposta di progetto il contenuto, i proponenti, l'importo di finanziamento, il tempo di realizzazione e tutti gli altri elementi utili per una compiuta valutazione dei rispettivi programmi;

inoltre, sempre per la Calabria, quali siano stati i programmi esclusi con le relative motivazioni, nonchè se sia vero che il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste ha affidato la valutazione dei programmi alla «Agricol Consulting», organismo formato da soggetti privati.

(3-01755)

MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, SCIVOLETTO, LOPS. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Per sapere:

se rispondano a verità le notizie di stampa inerenti una truffa per miliardi di lire ai danni delle nazioni povere perpetrata tramite l'AIMA (Azienda per gli interventi nel mercato agricolo) che, per conto della CEE, avrebbe spedito migliaia di tonnellate di carne di vacca anzichè di vitellone come previsto dal contratto di fornitura;

nel caso ciò risulti vero, chi abbia effettuato i dovuti controlli o perchè essi non siano stati rigorosamente effettuati;

quali misure riparatrici il Ministro in indirizzo intenda assumere verso i paesi danneggiati, quali per impedire che fatti del genere possano ripetersi in futuro e quali rigorosi e severi provvedimenti di propria competenza abbia assunto o intenda assumere verso tutti i responsabili con la dovuta tempestività.

(3-01756)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DIONISI, SALVATO, LIBERTINI, TRIPODI, CROCETTA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che alcuni lavoratori, membri della segreteria di coordinamento dello SLA, Sindacato dei lavoratori autorganizzati, con sede in Pomigliano d'Arco, hanno esposto all'ispettorato provinciale del lavoro di Napoli, all'INPS, ufficio ispettivo di Napoli, alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Napoli, alla USL n. 27 di Napoli, al Ministero del lavoro, alle Commissioni lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica quanto segue:

«Dopo reiterate settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria, intervallata da periodi di attività lavorativa, presso lo stabilimento FIAT Auto spa (già Alfa Lancia) di Pomigliano d'Arco, a far data dal 1° novembre 1991 sono stati posti in cassa integrazione guadagni straordinaria a "zero ore" 800 addetti al predetto stabilimento.

Il provvedimento è stato richiesto ed ottenuto dalla società FIAT Auto spa sul presupposto di sospensione della produzione del modello Tipo con la sospensione dal lavoro dei dipendenti interessati a tale produzione.

Tanto si evince sia dalla richiesta di ammissione al trattamento di integrazione salariale inoltrata dalla società, sia dal contenuto degli accordi sindacali che hanno accompagnato l'operazione.

In via primaria si segnala che circa un terzo della forza-lavoro sospesa non era impiegata, nè direttamente, nè indirettamente, alle lavorazioni della Tipo: si sono verificate, nell'imminenza della sospensione, cospicui mutamenti delle postazioni di lavoro al fine di gonfiare illegittimamente gli organici dei reparti interessati alla produzione della Tipo.

Si segnala inoltre, per la gravità della condotta aziendale in costanza di sospensioni in cassa integrazione guadagni straordinaria a "zero ore", che sin da 1° novembre 1991, in contemporanea all'inizio delle 800 sospensioni, la FIAT Auto spa ha impiegato nello stabilimento di Pomigliano un numero di propri dipendenti variabile tra le 100 e le 150 unità circa, provenienti dagli stabilimenti di FIAT Rivalta, Mirafiori di Torino; FIAT Termini Imerese; Autobianchi di Desio; Lancia di Chivasso e FIAT Auto di Arese, appartenenti in massima parte alle categorie operaie.

Detti lavoratori, comandati in trasferta, sono stati impiegati prevalentemente in mansioni del tutto usuali, in particolare nei reparti finizione e carrozzeria, con compiti di collaudo, revisione, assemblaggio, eccetera e specificamente al recupero, su segnalazione del collaudo, dei veicoli incompleti, "non deliberati" (è la definizione aziendale) per mancanza di particolari, difetti o anomalie varie.

Tale attività viene prestata – almeno per parte degli addetti alla finizione – anche nel turno notturno e, per molti, con cospicuo ricorso al lavoro straordinario anche festivo.

In coincidenza con tale "anomalo" impiego di operai provenienti da altri stabilimenti nazionali, la direzione aziendale ha creato nel reparto "ex galvanica" (attualmente adibito all'assemblaggio dei paraurti della "33" ed a deposito di paraurti e particolari vari), e nell'officina "carrozzeria", isole di lavorazione per il recupero delle vetture 155 non "deliberate", nelle quali l'attività lavorativa è realizzata precariamente, in zone non preposte, in probabile violazione della normativa di prevenzione di infortuni e malattie professionali. Ciò a motivo della circostanza che le decine di autovetture vengono movimentate con i motori accesi nei capannoni chiusi, non adeguatamente ventilati, e i gas di scarico permangono nell'ambiente interessando gli addetti alle lavorazioni contigue. Ciò ha già causato azioni di protesta e scioperi da parte dei lavoratori della prima linea della "33" in carrozzeria»,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda assumere per ristabilire certezza di diritti e garanzie per i lavoratori.

(4-07418)

DIONISI. – *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* – Premesso:

che il comitato di gestione della USL RM/7, di concerto con funzionari regionali, individuò, presso alcuni locali del vecchio ospedale Sant'Eugenio, occupati da uffici amministrativi e dal servizio assistenza tossicodipendenti, le strutture murarie idonee ad ospitare il servizio di diagnosi e cura nell'ambito del dipartimento di salute mentale in attuazione della deliberazione del consiglio regionale n. 1225/85, attuativa del servizio stesso;

che l'impossibilità di reperire locali idonei per trasferirvi gli uffici amministrativi motivò il ritardo nell'attivazione del servizio di diagnosi e cura;

che l'intervento della regione Lazio con note dell'8 febbraio 1988, protocollo n. 6479, e del 5 aprile 1988, protocollo n. 157775, interruppe le trattative intraprese dalla USL RM/7 con società immobiliari private ed istituzioni pubbliche per reperire locali da affittare per gli uffici amministrativi della stessa USL;

che la stessa regione Lazio nominò un commissario *ad acta* il quale, con deliberazione n. 1 del 29 dicembre 1988, intimò alla USL lo sgombero dei locali utilizzati dai servizi amministrativi e dal servizio assistenza tossicodipendenti e che dopo la reiterata intimazione del 20 settembre 1989 il servizio assistenza tossicodipendenti ed i servizi amministrativi furono trasferiti, rispettivamente, presso i locali destinati al servizio di pronto intervento cittadino e presso la scuola materna e l'asilo nido della circoscrizione per istituire il servizio di diagnosi e cura con 15 posti-letto, malgrado la regione Lazio già dal 1986 avesse erogato 500 milioni circa per bonificare lo stabile (mai bonificato) di proprietà del comune, situato in via Laurentina 613, al fine di trasferirvi l'intero settore amministrativo;

considerato che, per dare soluzione ai reali problemi logistici della USL RM/7, fu stipulato dal comitato di gestione un contratto di affitto con la società Fanocle spa di uno stabile sito in via Mentore Maggini 1 per uso uffici, per un canone di lire 358.800.000 annue;

malgrado:

la stipula del contratto disattendesse lo spirito e le finalità da cui era scaturita, rivelandosi anzi lesiva degli interessi degli utenti e degli operatori a causa della situazione decentrata dello stabile rispetto alla concentrazione demografica della USL e della insufficienza del servizio di trasporto pubblico;

la mancanza di spazio che ha impedito di trasferire il servizio programmazione-bilancio, il settore personale, il settore prestazioni ancora presso la sede di via Laurentina 631;

la mancanza di servizi igienici nell'ultimo dei quattro piani di cui è costituito lo stabile;

la inefficacia dell'impianto elettrico di condizionamento dell'aria;

la mancanza della scala antincendio;

la mancanza di acqua sicuramente potabile che costringe la USL a fornire acqua minerale in buste ai lavoratori,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per ricondurre alla trasparenza la gestione della USL RM/7, anche in questa fase in cui essa è affidata al commissario straordinario, e per restituire efficacia ed efficienza alle strutture della stessa USL.

(4-07419)

PETRARA, LOPS, CARDINALE, IANNONE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la SNAM, avendo ottenuto dalla regione Puglia con delibera della giunta regionale n. 5596 del 19 ottobre 1989 la concessione per la realizzazione nei comuni di Rutigliano e Noicattaro in provincia di Bari del metanodotto «deviazioni per Turi – secondo tratto Cellamare-Turi», ha avviato le procedure di esproprio con gli atti di occupazione di urgenza dei terreni interessati al metanodotto;

che per la posa in opera delle tubazioni si rende necessario occupare una larga fascia di territorio occupata prevalentemente da impianti di produzione di uva da tavola, con conseguente grave ripercussione sull'economia locale e sui livelli occupazionali;

che il metanodotto così come è stato progettato provocherebbe tra l'altro interruzioni di strade comunali, di tratturi, di condotte di

acqua, rendendo inutilizzabili ai fini irrigui le acque ricavate dai pozzi artesiani;

che i consigli comunali della zona, interpretando le legittime proteste degli operatori agricoli, hanno espresso con unanimità di voti il parere contrario al progetto, proponendo alla SNAM una soluzione alternativa di tracciato in zone agricole con colture meno pregiate, con conseguente economia di costi nella realizzazione dell'opera;

gli interroganti chiedono di conoscere le iniziative urgenti che si intende attivare per indurre la SNAM a riesaminare il progetto di metanizzazione e a trovare soluzioni alternative allo scopo di ridurre al minimo i danni alle colture pregiate di uva da tavola che rappresentano l'unico sostentamento per tanti agricoltori che hanno impegnato sui terreni oggi oggetto di esproprio lunghi anni di lavoro e risorse finanziarie consistenti per migliorare la produzione e garantire lo sviluppo socio-economico di quelle zone.

(4-07420)

GRADARI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in base alla legge 4 ottobre 1986, n. 652, l'amministrazione finanziaria è autorizzata ad alienare ai soci della cooperativa agricola Treporti il compendio immobiliare sito in Venezia, località Punta Sabbioni - Cavallino;

che disposizioni ministeriali sono state impartite con nota n. 81496 del 31 maggio 1990 per dare attuazione alla citata legge, ma la laboriosità delle pratiche, unita al gravame delle incombenze dell'ufficio tecnico erariale, sembra aver determinato una sostanziale paralisi delle procedure e sembra vanificare il pur buon impegno della intendenza di finanza di Venezia;

che la ovvia conseguenza per qualche centinaio di famiglie è, dopo oltre 5 anni, la mancanza di certezze e il crescere, in forza della legge, sia dei prezzi che dei canoni d'affitto previsti fino alla stipula dei contratti;

che, essendo peraltro in corso l'invio all'ufficio tecnico erariale delle istanze di acquisto per le conseguenti relazioni di stima, diventa obiettivamente urgente l'approvazione da parte del Ministero degli schemi di contratto per la vendita dei beni demaniali,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda fornire un quadro aggiornato della situazione e quali siano le iniziative volte ad una sollecita soluzione del problema.

(4-07421)

VISIBELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che la giunta municipale di Bisceglie (Bari) con atto n. 1685 ha approvato una gara di licitazione privata per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione della costa di ponente, per un importo di 22 miliardi, interamente finanziati dall'Agensud;

evidenziato che a tale licitazione privata la giunta municipale di Bisceglie ha deciso di invitare solo imprese con iscrizione all'Albo nazionale costruttori per la categoria 19/D (fondazioni sotterranee e bonifica terreni);

rilevato che il capitolato d'appalto *de quo* prevede lavori attinenti ad altre categorie e che in passato l'amministrazione comunale di Bisceglie ha affidato lavori identici ad un'impresa non avente categoria 19/D, categoria in cui, si fa notare *per incidens*, rientrano solo una decina di imprese in tutta Italia, in grado di effettuare la gara per l'importo summenzionato,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro, sulla base di quanto innanzi, ritenga di disporre controlli per una gara d'appalto che, sottratta al consorzio misto «La Quercia» (a partecipazione maggioritaria dello stesso comune di Bisceglie), andrebbe ad escludere la possibilità di partecipazione alla gara di imprese locali e addirittura pugliesi.

(4-07422)

BOZZELLO VEROLE. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che lo scrivente ha già presentato in data 13 marzo 1991 una interrogazione, la 4-06078, sulla situazione del settore elettronico ed informatico nel Canavese, ed in particolare della Bull di Caluso (Torino), che ancora non ha ricevuto risposta;

che la crisi di questo settore non può considerarsi limitata al Piemonte ma riguarda gran parte dell'economia nazionale;

che, è forse utile sottolinearlo ancora una volta, la crisi nel settore elettronico ed informatico si somma a quella del settore auto penalizzando enormemente tutta la zona canavesana;

che in questa situazione la Bull Italia si trova nel pieno di un processo di ristrutturazione che tra l'altro prevede il taglio di numerosi stabilimenti (da 13 a 6) e che nel marzo scorso la Bull ha presentato un piano di organizzazione che lasciava intravedere rischi di impoverimento del gruppo italiano. A quel momento su un organico di 4.700 unità si registravano 400 dimissioni ed i lavoratori con i requisiti di prepensionamento erano oltre 450 di cui 200 circa a Caluso;

che una delibera del CIPE di questi giorni ha stabilito che per la Bull Italia esistono i requisiti di prepensionamento ma ne sono stati concessi solo 200 e non i 450 previsti,

l'interrogante chiede di conoscere:

come i Ministri in indirizzo intendano affrontare la situazione che si è venuta a creare in particolare allo stabilimento Bull di Caluso, e che peggiora continuamente, e quali potranno essere i provvedimenti da prendere in favore dei lavoratori colpiti;

se non intendano individuare e predisporre strumenti adeguati a fronteggiare l'emergenza delle eccedenze occupazionali attraverso meccanismi che coinvolgano la diretta responsabilità del Governo e delle imprese interessate; la crisi del settore non può far pagare ulteriori prezzi ai lavoratori in una zona che, come già detto, è gravemente toccata dalla crisi economica in atto;

se in una situazione di grave crisi nel settore informatico il Governo non ritenga opportuno dare indicazioni per un preciso piano di ristrutturazione e sviluppo che permetta non solo di bloccare la recessione in atto in questo settore ma anche, e soprattutto, di salvaguardare l'occupazione.

(4-07423)

FRANCHI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che l'amministrazione provinciale di Teramo, recependo numerose proposte avanzate dalle associazioni ambientaliste, ha preparato una scheda POP (Piani operativi plurifondo) in cui ha inserito un progetto per la riconversione della linea ferroviaria Teramo-Giulianova;

considerato che il sindaco di Mosciano Sant'Angelo e le organizzazioni sindacali, con nota del 7 novembre 1991, inviata alla direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Ancona, hanno fatto presente:

che la strada ferrata Giulianova-Teramo si snoda, per tutto il suo corso, parallelamente alla strada statale n. 80 ed a pochi metri di distanza da quest'ultima;

che la strada statale n. 80 è una delle arterie più pericolose del Centro Italia a causa dell'intensissimo traffico automobilistico;

che nei pressi di Mosciano l'intasamento veicolare viene accentuato dalla contemporanea presenza di un incrocio con le seguenti direttrici:

a) da una parte (a destra della strada statale n. 80 per chi viene da Giulianova) il bivio per Mosciano attraverso il quale è possibile l'immissione nel casello autostradale della A 14;

b) dall'altra parte (a sinistra della strada statale n. 80 per chi viene da Giulianova) il bivio per Morro d'Oro, attraverso il quale è possibile l'immissione nel nucleo industriale di Mosciano che, tra l'altro, annovera stabilimenti di grandi dimensioni e di rilevanza nazionale;

c) sul bivio per Morro d'Oro, che immette nel nucleo industriale, viene a sovrapporsi un ulteriore ostacolo costituito dal passaggio a livello sulla linea ferroviaria Giulianova-Teramo che scorre (parallelamente alla strada statale n. 80) a circa 20-30 metri dall'imboccatura del bivio stesso;

considerato altresì che la eliminazione, sulla tratta ferroviaria predetta, dei segnali di protezione dei passaggi a livello e la introduzione sistematica della chiusura ad orario dei passaggi a livello (le sbarre sono chiuse indipendentemente da dove si trovi il treno) hanno determinato l'affidamento del controllo della circolazione dei treni alla stazione di Giulianova, senza che la stessa sia stata dotata dei necessari strumenti indispensabili per intervenire con tempestività in caso di anormalità, quali la permanenza dei veicoli tra le sbarre chiuse e la mancata chiusura delle sbarre per guasti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione caotica che si viene a determinare sulla strada statale n. 80 all'altezza del bivio per Mosciano e Morro d'Oro e se non ritenga di dover intervenire affinchè la stazione ferroviaria di Giulianova venga dotata di apparecchiature elettroniche, che riducano i tempi troppo lunghi di chiusura del passaggio a livello nei pressi della stazione di Mosciano Sant'Angelo, oggi causa di intasamenti pericolosissimi del traffico veicolare sulla strada statale n. 80.

(4-07424)

FRANCHI. – *Al Ministro dell'interno.* – Visto che il consiglio di amministrazione del personale dirigente e direttivo della polizia di

Stato, nella seduta del 28 novembre 1991, non ha ammesso il professor Carmine Miele, vice questore aggiunto, al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della polizia di Stato, con decorrenza 1° gennaio 1992;

considerato che il professor Miele ha occupato negli ultimi otto anni un posto per il quale è richiesta la qualifica di primo dirigente ed ha svolto negli ultimi tre anni l'incarico ministeriale di docente titolare di diritto di polizia presso l'Istituto superiore di polizia;

considerato altresì che il professor Miele ha ottenuto, nelle valutazioni annuali sull'attività svolta dall'anno 1982 (il primo dopo la legge di riforma della polizia) il massimo punteggio;

constatato che lo stesso ha frequentato e superato, previo concorso (classificandosi al primo posto), il corso di formazione dirigenziale della durata di un anno presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Scuola superiore della pubblica amministrazione;

mentre rileva:

a) che il corso dirigenziale della polizia dura solo tre mesi ed abilita a svolgere le funzioni dirigenziali espressamente richiamate dalla norma sulle funzioni dei dirigenti della polizia di Stato;

b) che il consiglio di amministrazione avrebbe dovuto limitarsi alla mera constatazione di sussistenza dei requisiti di idoneità, tanto più che l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, nel delineare le funzioni dirigenziali del primo dirigente della polizia di Stato, richiama espressamente le funzioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, che i dirigenti statali acquisiscono dopo la frequenza e il superamento del corso di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione (e cioè di quel corso che il professor Miele aveva già frequentato e superato),

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che il consiglio di amministrazione del personale dirigente e direttivo della polizia di Stato, con la sua decisione di non ammettere il professor Carmine Miele al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, abbia violato i princìpi generali di efficienza e buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione.

(4-07425)

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che in conseguenza di denuncia circostanziata di numerosi, gravissimi illeciti urbanistici consumati sul territorio comunale di Catanzaro, il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro disponeva, nel gennaio 1991, il sequestro di diverse pratiche edilizie;

che nel marzo dello stesso anno, dopo attento e prolungato esame degli atti e sulla scorta di circostanziate perizie tecniche, il pubblico ministero, accertata la gravità degli illeciti, faceva richiesta al giudice per le indagini preliminari di emissione di quattro provvedimenti restrittivi nei confronti dell'assessore all'urbanistica ragionier Michelangelo Frisini e di tre alti funzionari dell'assessorato all'urbanistica del comune di Catanzaro;

che il giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta con motivazioni discutibili e del tutto inadeguate alla gravità dei reati contestati;

che in data 2 novembre 1991 il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Catanzaro, sulla scorta di circostanziata perizia tecnica, dopo accurate, scrupolose e lunghe indagini, disponeva il sequestro cautelativo del centro commerciale «Pantamarket-Cash and Carry», per la cui realizzazione si erano accertati abusi, irregolarità ed omissioni a diversi livelli istituzionali. Di fatto, un comprensorio dell'estensione di 330.000 metri quadrati ed un capannone della superficie coperta di 13.000 metri quadrati a destinazione urbanistica agricola sono stati abusivamente utilizzati a zona commerciale (il rilievo economico dell'operazione immobiliare può essere stimato intorno ai 10 miliardi mentre il giro di affari giornaliero dell'illegittima struttura commerciale è di centinaia di milioni);

che in data 15 novembre 1991, con ineccepibile solerzia e tempestività, il Tribunale della libertà di Catanzaro ordinava il dissequestro dell'immobile succitato adducendo motivazioni assurde e senza alcun raccordo con la realtà dei fatti;

che, precedentemente, analoga, sconcertante difformità di giudizio tra organi diversi della magistratura catanzarese si era registrata in relazione al capannone Concolino, in località Germaneto, prima sequestrato con provvedimento della procura della Repubblica presso la pretura circondariale (provvedimento del 22 luglio 1991) ed immediatamente dissequestrato dal Tribunale della libertà (provvedimento del 6 agosto 1991) ed ancora, relativamente alla ex fornace Russo, in località Passo di Salto, di proprietà della Sercom spa, per la quale struttura, nel luglio 1991, il procuratore della Repubblica, avendo accertato gravissime irregolarità, inoltrava richiesta di sequestro al giudice per le indagini preliminari che puntualmente rigettava con le solite cervellotiche ed incredibili motivazioni;

che detti abusi, enormi per la gravità e per le dimensioni, sono stati consumati da operatori che, nel giro di pochi anni, hanno monopolizzato interi settori economici del territorio;

che tra i gravi abusi urbanistici denunciati, che allo stato sono all'esame degli organi della magistratura, molti riguardano strutture ospedaliere private, di proprietà di politici e dei loro familiari (clinica Sant'Anna, Villa del Sole);

che notevole è stato l'allarme sociale prodotto da simili abusi anche in considerazione del particolare momento storico, caratterizzato da un continuo «crescendo» dell'attività malavitosa, che l'intera regione sta attraversando e passivamente subendo;

che nella città di Catanzaro, deturpata e devastata dal cemento selvaggio, si continua a stravolgere non solo ogni previsione di Piano regolatore generale, ma anche a calpestare ogni forma di legge in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica e quant'altro e che, in considerazione del gigantesco «giro d'affari» in ambito urbanistico-edilizio, non si possono escludere nè intrecci affari-politica nè infiltrazioni di tipo mafioso,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti, ciascuno per la propria competenza e responsabilità, i Ministri in indirizzo

intendano adottare, ovvero se non ritengano indispensabile l'apertura di un'inchiesta sui fatti sopra richiamati a tutela della città capoluogo di una regione definita ad alto rischio criminale.

(4-07426)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

le ragioni ed i fondamenti normativi che hanno indotto il segretario del CESIS Francesco Paolo Fulci a richiedere al capo di Stato maggiore dell'Aeronautica la cartella personale del tenente colonnello Walter Bazzanella, già consulente tecnico della procura militare di Padova, e ad inviarla, unitamente alle note redatte sul conto del Bazzanella dall'ammiraglio Fulvio Martini, già direttore del Sismi, al Presidente della Commissione stragi, senatore Libero Gualtieri;

se l'iniziativa del segretario del CESIS sia in qualche modo diretta ad influenzare la Commissione in vista di una probabile audizione del tenente colonnello Bazzanella.

(4-07427)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere, anche in relazione a precedenti interrogazioni in cui si riferiva che il capitano di vascello Sergio D'Agostino era impegnato presso gli uffici Euratom a via del Corso in Roma, come risulta da deposizioni presso il giudice Mastelloni del tribunale di Venezia, uffici di cui è stata negata l'esistenza:

se tra i compiti di detti uffici ci fosse quello di segnalare alla 1ª divisione Sismi fatti di carattere eversivo, politico e sindacale ed eventuali controindicazioni su persone di cui la sezione Euratom raccoglie elementi di conoscenza;

se il compito, affidato a ufficiali come il capitano di vascello D'Agostino, di impedire nei posti di imbarco i controlli sulla vendita di armi, da parte delle autorità preposte, rientri nei compiti della sezione sicurezza Euratom.

(4-07428)

VISIBELLI. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* – Premesso che la SIP è stata denunciata dalla polizia per truffa ai sensi dell'articolo 640 del codice penale alla procura della Repubblica di Napoli per gli anticipi richiesti ai possessori di telefoni cellulari;

evidenziato che nella bolletta del quinto bimestre 1991 è stato riscosso il pagamento di lire 50.000 di anticipazione sulla tassa di concessione governativa, più altre 800 lire di bollo per motivi sconosciuti;

considerato che i legittimi possessori di telefoni cellulari in Italia sono circa 450.000, per cui la SIP avrebbe, per quanto innanzi, incassato ben 22 miliardi,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative, oltre a quella di un fermo richiamo alla SIP a che non imponga agli utenti particolari clausole nei contratti e interpreti le leggi dello Stato come più le

aggrada, i Ministri in indirizzo intendano prendere su quanto innanzi rappresentato.

(4-07429)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il progetto ministeriale di nuovo modello di difesa coinvolge un riordino complessivo di molti enti territoriali, di parecchi dei quali è prevista la soppressione o la riunificazione ad altri, in modo da razionalizzare le competenze degli stessi e ridurre le spese di gestione relative a infrastrutture inutili nonchè le spese per il personale;

che il progetto del nuovo modello di difesa sembra però non conoscere l'esistenza dei tribunali militari, organi dipendenti dal Ministero della difesa;

che, attualmente, gli organi giudiziari militari operano in base al codice penale militare di pace (non più rivisto dalla sua promulgazione nel 1941!);

che le ristrette competenze per materia degli organi giudiziari militari sono del tutto sproporzionate alle strutture giudiziarie esistenti e comportano notevole spesa di pubblico denaro per risultati socialmente poco apprezzabili,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per cui non sia stata prevista la soppressione delle strutture territoriali giudiziali militari con conseguente devoluzione della conoscenza della legge penale militare sostanziale al giudice ordinario o «ordinarizzazione» degli stessi giudici militari, considerato il modestissimo carico di lavoro degli uffici giudiziari militari che avrebbe dovuto indurre a inserire la giustizia militare nel riordino del modello di difesa.

(4-07430)

TRIPODI. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la cooperativa «Agro-Piana» con sede in Taurianova (Reggio Calabria), alla quale aderiscono più di 500 produttori ortofrutticoli e agrumari, si trova da diverso tempo nel mirino delle organizzazioni mafiose che, attraverso attacchi terroristici, attentati incendiari e atti di intimidazione, hanno distrutto impianti per la lavorazione degli agrumi prodotti dai propri soci, procurato gravi e ripetuti danni e determinato una situazione di profonda inquietudine;

che l'azione criminosa ha lo scopo di sottomettere l'azienda cooperativa e quindi i produttori associati al condizionamento e alle angherie della mafia con conseguenze negative sulla economia agricola e ai principi dell'associazionismo;

che tutti gli atti di violenza di stampo mafioso sono stati regolarmente denunciati ai comandi locali delle forze di polizia dagli amministratori, senza però ottenere nè adeguate misure di vigilanza e di sicurezza, nè l'individuazione dei responsabili degli atti terroristici,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario adottare tutti i provvedimenti capaci di colpire le cosche mafiose;

se il Ministro dell'interno non ritenga di predisporre urgentemen-

te misure idonee che possano assicurare una permanente vigilanza delle forze di polizia alle strutture della cooperativa «Agro-Piana».

(4-07431)

DE GIUSEPPE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – In merito a denunzie apparse sui giornali italiani ed albanesi circa grosse irregolarità verificatesi nell'attuazione del piano di aiuti promosso dal nostro paese in favore del popolo albanese, l'interrogante chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che il prezzo pagato per l'acquisto dei prodotti alimentari è stato notevolmente superiore – per alcuni generi addirittura di tre volte – rispetto a quello del mercato internazionale. Da alcune fatture risulterebbe, a solo titolo esemplificativo, che il riso è stato pagato a 724 dollari per tonnellata quando il prezzo sul mercato è di 320 dollari; la carne in conserva è stata pagata a 7200 dollari per tonnellata contro i 1800 dollari del mercato;

quale ruolo abbia avuto il faccendiere Haidin Sejdia, curatore degli interessi della famiglia Hoxha, il quale avrebbe ottenuto che gli aiuti venissero garantiti dalla Levant Co di Bari e distribuiti dalla Ilirija Holding, società nelle quali sarebbero interessati congiunti del presidente albanese Ramiz Alia.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere:

le iniziative adottate per impedire vilissime speculazioni sulla fame di un popolo amico;

quanti miliardi siano stati utilizzati, sino ad oggi, per l'acquisto di viveri in favore degli albanesi.

(4-07432)

IANNIELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Per sapere fino a quando l'Enel possa continuare, impunemente, a vessare l'utenza di decine e decine di comuni dell'alto casertano con interruzioni sistematiche e continue dell'energia elettrica e con sbalzi di tensione che hanno prodotto danni incalcolabili agli elettrodomestici e alle apparecchiature elettroniche dei singoli utenti. Tutto ciò senza considerare i rilevanti danni economici e sociali per la smobilitazione di numerosi complessi industriali costretti a trasferirsi altrove per approvvigionarsi dell'energia necessaria.

Constatato infatti:

che lo stesso costo dell'energia distribuita, a parità di watt installati, risulta notevolmente aumentato per il maggior consumo dovuto alla bassa tensione;

che a nulla sono valse le riunioni presso la prefettura di Caserta dei sindaci dei comuni interessati;

che l'Enel si trincera dietro il paravento di impianti fatiscenti e di potenza insufficiente, mentre nella zona vi sono ben tre centrali elettriche nel raggio di 15 chilometri: a Capriati, a Volturno, a Presenzano e a Piedimonte Matese;

che, a parte le azioni di protesta delle popolazioni interessate, che minacciano di non pagare le bollette, non sono da escludere azioni

giudiziarie contro l'Enel per gli enormi danni provocati dalle interruzioni (basti pensare ai prodotti derivati dal latte, che spesso deve essere buttato perchè i frigoriferi restano spenti; oppure agli elettrodomestici e agli apparecchi elettronici distrutti dagli sbalzi di tensione, che vanno da 90 a 250 volt.),

l'interrogante chiede in particolare di conoscere quali urgenti ed immediate misure si intenda adottare al fine di garantire da parte di un ente di Stato come l'Enel un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di intere popolazioni, in gran parte agricole, disperate per le condizioni da «terzo mondo» in cui sono costrette a vivere.

(4-07433)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01755, del senatore Perugini, sui programmi *leader* presentati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste concernenti la regione Calabria;

3-01756, dei senatori Margheriti ed altri, sulle notizie di stampa circa una truffa sul commercio della carne perpetrata dall'AIMA.